CCXVIII.

TORNATA DI VENERDÌ 8 GIUGNO 1923

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA.

INDICE.

Pag.

Congedi 9860

Nomina di ministro di Stato 9860

Domande di autorizzazione a procedere (*Presentazione e ritiro*) 9860

Proposta di legge (*Presentazione*):

SARDELLI: Modificazione delle norme di equo trattamento a favore del personale delle ferrovie, tramvie a trazione meccanica e dei servizi di navigazione interna con motori meccanici 9860

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie:

MARTIRE 9861

DONATI 9868

MANCINI PIETRO 9876

CALDARA 9882

ROSSI LUIGI, *relatore* 9884

SACCHI, *relatore* 9893

BELOTTI BORTOLO, *relatore* 9899

Disegni di legge (*Presentazione*):

DE CAPITANI: Provvedimenti a favore della montagna 9860

— Conversione in legge di un Regio decreto. 9860

OVIGLIO: Conversione in legge dei provvedimenti legislativi emanati per l'incameramento e la liquidazione dei beni dei sudditi ex-nemici 9897

Relazioni (*Presentazione*):

DI FAUSTO: Tombola telegrafica 9897

Pag.

FARANDA: Conversione in legge del decreto luogotenenziale riguardante il prelevamento di lire 340,000 dal fondo di riserva delle Casse di risparmio postali per provvedere alla sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio già costruito come sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio medesime. . . 9897

— Conversione in legge del decreto luogotenenziale concernente la iscrizione in bilancio della somma di lire 90,000 in conto della prima annualità, per la costruzione di edifici postali-telegrafici a Campobasso, Casal Monferrato, ecc. . . 9897

— Conversione in legge del Regio decreto recante disposizioni per il funzionamento temporaneo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, del Consiglio di amministrazione e disciplina, della Commissione disciplinare centrale e delle Commissioni di cui all'articolo 45 del decreto 12 maggio 1920, n. 680, e all'articolo 37 del Regio decreto 16 maggio 1909, n. 341 9897

— Conversione in legge del Regio decreto riguardante modificazioni alle tariffe postali, telegrafiche e telefoniche 9897

— Conversione in legge del Regio decreto che modifica l'articolo 28 del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 316, relativo alle tariffe del servizio dei conti correnti ed assegni postali. 9897

— Conversione in legge del Regio decreto recante modificazioni al Regio decreto 25 gennaio 1921, n. 44, riguardante l'aumento delle tariffe telefoniche interne . 9897

— Conversione in legge del Regio decreto che proroga i termini dell'articolo 55 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, nei riguardi del personale postale, telegrafico e telefonico 9897

CASERTANO: Costituzione in comune autonomo della frazione di Petacciato . . . 9897

La seduta comincia alle 15.

AGOSTINONE, *segretario*, legge il processo verbale della tornata di ieri.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Corgini, di giorni 7; Sanna-Randaccio, di 6; Amatucci, di 10; per motivi di salute: l'onorevole Agnesi, di giorni 30; e per ufficio pubblico, gli onorevoli: Calò, di giorni 3, Rossini, di 2.

(*Sono concessi*).

Nomina di ministro di Stato.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera la seguente lettera:

Roma, 7 giugno 1923.

« *Eccellenza*,

« Mi onoro informare la Eccellenza Vostra che Sua Maestà il Re, con decreto in data odierna, ha nominato ministro di Stato l'onorevole barone Niccolò Melodia, senatore del Regno.

« Con osservanza,

« p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*.

« ACERBO ».

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro della giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Zaccone per il reato di cui agli articoli 63 del Codice penale e 860, 861 del Codice di commercio.

Sarà stampata, distribuita e inviata alla IX Commissione.

Il ministro della giustizia ha comunicato che non si debba procedere, per estinzione dell'azione penale per effetto di amnistia, nei riguardi delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Misuri per ingiurie e lesioni lievissime (n. 699);

contro il deputato Gai Silvio, per contravvenzione alla legge sui lavori pubblici e al regolamento di polizia stradale (n. 1821).

Saranno perciò cancellate dall'ordine del giorno.

Annuncio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Sardelli ha presentato una proposta di legge per « Modificazione delle norme di equo trattamento a favore del personale delle ferrovie, tramvie a trazione meccanica e dei servizi di navigazione interna con motori meccanici ».

Avendo il proponente dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta stessa sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VIII e alla III Commissione.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura ha facoltà di parlare.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore della montagna: coordinamento, modificazione e conversione in legge dei decreti-legge: 6 maggio 1915, n. 589, 26 luglio 1917, n. 1299, 4 ottobre 1917, n. 1605, 29 agosto 1918, n. 1340, 9 marzo 1919, n. 350, 5 gennaio 1919, n. 60, 19 novembre 1921, n. 1723, 23 ottobre 1922, n. 1375; (2117)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1047, che reca provvedimenti per il riordinamento del credito agrario nelle Calabrie. (2118)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro d'agricoltura della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti ed inviati all'esame delle competenti Commissioni.

Seguito della discussione sul disegno di legge: Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nnove provincie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie.

Proseguendo nella discussione generale, spetta di parlare all'onorevole Martire, il

quale svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

« La Camera fa voti che nella modifica di alcuni istituti del Codice civile, s'introduca la causa di nullità del matrimonio per vizio di consenso e, per conseguenza, l'azione di nullità promossa da quello degli sposi il cui consenso fu viziato ».

MARTIRE. Onorevoli colleghi! il suballegato *B* alla relazione per la riforma del Codice presentato dall'onorevole Ferri mi pare che non meriti la licenza un po' alla spagnuola che qualche collega del gruppo socialista gli ha inflitto. È il caso di dire, al solito, che spesso dagli amici è necessario aspettarsi tutto!

L'onorevole Riboldi senz'altro ha accusato l'onorevole Ferri di voler introdurre il divorzio di contrabbando, e contro questa accusa forse potrà sembrare strano che sorga proprio, non dirò una difesa, ma una rettifica da questi banchi.

Il suballegato *B* infatti non parla solamente di casi di annullamento, ma parla anche nella prima parte, che forse è la più sottile e riflette uno dei problemi più squisiti della nostra legislazione, di casi di nullità. Ed è superfluo qui distinguere nettamente l'una nozione dall'altra, cioè la nozione della nullità – che si verifica per fatti verificatisi prima delle nozze – da quella dell'annullamento che si verifica per fatti verificatisi dopo le nozze.

E per ciò che riguarda questa prima parte delle osservazioni dell'onorevole Ferri io credo che il suo rilievo abbia un fondamento non solo nella dottrina e nella pratica della nostra giurisprudenza, ma anche un fondamento nella tradizione stessa giuridica che ha dato luogo alla formulazione del nostro Codice civile.

Infatti la osservazione che il Codice civile non abbia voci sufficienti per poter trovare per lo meno di fatto delle analogie con la casistica del diritto canonico in tema di nullità di matrimonio, è una osservazione fatta da un giurista non dirò più grande ma almeno infinitamente più ortodosso, dell'onorevole Ferri, e cioè da Pasquale Stanislao Mancini, il quale ebbe a riconoscere lealmente che il nostro Codice nella formulazione dell'articolo 105 presenta indubbiamente talune insufficienze e le presentava sopratutto in analogia ad una delle più antiche sperimentate giurisprudenze, cioè alla giurisprudenza canonica.

Perciò il problema, in qualche modo si è già presentato alla coscienza dei nostri più illuminati legislatori, per quanto nella formulazione del Codice civile si ebbe a ritenere opportuno, per motivi altissimi che io condivido pienamente, di dare una nozione molto ristretta dell'articolo 105 circa i casi di nullità di matrimonio. Tanto ristretta, però, questa nozione, che con la esperienza semisecolare, da 60 anni in qua, si è dimostrato che l'articolo 105 contiene nozioni assolutamente insufficienti.

Senza riferirmi a una teoria generale del consenso, e tanto meno ad una teoria generale dei contratti, che non si può del tutto applicare al contratto singolarissimo, solenne, del matrimonio, è evidente che le semplici due nozioni di libertà e di errore di persona, che sono affermate nell'articolo 105, non possono comprendere la varietà e la ricchezza dei casi che si presentano, nella realtà della vita, originati dal vizio di consenso e che sono contemplati acutamente dal diritto e dalla giurisprudenza canonica.

Difatti il consenso non può essere solamente viziato dalla mancanza di libertà o dall'errore di persona, ma tanto circa la cognizione, quanto circa la volizione, il consenso può essere viziato in altri numerosi casi – l'ignoranza, il dolo, la mancata verificazione di condizioni espresse, ecc. – che qui sarebbe troppo lungo illustrare, ma che si presuppongono del resto, tenendo conto dei criteri generali di una integrale dottrina del consenso.

Ed è per questo che sembrerebbe opportuna, con la massima prudenza (oserei dire, da parte mia, modesto, e... ancor giovane studioso, con tutta la trepidazione possibile), presentare ai competenti il quesito delicato della opportunità e della convenienza di dare all'articolo 105 una formulazione più larga.

L'esperienza di sessanta anni di giurisprudenza italiana, dimostra che la magistratura nostra è stata costretta a dare un'ampiezza al concetto di errore di persona, che non corrisponde evidentemente – si è tanto parlato di coscienza romana e romanistica – al concetto romano dell'errore di persona, che tende a conchiudersi e a circoscriversi nella nozione di identità personale.

E così è avvenuto che una serie piuttosto ricca di casi, nei quali la nullità di matrimonio si presenta come una esigenza morale e una esigenza giuridica – basterebbe ricordare il caso dell'ignoranza assoluta, del matrimonio di un sacerdote cat-

tolico, del matrimonio di persona astretta a voto religioso e altri non pochi – sono stati tutti compresi in modo, a mio credere, artificioso, nella nozione di errore di persona.

Quanto sia pericoloso e insidioso questo conferire una eccessiva ampiezza alla nozione di errore è inutile illustrare in questa Assemblea. Basti qui affermare la maggior precisione dottrinale e la più efficace plasticità giuridica di una nozione più larga, la quale anzichè limitarsi a due forme sole del vizio di consenso, la libertà e l'errore di persona, senz'altro possa affermare il concetto fondamentale consacrato nel diritto canonico, del vizio consensuale.

Si potrebbe, se mai, per rendere più severa, più austera giuridicamente questa formula, parlare di « vizio consensuale sostanziale », per quanto nel linguaggio giuridico canonico, per antonomasia, parlando di vizio di consenso si intenda, di solito, vizio sostanziale.

Ma si avrebbe questo beneficio: che sotto la formula del vizio sostanziale potrebbero rientrare quei casi di nullità che la giurisprudenza richiama con voci diverse, e sopratutto con la voce di errore di persona, artificiosamente allargata, e potrebbero entrare alcuni casi di nullità, di inadempimento di condizioni oneste espresse nel contratto, che oggi non trovano il modo di esser comprese nella legislazione e nella giurisprudenza civile. Si potrebbe, così, evitare il caso di matrimoni dichiarati nulli dal foro ecclesiastico e che non possono essere dichiarati nulli dal foro civile, con grave pregiudizio della coscienza religiosa e giuridica del Paese.

E per questo la proposta di affidare ai competenti membri della Commissione il compito di studiare se non sia conveniente di ritoccare questo punto fondamentale del Codice nostro, è una proposta che trova il suo diritto di cittadinanza in una discussione che, senza volere rivoluzionare il nostro sistema legislativo, tende tuttavia a portare in esso quei ritocchi che meglio rispondono alle esigenze e alla esperienza della realtà. Tanto più che una nozione più larga, come quella del vizio di consenso sostanziale, naturalmente considerata sotto il principio generale della nostra legislazione di famiglia, che è il principio della indissolubilità, potrebbe da un punto di vista indiretto, sotto la specie del matrimonio condizionale, acconsentire al magistrato di potere contemplare quei casi in cui il matrimonio è viziato nel consenso dalla esistenza di gravi perturbazioni fisiche da parte di uno dei contraenti.

Alludo in modo particolare all'ordine del giorno presentato dal collega onorevole Cirincione che ha importanza dal punto di vista sociale o da quella che con una parola chiamiamo oggi, più o meno esattamente, la coscienza igienica, che deve presiedere alla formazione di un contratto solenne, quale è il matrimonio.

Il collega, onorevole Cirincione, che è medico, e che porta come tutti i medici l'abito dello specialista, afferma senz'altro categoricamente l'opportunità di rendere obbligatoria la presentazione di un certificato medico prematrimoniale che sia portato d'ufficio, a conoscenza reciproca degli sposi.

Ora, a parte i difetti di procedura cui potrebbe andare incontro questa norma obbligatoria, c'è da tener conto di quello che è lo stato attuale della coscienza civile, e, se volete, igienica del Paese.

Potrebbe forse una norma obbligatoria in questo senso, urtare contro alcuni concetti tradizionali che sono ancora vivi e tenaci nella nostra Italia, e che non è opportuno offendere con misure di carattere giuridico, essenzialmente coatttive.

Io ritengo che questo problema debba essere affrontato anzitutto largamente ed efficacemente dal punto di vista morale e pedagogico.

Spetta al compito educativo della famiglia, della scuola, della Chiesa, delle stesse organizzazioni politiche, il dovere altissimo di rivendicare tutti quelli che sono gli elementi della responsabilità solenne onde si suppone che il contratto del matrimonio possa avere un pieno valore morale giuridico e sociale.

Quindi più che addivenire oggi *sic et simpliciter* ad una formulazione giuridica che, i colleghi m'insegnano, troverebbe analogia appena appena in taluno dei piccoli Stati della confederazione americana in cui la mancanza di tradizione giuridica può acconsentire anche esperimenti *in vivo*, che poi spesso sono destinati ad essere sensibilmente abortivi; sarebbe opportuno che anche da questa Assemblea partisse il richiamo severo a tutti coloro che hanno cura di coscienze e di anime, affinchè venga aiutata, educata la coscienza della responsabilità igienica rispetto al dovere altissimo della generazione e della famiglia dal punto di vista religioso, nazionale e sociale.

Però, la formula da me proposta allo studio dei colleghi illustri della Commissione, il vizio di consenso sostanziale, potrebbe – invocando il giudizio assai prudente del magistrato – far rientrare i casi di nullità di matrimonio per malattia trasmissibile e ripugnante, sopratutto per due di quelle malattie che costituiscono il flagello permanente della società contemporanea, l'intossicazione alcoolica e la sifilide.

Potrebbero rientrare in quei casi che nella giurisprudenza canonica vengono designati sotto la rubrica del *matrimonio condizionato*. Senza costringere il magistrato ad allargare il criterio dell'errore di persona, potrebbe essere contemplato il vizio di consenso sostanziale, non semplicemente presupposto, ma espresso da una condizione del contratto rispetto alle malattie che intaccano la purezza del sangue e dello spirito.

Con questo più largo criterio, credo che l'articolo 105 potrebbe corrispondere, sia pure indirettamente, alle preoccupazioni che pur sono così vive in quanti si occupano dell'igiene morale e sociale.

A questo proposito, mi permetto anche, per esattezza di linguaggio, in tema di dichiarazione di nullità di matrimonio, di pregare il collega onorevole Degni, che è studioso competente e davvero degnissimo di questi problemi, se non volesse egli sostituire al secondo ordine del giorno che ha presentato circa la sottile questione della dichiarazione di nullità del secondo matrimonio del coniuge ritenuto morto e sopravvivente, sostituire alla parola *annullamento* le parole «dichiarazione di nullità», perchè in quei casi non di annullamento, si tratta, ma di dichiarazione di nullità in quanto che si suppone che il fatto in virtù del quale si dichiara non esistente il matrimonio, è un fatto anteriore alle nozze e non posteriore.

E vengo senz'altro al secondo punto del sub-allegato B, presentato dall'onorevole Ferri. Mentre nel primo punto aderisco in via generale al concetto dell'onorevole Ferri, di voler tener conto dell'esperienza secolare della giurisprudenza canonica, nel secondo punto, cioè quando l'onorevole Ferri reclama l'introduzione di casi di annullamento vero e proprio nel nostro Codice, io non posso che dichiarare la mia radicale ed assoluta disapprovazione.

E la dichiaro per due ragioni: in primo luogo, per la evidente inesattezza del richiamo giuridico e storico al quale l'onorevole Ferri fa appello; in secondo luogo, per la contradizione medesima nella quale l'onorevole Ferri si trova, quando dopo aver riconosciuto ed affermato che il divorzio appare oggi irriducibilmente repugnante o indifferente al popolo italiano, poi, con una brillante disinvoltura che è certo invidiabile in quella magnifica tempra di oratore e di insegnante che è Enrico Ferri, propone senz'altro dei casi di annullamento, cioè, per fatti verificatisi dopo le nozze.

E che cosa è l'annullamento in lingua povera, se non il divorzio, e che cosa è il divorzio in lingua... ricca se non l'annullamento? Quindi l'accusa che vorrei dire.. preterintenzionale dell'onorevole Riboldi è un'accusa che ha fondamento, l'accusa di contrabbando! Qui questa accusa spunta sottile attraverso le argomentazioni brillanti del mio antico maestro: l'onorevole Ferri, che riconosce lealmente dopo 40 anni di studi e di insegnamento che al popolo italiano repugna o è indifferente il divorzio, dopo, nel contesto del medesimo ordine del giorno e del medesimo sub-allegato ci viene a dire: e perciò propongo due casi di... divorzio!

Qui c'è per lo meno una specie di residuato psicologico di quella che era la caratteristica vecchia mentalità dell'onorevole Ferri: vecchia mentalità di cui, per molti indizi, egli giovanilmente – me lo auguro di tutto cuore – tenta di liberarsi.

E quali casi di divorzio in maschera l'onorevole Ferri domanda? Proprio quei due casi a *sensazione* che nella polemica e nella dialettica dei divorzisti d'ogni tempo non hanno che questo scopo determinato e confessato: di aprire le facili maglie della cuffia per poter passare dal caso singolo o dai casi limitati di divorzio della moglie dell'ergastolano o del pazzo, al divorzio indefinito, al divorzio per volontà d'un solo!

In questo senso, infinitamente più leale era l'onorevole Marangoni, forse perchè la competenza sua in questioni giuridiche non è pari a quella dell'onorevole Ferri, quando nella passata legislatura, nel fervore della discussione affermava senz'altro che il divorzio a modo di vedere suo e dei suoi compagni di gruppo ha la finalità di *legalizzare l'adulterio*.

Vengo al pretesto giuridico al quale l'onorevole Ferri si richiama, quello di volere in qualche modo introdurre nel Codice italiano un istituto del Codice austriaco. E questo un luogo comune che merita forse un qualche rilievo da parte nostra, perchè l'onorevole Ferri giunge senz'altro ad affermare una cosiddetta *superiorità* del Co-

dice austriaco sul Codice italiano, e conclude il suo sub-allegato affermando senz'altro che la legislazione italiana si verrebbe a trovare ad un livello inferiore al Codice austriaco qualora non ammettesse il divorzio.

Ma non toccherò io quello che è stato il punto, diremo così di consonanza ideale, che ha dominato in tutta questa nostra discussione sulla riforma dei Codici, fin da parte dei colleghi socialisti, che cioè le tradizioni giuridiche italiane non hanno poi gran che da imparare per ciò che riguarda il sistema generale di diritto e gli istituti fondamentali del diritto italiano, dai Codici stranieri.

Il Codice italiano (lo ricordava bene ieri sera l'onorevole Marracino) ha molti punti di superiorità in confronto dei codici stranieri e basterebbe tener conto delle attuali discussioni dottrinarie che si tengono in Germania per la riforma del Codice germanico, per osservare come continuamente gli istituti e le formule dal Codice italiano vengano da quei cosidetti *dotti tedeschi* citati e ricordati.

Non è lecito affermare l'inferiorità del Codice italiano di fronte al Codice austriaco sopratutto, poi, al diritto di famiglia: il Codice austriaco ha la sua ragioni d'essere innanzitutto in un concetto tradizionale oltrepassato, perchè confessionale, del diritto, e in secondo luogo in una realtà immediata di carattere politico.

L'ex Impero degli Absburgo non aveva l'unità etnica, religiosa, spirituale del nostro Paese; era una miscela di gruppi etnici appartenenti alle diverse razze non solo, ma a diverse confessioni religiose. Il Codice austriaco ha preso atto di questa realtà storica che costituiva la caratteristica più singolare e più fatale dell'Impero degli Absburgo, e ha cercato di esprimerla giuridicamente accettando diversi istituti di diversa origine e perpetuando nel mondo moderno il concetto confessionalistico del diritto.

Perchè il Codice austriaco, che ammette il divorzio solo per gli acattolici relativamente alle prescrizioni religiose delle rispettive confessioni, siano esse ortodosse, scismatiche, siano esse israelitiche; il Codice austriaco che ammette l'indissolubilità soltanto per i matrimoni dei cattolici, partiva da un concetto giuridico che il codice nostro ha superato da sessanta anni, cioè da quel concetto giuridico che dà alla figura del cittadino una individualità religiosa e confessionale.

Per il codice italiano non vi sono che cittadini italiani; non vi sono cattolici, non vi sono protestanti, non vi sono israeliti o mussulmani; vi sono cittadini italiani, cosicchè l'affermazione che il codice italiano fa della indissolubilità del matrimonio, non è come molti erroneamente credono, sussunta dalla dottrina canonica e dalla dottrina rivelata della Chiesa, ma è espressa dalla coscienza giuridica, filosofica e civile della nostra tradizione. Non, dunque, in forza del principio rivelato religioso, ma in forza del diritto naturale che, mirabilmente, il principio religioso accetta e sublima!

Se non si tiene conto di questo non si può percepire il valore immenso spirituale e giuridico dell'affermazione che il nostro codice fa quando asserisce a cardine del diritto familiare il principio inconcusso ed indelebile dell'indissolubilità del matrimonio.

Chè, anzi, tenendo conto di questo concetto, che cioè il nostro codice afferma l'indissolubilità del matrimonio non in nome del diritto canonico e della verità rivelata dalla Chiesa, ma in nome del diritto di natura, allora è facile misurare la superiorità giuridica del codice italiano e, anche, tutta la significazione spirituale e storica di questa affermazione di principio, corrispondente del resto perfettamente alla dottrina cattolica.

Il concetto, poi, del codice nostro rispetto alle persone, è essenzialmente moderno, e fa meraviglia che l'onorevole Ferri, che è un filoneista del diritto, rivendichi la superiorità del diritto austriaco perpetuante il regime attuato nei *ghetti*.

E per ciò che da questo punto di vista io non ritengo affatto che il Codice civile italiano debba comunque mettersi alla pari del codice austriaco.

E sorvolo su una questione di ordine subordinato, che pure ha grande importanza e per la quale sarà bene affidarsi al savio e prudente parere degli illustri componenti la Commissione, cioè la questione del divorzio nelle terre redente, sulla quale tante ipotesi sono state prospettate sino a quella che l'onorevole Rosadi consacra nella sua relazione, proposta che mi sembra, non dirò poco seria, ma per lo meno non eccessivamente severa.

L'onorevole Rosadi vorrebbe concedere agli sposi acattolici che hanno celebrato il matrimonio sotto l'antico regime un respiro da tre a cinque anni, e nel ritmo di questo respiro vorrebbe concedere la facoltà di domandare il divorzio!

Ora, colleghi egregi, non c'è bisogno di illustrare qui la incongruenza psicologica della

figura morale ed estetica di questi tre o cinque anni in cui i coniugi sarebbero nell'alternativa dolorosa o lieta di potersi minacciare o promettere a vicenda il divorzio!

Mi sembra che in questa questione si possano accettare tutte le soluzioni, anche le più radicali. Io una soluzione radicale in senso positivo non accetto, e non riconosco il diritto quesito agli sposi acattolici di domandare il divorzio, ma per lo meno questa è una soluzione che si può discutere; ma quella dell'onorevole Rosadi non può essere che l'occasione birichina per imbastire qualche commedia brillante sui tre e sui cinque anni nei quali gli sposi dovrebbero fare il giuoco della mosca cieca coniugale.

Quindi, o si accetta una tesi radicale che tutti i matrimoni degli acattolici per diritto quesito o per condizione espressa siano passibili di divorzio, o si accetta, secondo me, più correttamente, che gli sposi che abbiano iniziato pratiche di separazione possano addivenire a pratiche di divorzio considerando la separazione come un momento tendente al divorzio.

E per questo riguardo bisogna tener conto anche di quello che è l'elemento statistico da non trascurare in una norma anche permissiva che tocca istituti fondamentali come quello della famiglia.

Bisogna ricordare che nelle terre gloriosamente redente dal nostro esercito tutte queste masse di acattolici non ci sono! (*Interruzione del deputato Flor*).

Nel Trentino, e fo appello ai colleghi trentini (e l'onorevole Flor, può rendere testimonianza più disinteressata di quelli di mia parte) nel Trentino stesso la coscienza popolare ignora che ci sia l'istituto del divorzio perchè, spiritualmente parlando, è così legata alla tradizione cattolica e religiosa che, di fatto, il divorzio si può dire inesistente. Nell'Istria, dove alcuni gruppi di acattolici erano rappresentati specie da sudditi germanici che avevano funzioni burocratiche o di... propaganda politica, negli ultimi anni antecedente alla guerra, i divorzi non arrivarono in media a due all'anno.

Con questo non intendo affatto menomare l'importanza giuridica e morale del problema, perchè se si trattasse pure di un caso solo noi avremmo il dovere morale di preoccuparci di questo unico caso! Ma anche la densità e la figura statistica di un fenomeno, quando si tratta della famiglia, ha il suo valore determinante, definitivo.

E perciò, colleghi egregi, a me non resta che affermare in questa discussione, la quale potrà essere certo degna di memoria, non solo perchè potrà dar luogo a molte tesi di laurea (*Commenti*) ma perchè è la prima discussione da mezzo secolo in qua, che ci permette di affrontare lealmente il problema centrale del diritto famigliare.

È doveroso riconoscere la precisa e felice intuizione della coscienza giuridica, di coloro che sessant'anni fa rappresentavano le tradizioni più belle e più gloriose del nostro Risorgimento.

E badate, essi, sanzionando la indissolubilità del matrimonio sessant'anni fa, avevano contro di loro tutta la logica giacobina che predicava il divorzio in nome della libertà, in nome della moralità, e sopratutto in nome della emancipazione della coscienza umana dalle pretese catene del dogma.

Oggi, dopo sessant'anni, c'è un'esperienza che dimostra che il divorzio non è una questione soltanto di carattere religioso, ma sociale, nel senso più vasto del termine.

Voi socialisti avete affermato che è una questione di carattere sociale per giustificare la vostra permanenza ideologica nel divorzismo tradizionale di vostra parte. Io, badate, non ho autorità e competenza specifica per domandarvi se il divorzismo rappresenti un elemento essenziale della dottrina socialista. Ma voi stessi mi insegnate che c'è una scuola la quale trae la sua origine immediata dal revisionismo di Alberto Schaeffle, la quale nega che il socialismo debba essere aggiogato alla mentalità borghese materialistica che imperò nella seconda metà del secolo decimonono; c'è, insomma, una scuola vostra che nega il divorzismo come elemento essenziale del dottrinarismo socialista.

E allora questa vostra ostinazione nel farvi, se non come singoli, come gruppo, fautori di un istituto che l'esperienza dimostra essere l'antecedente immediato della dissoluzione famigliare, questa vostra ostinazione può compiacere la mia coscienza di uomo di parte, ma non la mia coscienza di studioso.

È molto probabile che questa vostra ostinazione a fare della dissoluzione della famiglia un elemento essenziale della dottrina socialista, sia da collegare a quella certa istoria dei residuati di cui ho parlato a proposito dell'onorevole Ferri.

Oggi l'esperienza dimostra...

COSATTINI. Che ci sono tanti che fanno a meno del matrimonio legale!

MARTIRE. Dimostra anche questo. È aumentato il numero di coloro che si dimo-

strano inadatti alla disciplina di quella che è la costituzione giuridica e morale della famiglia!

Costoro, per libera elezione, hanno già risolto il problema, sopprimendone i termini.

COSATTINI. E non le sembra abbastanza grave?

MARTIRE. Gravissimo. Ma risponde eloquentemente colui che, nella storia del pensiero francese, rappresenta la più alta espressione di una interpretazione latina del pensiero socialista, il Proudhon, il quale affermava che il concubinato è, di regola, segno di una coscienza socialmente non integra e che quindi con ragione il legislatore rifiuta ad esso i diritti del matrimonio.

Potremo noi ricercare attraverso l'istituto della ricerca della paternità di individuare anche le responsabilità di questi vagabondi del sesso, ma non potremo permettere che la dissoluzione loro venga con il divorzio diffusa e contagiata nel corpo sociale tutto!

Ecco perchè da cinquant'anni in qua, oggi solo, forse, possiamo onestamente parlare di divorzio anche qui dentro; perchè la pregiudiziale religiosa, quella che si soleva chiamare anticlericale quando vi erano uomini politici in Italia che dicevano pure da questi banchi che il divorzio si doveva introdurre in Italia solo per far dispetto al Vaticano – prospettiva giuridica quanto mai elevata! – è ormai superata.

TONELLO. Ma Mussolini vi darà il divorzio domani.

MARTIRE. Non sono un profeta. So che oggi lo condanna e fa benissimo. Per tornare divorzista dovrebbe tornare ad essere vostro. Ma oggi per voi è un ex...

DUGONI. Il mondo è fatto di ex.

MARTIRE. Certo! E purtroppo chi sa quanti ce ne saranno di ex fra qualche mese! (*Ilarità*).

Dunque noi oggi possiamo parlare qui del divorzio, non più astretti e costretti dalla pregiudiziale religiosa, perchè oggi, per lo stesso contenuto politico della nostra politica religiosa, nessuno osa parlare di divorzio solo per fare un dispetto alla Chiesa e alla tradizione cattolica.

Dell'elemento religioso bisogna tener conto, perchè la coscienza religiosa di un paese ha la sua importanza, e importanza formidabile. In questo senso, il divorzio è anche una questione religiosa. Tanto che se nei paesi non cattolici il divorzio che fu introdotto in nome o coonestato alla religione nazionale ha potuto rivelarsi meno deleterio, nei paesi latini esso si è mostrato un potente elemento dissolutivo, imbevuto di quella avvelenata logica giacobina e demagogica contro la quale Mazzini in Italia e Prudhon in Francia reagivano in nome dell'ideale della famiglia domestica e della famiglia umana!

Noi abbiamo in fatto di divorzio una tale esperienza per cui coloro che furono divorzisti ieri, oggi negano l'opportunità del divorzio: uomini come, Federigo Passy e Marière in Francia, e Francesco Gabba ed Emilio Bianchi in Italia, che in passato erano stati fautori del divorzio, dinanzi alla realtà oggettiva dell'istituto dissolvitore della famiglia, e per mezzo della famiglia dissolvitore di ogni santità di vincolo sociale, hanno riconosciuto che il loro divorzismo idealistico non si poteva tradurre nella palpitante e inesorabile logica del fatto sociale.

Questo prova che la posizione dello studioso in questo momento è mutata.

Oggi, per il nostro paese, di tradizione latina, di tradizione cattolica (come per tutti quei paesi più numerosi di quelli che il collega onorevole Riboldi qualificò senz'altro per « colonie spagnuole », considerando, per esempio, il Brasile, l'Argentina, come colonie spagnuole!) il divorzio è istituto straniero ripugnante alla coscienza popolare. L'eccezione di un grande paese, la Francia, dimostra tutto il peso di questo flagello sociale perchè il divorzio in atto ha smentito tutte le facili previsioni dei giacobini, non ha diminuito nè gli adulteri nè i delitti passionali, non ha aumentato nè la nuzialità, nè la natalità, nè la dignità della donna, nè la generale moralità della famiglia e del costume pubblico.

Possiamo ben concludere dunque che l'intuizione giuridica degli uomini del nostro Risorgimento, nel consacrare la indissolubilità del matrimonio, era una intuizione che non solo riassumeva le ragioni della tradizione, ma riassumeva anche, e sopratutto, le ragioni ideali dello sviluppo spirituale e demografico della nostra nazione.

C'è anche oggi l'ammonimento solenne che si pone pure al cospetto della vostra coscienza, colleghi di parte socialista (*Commenti all'estrema sinistra*); l'esperimento ammonitore della Repubblica Federativa dei Soviety, la quale per la prima volta ha pubblicato un Codice della famiglia che risponde rigorosamente, oserei dire, onestamente, alla pregiudiziale divorzista assoluta.

I risultati di questa intossicazione morale e sociale, che il Codice della Repubblica Federativa ha cercato di insinuare nella famiglia russa, pur così diversa per tradizione e composizione dalla nostra, voi li avete conosciuti, colleghi, in quel piccolo libro, al quale ha fatto una prefazione l'onorevole Turati, scritto da Nofri e Pozzani, « La Russia come è ».

BUFFONI. Ma se sono stati appena venti giorni in Russia!

MARTIRE. Andate a dirlo a loro. Io, caro collega, in Russia non ci sono stato ed è per questo che quando devo parlare di cose russe prendo un libro di persone che ci sono state con tanto di... prefazione di Filippo Turati!

Se poi costoro sono tesserati con la prima, con la seconda o con la terza internazionale, non è questione che preoccupa me. Io ho il diritto di citare la testimonianza di questi due socialisti in « missione », i quali hanno scritto una pagina eloquente, che io mi risparmierò di leggervi, perchè certamente tutti l'avete letta, nella quale hanno illustrato la reazione violenta del popolo russo, contro la dissoluzione divorzista.

È insorto il popolo russo contro il tentativo di vedersi strappato l'ultimo tesoro che gli rimaneva, il tesoro della sua vita familiare, dei suoi affetti più profondi, più tenaci, più puri. C'è in quel libro una pagina che vi dimostra tutta l'ironia di quel Codice soviettista, il quale ha il coraggio di dichiarare che la Repubblica dei Soviety si impegna di dimostrare sperimentalmente la superiorità dei figli educati a modo comunista, cioè nell'asilo generale, in cui i bimbi perdono la nozione dei propri genitori e i genitori perdono quella dei propri bimbi; di questi figli educati senza il sorriso del padre e della madre, su quelli educati, come in fondo, più o meno, siamo stati educati tutti noi...

MINGRINO. Questo è un discorso che si fa in un villaggio ai contadini.

MARTIRE. Io queste cose ai contadini le ho dette, anche quando l'unica risposta che ricevevo dai vostri compagni era fatta di sassate e di revolverate. (*Commenti all'estrema sinistra*).

La verità io la dico tanto ai contadini quanto ai deputati, perchè per me è una sola, in città e in campagna.

DUGONI. Io ho preso le botte anche prima di voi, dai cattolici!

Una voce. Un po' per uno!

MARTIRE. E per questo, colleghi egregi, che io prendo atto lealmente, io che sono costretto tante volte nella competizione quotidiana a trattar male Enrico Ferri! prendo atto lealmente che egli, nonostante le incongruenze del suo ordine del giorno riconosce, dopo 40 anni di insegnamento, questo fatto fondamentale, che l'Italia fu ed è contraria a tutti i tentativi che sono stati fatti per introdurre l'istituto del divorzio: riconoscimento che fissa il carattere settario e straniero di questi vani e insistenti conati!

Oggi Enrico Ferri riconosce che il popolo italiano prova ripugnanza all'istituto del divorzio, riconosce che il sentimento unitario della famiglia, sovratutto nelle regioni meridionali italiane, è vivissimo e costituisce indubbiamente una mirabile forza morale. Enrico Ferri badate, che esordì nella vita scientifica colla sua memorabile tesi sul divorzio come sostitutivo della sanzione penale, nella illusione psicologica che il divorzio potesse essere uno sbocco al tumulto delle passioni più profonde! Oggi, sì, l'esperienza ne attesta che il divorzio non solo non diminuisce i delitti passionali, ma li aumenta e li fomenta per tutti gli intrighi ed i traffici infami che si connettono al divorzio e all'industria del divorzio. Si è persino giunti a creare l'industria delle prove, ci sono anche i sindacati per procurare le prove false per i divorzi!...

E da questa lunga esperienza Enrico Ferri lealmente giunge alla conclusione che il popolo italiano ripudia questo istituto di origine straniera, estraneo alle sue tradizioni italiche, alle sue tradizioni spirituali e riconferma la sua fede in quelle forze migliori della famiglia italiana veramente mirabile e pegno di tutte le nostre speranze più alte e più pure.

Onorevoli colleghi, io non voglio più oltre abusare della vostra attenzione benevola, Ma certo questa revisione di elementi spirituali e giuridici circa il problema fondamentale della famiglia, questa constatazione che il popolo nostro respinge l'istituto del divorzio che sarebbe dissolvitore in Italia come purtroppo lo è nella vicina « sorella latina »; questa constatazione induce a dare alto valore morale alle testimonianze solenni, alle tradizioni giuridiche del nostro Risorgimento che diedero ispirazione e anima a quegli ideali donde mosse l'Italia da tutte le vie del pensiero politico, dal liberalismo di Gioberti al guelfismo di Antonio Rosmini, alla democrazia religiosa di Giuseppe Mazzini. Tutte, concordemente, le espressioni più alte della coscienza nostra che hanno sempre

rifuggito dal divorzio e hanno affermato sempre la santità indissolubile della famiglia.

Questa verità è oggi realtà di fatto, ed è orgoglio e speranza del nostro Focolare e del nostro Altare.

E con fierezza possiamo leggere la pagina di Alfredo Naquet che fu uno dei più accaniti ed odiosi fautori del divorzio in Francia, quella tremenda pagina che egli ha scritto nel suo volume propugnante l'*Unione libera*.

Alfredo Naquet, dunque, è costretto a riconoscere, dalla schiacciante evidenza del fatto, che il divorzio è connesso intimamente con tutte le espressioni degenerative e dissolutive della vita sociale nel tempo nostro, delinquenza minorile, aumento dei reati del malcostume, aumento dei figli illegittimi, dei suicidi, ecc.

Ma dopo aver constatato questo fatto, il Naquet non si arrende: inflessibile nel suo odio e nella sua follia, egli conclude, rivelando l'intima dialettica della dissoluzione divorzistica: Di fronte a questi fenomeni, aumento preoccupante delinquenza minorile, reati del malcostume, figli illegittimi, suicidi alcuni si rattristano, noi invece ce ne rallegriamo perchè essi sono l'indice della decomposizione di questa società borghese che trae la ragion sua di essere dalla produzione capitalistica, e da essi noi traiamo ragione di speranza per l'umanità nuova dell'avvenire!

Questo scriveva Alfredo Naquet alla vigilia della tragedia mondiale con la spietata lealtà di una logica attossicata.

Ebbene, noi non ci rallegriamo, come egli si rallegra, innanzi ai fenomeni degenerativi e dissolutivi che la società nostra contemporanea presenta. Noi non ce ne rallegriamo, noi che siamo fedeli custodi, per quanto è possibile a coloro che non hanno a loro disposizione che il fattore giuridico, della santità della famiglia.

Noi, rallegrandoci che tanto odio e tanta follia non abbia contaminato l'Italia, facciamo nostro l'augurio che Guglielmo Gladstone lanciava all'Italia una ventina d'anni fa, quando veniva presentato un progetto divorzista in Italia, uno dei tanti! Guglielmo Gladstone, che pure era di tradizione protestante e riconosceva che anche nel suo paese il divorzio rappresenta un pericolo ed un flagello sociale, così scriveva al Gabba: « Auguro all'Italia di tenere lontano da sè il malanno sociale e religioso del divorzio ». (*Applausi al centro — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Donati, il quale svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenuta necessaria una riforma radicale del Codice di commercio vigente; afferma che essa deve tendere ad eliminare la speculazione improduttiva e parassita, ed a favorire la cooperazione ».

DONATI. Un collega di nostra parte, l'onorevole Gonzales, che a nome del Gruppo socialista unitario ha prospettato, primo, alla Camera le ragioni per le quali domandiamo che sia respinto il disegno di legge del Governo per la riforma dei codici, chiudeva il suo ispirato ed eloquente discorso augurando alla vita, alla storia del diritto del nostro paese, una riforma della legislazione codificata, ma una riforma più vasta e profonda, più consapevole, più preparata, più serena, più degna.

Egli aveva avvertito che noi siamo, nonostante tutto, consapevoli della sorte che attende, in questa Camera e in questa ora, la nostra proposta di reiezione del disegno di legge. Egli aveva avvertito che era quindi carità di patria mettere in atto ogni sforzo per rendere meno dannosa al nostro paese una riforma che è destinata a durare assai più che non duri un governo, anche fascista.

Orbene, noi socialisti unitari che dopo di lui parliamo, siamo chiamati a dare la prova di questa carità di patria. Noi dobbiamo dire come la vorremmo noi la riforma, e dobbiamo propugnarne – tanto più vivamente quanto più lo vediamo ostacolato – il miglioramento.

Come vorremmo noi la riforma? Non sono, no, le linee di un codice socialista che io voglio esporvi. I limiti del lecito e dell'illecito giuridico non possono codificarsi se non entro i confini del progresso obbiettivamente raggiunto dalla società in un determinato periodo.

Ogni riforma legislativa ferma un momento, già raggiunto nel cammino della civiltà, ed è condizione essenziale dei suoi ulteriori sviluppi verso una sempre maggiore perfettibilità delle norme di convivenza sociale, che la vita va via via foggiando, e preparando per le codificazioni avvenire.

Nella riforma che oggi si prepara, quindi, io invocherò soltanto disposizioni che, attingendo alle necessità reali della vita odierna, con senso di relatività, ma con ossequio ad un senso di superiore moralità che dovrebbe essere di tutti, non costringano an-

cora il debole a soggiacere alla prepotenza del più forte, non consentano l'inganno alla pubblica fede a vantaggio dello speculatore avveduto, non avviliscano il lavoro produttivo e non gli contendano il passo a favore dell'impresa di speculazione.

Voi intendete che io mi riferisco alle disposizioni della legge commerciale, giacchè mi propongo di parlare esclusivamente delle riforme proposte al nuovo codice di commercio.

E dico « nuovo codice », anzitutto perchè non è la riforma o il rimaneggiamento di qualche parte di esso che ci si propone, ma, secondo la formula del disegno di legge, il Governo vuol essere autorizzato ad emanare un nuovo e completo codice di commercio. In secondo luogo, perchè non condivido affatto l'opinione della Commissione, che cioè il codice attuale non abbia bisogno di una radicale riforma, ma debbano « solamente essere riordinate, modificate e completate alcune sue parti ».

Chi ha vissuto la vita a contatto di coloro che al codice di commercio hanno ricorso per invocare il riconoscimento di un diritto, o per far valere un preteso diritto, per compiere la sopraffazione, o per esercitare una difesa legittima; – chi ha seguito quoditianamente il formarsi del nuovo diritto, contro il codice, nelle formazioni giurisprudenziali; – chi ha sentito il dolore di assistere tante volte, troppe volte, al mutarsi anche di quella giurisprudenza che pareva più ferma e assodata, e senza la giustificazione di mutati bisogni o mutati sentimenti, in contrasto anzi col trasformarsi della stessa vita sociale; – chi ha dato opera a distruggere, con la probità delle clausole contrattuali, l'ingiustizia o l'insidia della legge ed a prevenirne i pericoli; – chi prova ogni giorno sulla vita dei propri difesi le conseguenze strazianti dell'empirismo di certe norme codificate; – no, non può esser favorevole ad una riforma sbocconcellata, che renderebbe ancor più frammentaria, slegata, incomprensibile, inapplicabile la legge.

L'onorevole Meda, nella sua relazione dice: « Infine, un Codice è un complesso unico; finchè quindi sussistono intatte alcune parti di esso, non si devono radicalmente mutare le altre; e finchè si crede che esso debba informarsi ad un dato sistema etico e ad una data tendenza sociale, non si devono conformare alcuni particolari istituti a sistemi ed a tendenze diverse ». Ma se queste parole hanno un senso, riferite alla proposta riforma del codice civile, dove la tradizione romanistica informa ancora tanti istituti (i quali però hanno anche, e fortunatamente, un loro correttivo nel codice di commercio), queste parole non hanno più significato se si vogliano applicare alla proposta riforma del codice di commercio.

Un codice è un tutto organico. Parafrasando le parole dell'onorevole Meda, appunto questo si può dire: che il mantenere una parte del codice, foggiata secondo un determinato sistema etico e giuridico, secondo una determinata tendenza sociale, mentre altre parti si mutano conformandone i nuovi istituti ad altro sistema, ad altra tendenza, significa peggiorare, frantumare la legge.

Ciò tanto più si dica per il nostro codice di commercio, il quale risente già troppo delle sue eterogenee origini. « Sistema di stile composito », lo chiama col suo linguaggio argutamente espressivo il Vivante; « una trattazione disgregata di istituti non vincolati da concetti generali, e nemmeno dalla uniformità di linguaggio ».

Basta, di un codice che colloca qua e là norme che si distinguono soltanto per il numero dell'articolo che le accoglie, perchè non sono applicazione di alcun principio!

È appunto la mancanza di principî che stimola l'empirismo, che permette di rivolgere, nell'applicazione, le norme a fine di male, che disorienta l'interprete e lo costringe a ricorrere troppo spesso alla interpretazione analogica od alla autorità della giurisprudenza, ahimè, troppo variabile.

Potrà dirsi che è questione piuttosto di sistematica che non di diritto sostanziale. No. Essa riflette l'una cosa e l'altra, e queste sono del resto inscindibili.

La questione non è bizantina, o signori. L'*animus* col quale il legislatore imprende la riforma di un codice è ciò che imprime ad essa i suoi pregi o i suoi difetti. E l'*animus* della Commissione parlamentare appare evidentemente tale, che rende inaccettabili talune delle sue conclusioni, e non delle meno importanti.

Dopo i punti interrogativi della relazione ministeriale, ho impreso con vivissimo interesse la lettura delle risoluzioni che la Commissione parlamentare aveva preso in ordine ai diversi problemi.

In mancanza di uno schema di progetto governativo, la Commissione, dimostrando così praticamente la necessità di avere innanzi un progetto concreto in ogni discussione di riforma dei codici, la Commissione ha dovuto discutere lo schema del progetto

preliminare proposto dalla Commissione ministeriale presieduta dal Vivante..

BELOTTI BORTOLO, *relatore*. Ha seguìto il codice!

DONATI. Questo fu l'errore: di aver voluto seguire il codice. Ma, pur seguendo il codice, ha discusso esclusivamente la riforma proposta nel progetto preliminare della Commissione ministeriale.

BELOTTI BORTOLO, *relatore*. Ne abbiamo tenuto conto.

DONATI. Orbene, la Commissione parlamentare adotta pregevoli parti di quel progetto preliminare, ed io stesso approvo molte delle soluzioni, che sulle orme del progetto preliminare la relazione della Commissione parlamentare propugna.

Lo svincolo del piccolo commerciante dalle impaccianti norme dettate per il commercio di maggiore importanza, da quelle relative alla qualifica di commerciante, a quelle inerenti all'obbligo della tenuta dei libri, alla disciplina fallimentare, ecc., è da approvarsi. E non perchè si tratti di una attività di limitatissima importanza, come dice, a mio avviso, erroneamente, la relazione, ma perchè l'attività dei rivenduglioli, dei girovaghi, di questa gente che più che condurre una azienda esercita un mestiere, ma che esercita tuttavia ancora una funzione di importanza nella vita economica, deve essere regolata da altre norme, magari di polizia, regolamenti annonari e simili.

Approvo anche, in linea di massima, le proposte che riguardano lo stato civile dei commercianti, il registro del commercio, per la tutela maggiore della buona fede pubblica.

Così dicasi delle proposte fatte in materia di obbligazioni e contratti. Qui è più evidente, a dire il vero, l'errore cui l'onorevole Belotti mi ha tratto ad accennare ora, di avere voluto la Commissione parlamentare seguire l'indice dell'attuale codice di commercio, anzichè il sistema organico, e più perfetto, del progetto preliminare formulato dalla Commissione ministeriale.

Tuttavia le nuove disposizioni invocate in materia di obbligazioni e contratti, sono l'applicazione di necessità ormai maturate attraverso l'esperienza e accettate quasi senza contrasto. Mi duole tuttavia non potere in questa breve ora soffermarmi su argomenti a me cari, in ispecie per lo stretto legame che essi hanno col diritto civile, e propugnare anche, come vorrei, l'unificazione della legislazione in materia di obbligazioni.

In materia fallimentare, pure, la relazione è pregevole, e specialmente nelle disposizioni che invoca per prevenire il fallimento. Io ritengo che il fallimento vada regolato *in primis* allo scopo di stabilire... i modi di evitarlo, sia per il commerciante meritevole di riguardo, sia per i creditori, ai quali, l'evitare il fallimento del proprio debitore insolvente per disgrazia, è sempre un vantaggio. Naturalmente, occorreranno garanzie precise, onde non premiare chi froda. Ma il collega Majolo ha ragione quando vuol premettere a tutta l'altra materia fallimentare le disposizioni relative al concordato preventivo, alla moratoria, al concordato stragiudiziale (ottimo il concetto ispiratore delle norme sul concordato stragiudiziale), facendo seguire, invece, le disposizioni che regolano gli effetti del fallimento.

Ma ecco che l'*animus* della Commissione parlamentare si rivela non perfettamente in armonia col grado raggiunto dalla coscienza giuridica odierna, nella materia più incandescente.

La crisi economica persistente, le conseguenze ancora palpitanti di recenti scandali nelle maggiori industrie e nelle banche, i *craks* bancari a ripetizione, grandi e piccoli; tutto ciò rende difficile legiferare su rapporti tanto vibranti della vita, e intorno ai quali si protendono interessi formidabili.

C'è ancora chi vuol salvarsi dalle conseguenze di un passato di disgrazie o di colpe, e si sente naufrago nel procelloso mare in cui vive la sua economia. C'è chi mal vede chiudersi le porte della speculazione avida, che ha sempre evaso e obblighi e divieti, e spia ancora, attraverso la riforma, i nuovi modi di evasione.

Dall'onesto fine di far risorgere, o liquidare senza scosse, aziende sane ed oneste, fino a quello funesto di voler salvare a tutti i costi i tarli roditori delle energie veramente produttrici, c'è tutta una gamma di interessi, di pregiudizi, di ineluttabilità, che attentano alla riforma che si vuol fare di un codice di commercio.

La Commissione parlamentare non ha, a mio modo di vedere, saputo superare tutte queste difficoltà, non ha saputo abbattere tutti gli ostacoli; ha avuto paura di essere troppo riformatrice.

Vedo, per esempio, nelle pagine dedicate alla «concorrenza sleale», che questa è volta troppo alla tutela di una *conditio possidentis* non sempre socialmente legittima, e invece troppo poco alla tutela della collettività alla quale talvolta si tolgono an-

che i pochi benefici che la libera concorrenza le consente ancora.

Vedo una grande indecisione alla tutela del risparmio, e non perchè non si senta il bisogno di eccitarlo, ma perchè non si è avuto la forza di contrastare alla megalomania della speculazione più aleatoria, che vuole attingere senza freno e senza pericolo, non tanto al capitale altrui, quanto alla sudata economia di lavoro, accantonata per rendere meno triste la vecchiaia, per rendere meno dolorosa la disgrazia imprevista.

Vedo anche, più che mai, la ripulsa e l'abbandono d'ogni più invocata ed urgente riforma in materia di società, in ispecie delle anonime.

Questi sono i maggiori difetti concettuali che rilevo nella relazione della Commissione parlamentare, e su questi tre punti cui ho accennato vorrei dire, se la cortesia dei colleghi me lo consente, qualche parola a delucidazione.

La concorrenza sleale. Quanto siamo lontani dalle invocazioni, pur non tanto lontane nel tempo, di Yves Guyot: « le grand ressort moral est la concurrence économique »! quanto lontani da quella dottrina per cui la concezione liberista pura ispira la pratica delle più alte virtù morali, e la concorrenza economica è l'agente più efficace per sviluppare l'altruismo!

Secondo l'odierno concetto del diritto, trasformatosi naturalmente sotto la pressione delle necessità della vita economica, pare invece che i limiti posti alla libertà individuale dalle esigenze della convivenza sociale si vadano vieppiù restringendo quando si applicano alle manifestazioni della libertà economica estrinsecantesi nella concorrenza.

Si codificano questi limiti proprio a scopo moralizzatore del commercio: forse inutilmente, secondo alcuno che ha definito « catechismo di moralità » le norme del progetto preliminare della Commissione ministeriale.

BELOTTI BORTOLO, *relatore*. Marghieri.

DONATI. Sì, Marghieri.

La Commissione parlamentare ritiene necessario, sono le sue parole, « fissare dei punti fermi i quali garentiscano le attività sane e taglino la via alla gara disonesta ».

Il Bolaffio, nella sua tanto pregevole relazione al progetto preliminare, dice che il progetto « intende esercitare una funzione preventiva con provvedimenti di igiene morale contro le influenze patologiche di ogni sleale concorrenza ».

Si tratta dunque, proprio a scopo moralizzatore, di fare una legge che fissi « i limiti della concorrenza ».

Ma qui c'è una notevole confusione di concetti, fors'anche per l'assenza di principî generali nel progetto preliminare.

Voi stessi – è vero, onorevole Belotti? – voi stessi che giustamente avete combattuto il criterio della elencazione dei casi di concorrenza sleale, non riuscite a fissare il giusto principio nella vostra relazione.

Si legga quanto scrive a mo' di conclusione il relatore onorevole Bartolomei: « L'illiceità » (non trovo opportuno ripudiare, come egli fa, il termine d'altronde tradizionale di concorrenza sleale, pur essendo questa anche illecita) « l'illiceità non può essere riposta che nella violazione dell'altrui diritto, cioè in un fatto ingiurioso; si consideri il diritto violato, secondo pensano alcuni, quello costituito dalla personalità intellettuale o risultante da facoltà personalissime, ovvero, secondo appare più proprio, ed è anche più generalmente accetto alla dottrina, quello di un diritto di proprietà su beni immateriali ».

No, no, non è più il tempo di fare ricorso alla ormai oltrepassata concezione del « diritto subbiettivo di proprietà della clientela », esasperazione della tutela del diritto di proprietà privata. Bisogna rovesciare il problema. La concorrenza è sleale ed illecita quando offende la collettività; è al danno del consumatore che si deve avere riguardo. Per le offese al diritto del concorrente basta l'articolo 1151 del codice civile, di cui, del resto, la giurisprudenza ha fatto sovente opportuna applicazione in casi di questa specie. La legge commerciale, che sente di dover infrangere l'idolo della libera concorrenza su cui si ergeva al suo sorgere tutta l'economia capitalistica, non lo fa in questo caso per ossequio al diritto di proprietà privata (basta il codice civile per questo), ma lo fa per tutelare la buona fede dei commerci, cioè per la tutela del diritto della collettività.

Se si partirà da questo concetto, che non esclude ma completa quello dell'articolo 1151 del codice civile, non si correrà pericolo di omissioni nell'enumerazione degli atti di concorrenza illecita. Se ne potrà omettere l'elenco, e si farà opera di proba legislazione.

Allora si potrà dare maggiore peso, nella formulazione delle nuove norme, anche a quella querela di parte per la persecuzione dei reati in materia di concorrenza sleale, querela di parte che non apparterrà più

soltanto al concorrente, ma anche al pubblico frodato, introducendo una specie di azione popolare, e diminuendo invece la gravezza delle pene, che per comune opinione sono tanto gravi nel progetto che finiranno col consentire l'evasione dei colpevoli perchè non saranno applicate.

Secondo punto: tutela del risparmio. L'argomento è grave ed ha commosso e continua a commuovere larghi strati di popolazione, a seguito delle recenti crisi bancarie, grandi e piccole, e in previsione deprecata di nuove crisi.

Se ne parla, nella relazione della Commissione, a proposito della regolazione legislativa dell'istituto del deposito bancario, di cui il deposito a risparmio è una sottospecie.

Dalla difficoltà di definire il deposito a risparmio la Commissione parte per rigettare una tutela speciale per esso. E dopo avere dichiarato che ci si deve persuadere « che purtroppo non è possibile apprestare garanzie di diritto privato » (è la vostra relazione, onorevole Belotti, che porta queste precise parole), si respinge ogni proposta: – l'obbligo alle banche di proporzionare il capitale ai depositi; – l'obbligo di costituire una speciale riserva a garanzia dei depositi; – l'obbligo di investire una parte dei depositi in titoli di debito pubblico destinati a garanzia dei depositanti. Si respinge infine il privilegio proposto dalla Commissione ministeriale a favore dei depositi rimborsabili a vista. In verità pare un'offesa al senso giuridico la creazione di questo diritto di privilegio generale a favore di una speciale categoria di creditori, che nel progetto non sono neppure bene identificati nella specie di depositanti a risparmio, giacchè non sono certo i depositi rimborsabili a vista quelli che possono come tali essere qualificati depositi a risparmio. Anzi, forse è il contrario.

Ma la Commissione parlamentare, dopo avere rigettate, una ad una, tutte queste proposte, avanza in loro vece rimedi morali e giuridici di carattere generale, come l'incitamento ai risparmiatori di scegliere certe specie di istituti di credito a preferenza di altri, il controllo governativo e degli istituti di emissione, nuove norme per la tutela delle società (ma di tutte le società, anche non di credito), le stesse norme che s'invocano a tutela dei soci, e di cui del resto parleremo tra poco.

Ma il problema, a mio modo di vedere, non è in tal guisa risolto. O per lo meno, le risoluzioni sono troppo incerte, come del del resto incerti nella relazione della Commissione parlamentare sono i principi a cui si ispirano le riforme indicate.

Il deposito a risparmio va tutelato come tale. Si tratta di una questione che interessa una massa di 28 miliardi 316 milioni quanti erano i depositi nelle banche al 30 giugno 1922. E di questi, cinque miliardi sono depositi ordinari, ma ben 22 miliardi 689 milioni sono depositi a risparmio, e 512 milioni sono depositi presso le casse rurali, che si possono pure considerare depositi a risparmio.

Ma ancora più interessante è questo: che dal 30 giugno 1921 al 30 giugno 1922 sono cresciuti i depositi presso le casse di risparmio ordinarie e postali, presso le banche popolari e le casse rurali, gli Istituti di emissione e i Monti di pietà, (perchè da 21 miliardi sono arrivati a 23 miliardi 671 milioni) e sono diminuiti i depositi presso le banche ordinarie, che da 5 miliardi 612 milioni sono scesi a 4 miliardi 645 milioni.

Il senso vigile dell'interesse individuale aiuta, dunque, ad orientare i grandi movimenti economici. Ma che cosa accadrebbe, io mi chiedo, se il movimento accennato si accentuasse? Quanti e quali adescamenti, in specie da parte delle banche meno degne e meno serie? In una materia che ha tante ripercussioni di indole economica, non bisogna lasciarsi trascinare da sentimenti momentanei.

Il legislatore codifica, non per l'attimo fuggente, non per il periodo di crisi; può la crisi suggerigli provvidenze nuove, ma il problema deve guardarsi con serena pacatezza.

Ecco il problema: può definirsi la specie « deposito a risparmio » entro il genere « deposito bancario »? Ha diritto il deposito a risparmio ad una speciale tutela? Quale deve essere questa tutela? Io, socialista, non esito a rispondere sì ai primi due quesiti.

Ho detto: nel deposito a risparmio io vedo la sudata economia di lavoro accantonata quale riserva per l'ora del bisogno imprevisto, per l'ora dell'impotenza.

Il legislatore che codifica non può, non deve preoccuparsi delle correnti del risparmio; deve codificare per la tutela del risparmio, qualunque via esso sia per prendere. Lo deve tutelare per la sua origine umile, lo deve tutelare per la sua funzione di riserva, di previdenza sociale.

Può identificarsi il deposito a risparmio? Io dico di sì. Non già che sia deposito a risparmio quello rimborsabile a vista. Se

si va in cerca di una definizione obbiettiva non la si troverà mai. Ma il deposito a risparmio si può identificarlo legislativamente. Per esempio, si può stabilire che tale sia quello cui corrisponde un più mite interesse. Ma sopratutto lo si può identificare anche imponendo per esso una speciale forma di contratto. La legislazione può intervenire sapientemente disponendo delle clausole che debbano accompagnare, e quindi identificare, il deposito a risparmio: la forma dei libretti, il termine del preavviso per la restituzione dei depositi, ecc.

Una volta identificato lo si può tutelare. Come si può tutelare? Si respingono tutte le proposte, che ho già accennato, di tutela perchè ciascuna considerata a sè non pare sufficiente. Ma perchè non si possono sommare le diverse statuizioni, a costituire un congegno di tutela, che sia alquanto più efficace?

Si accetti il voto di obbligare a meglio proporzionare il capitale ai depositi, di vincolare una quota parte di capitale, o di dare una speciale cauzione, di costringere a costituire speciali riserve, investire parte dei depositi in titoli, si consentano speciali norme in caso di fallimento che agevolino il rimborso dei depositi a risparmio. Un privilegio speciale – non più generale – potrebbe essere introdotto.

Le provvidenze di carattere generale che la Commissione parlamentare propone a tutela delle società come tali, possono esistere anche indipendentemente dalla regolazione speciale dei depositi a risparmio. Con esse non si tutelano specialmente questi depositi, ma in genere si persegue la probità dell'andamento delle società.

Si propone una speciale legislazione di controllo sulle banche. Qui entriamo nella tutela del credito in genere. Concordo colla Commissione nelle provvidenze che chiede, ma anche qui siamo sempre in tema di tutela del credito in generale, non degli speciali depositi a risparmio.

Finalmente, la Commissione parlamentare corre, coi voti, alle « garanzie morali ». È l'onorevole Belotti che nella relazione così conclude: « Una maggior coscienza dei doveri che si impongono agli amministratori del denaro dei depositanti, e un più rispettoso riguardo verso il patrimonio di tanti umili che affidano molte volte il piccolo peculio delle loro famiglie, saranno le garanzie morali sulle quali gioverà pure calcolare ».

Ma la maggiore coscienza e il rispettoso riguardo non si codificano, ne converrà con me, onorevole Belotti; come nella concorrenza economica non è a vedersi quella forza morale che vi scorgeva Guyot. Bisognerà pur convincersi di dover essere più pratici, meno filosofi o meno... poeti. Si tratta di frenare l'abuso che la speculazione fa del denaro altrui. Non del capitale altrui – l'ho già detto – della sudata economia di lavoro degli umili. Ebbene, difendiamola come è possibile, nel congegno delle nostre leggi. Io credo che per il momento avremo fatto qualche cosa.

Da ultimo: le società. Materia incandescente, nella quale si riflettono le ombre oscure di contrastanti interessi. Ma la codificazione in materia di società deve partire da un punto fisso che sia come il fulcro intorno al quale debbono convergere tutte le norme della loro regolamentazione giuridica: il punto cioè della funzione sociale che esse esercitano.

Tutte le società hanno diritto di esistere in funzione degli effetti economici più utili che si raggiungono con la comunione di persone e di mezzi.

Per imprese di portata vastissima, occorre la somma di molte energie. Ma esse traggono con sè un rischio maggiore, donde la valvola della diminuzione di responsabilità. Sorgono così le anonime.

D'altra parte, la vastità di funzione delle società anonime, ne riflette l'influenza in una infinità di altri rapporti della vita economica e sociale. Quanti nuovi istituti giuridici sono sorti per riflesso della esistenza delle società anonime, in funzione della loro esistenza! Io non mi dilungo su questo. Tutta l'economia generale, tutta la vita del credito, sono permeati dall'influenza delle anonime.

E qui sorgono i contrasti. La limitazione delle responsabilità ha permesso l'insinuarsi di interessi antagonistici col fine delle società e quindi le società sono diventate strumento di soddisfazione di interessi di speculazione. Non cito esempi; si è parlato anche troppo delle società a catena, della scalata alle banche. Vi è una quantità di altri esempi minori, e non meno importanti dei primi.

PERRONE. Questo è tutto progresso dovuto a quello straccio di codice che volete spiantare. Fermatevi un poco, non correte...

DONATI. Io voglio soltanto che il nuovo codice segua il progresso, ma il progresso sta nell'aiutare gli interessi collettivi, e nell'impedire la soddisfazione di interessi individuali che senza legittimo diritto ad essere

soddisfatti sono in contrasto con gli interessi collettivi.

Gli scandali delle banche che esercitano le industrie ed i commerci più aleatori col prestanome dei loro clienti, gli scandali delle società a catena, della scalata alle banche, i giuochi permessi col gonfiamento degli apporti, colla speculazione al rialzo e al ribasso sulle azioni delle società anonime, quelle azioni che svalutate dapprima artificiosamente, vengono buttate sul mercato e comprate a buon prezzo da chi sa quando si devono comprare, per essere poi rivendute ad usura poco dopo, quando la propaganda artificiosa che sappiamo come si fa ha saputo frodare i gonzi; queste e tante altre cose sono da regolare per tutelare la buona fede del pubblico.

PERRONE. Questa è la Borsa, queste sono operazioni di borsa, e sono le operazioni di borsa sui titoli che bisogna disciplinare.

DONATI. Non basta! Ma ciò che mi preme di porre in evidenza è il contrasto fra interessi di singoli e interessi della collettività. Questo esiste, e come!

Se ne rende conto la Commissione parlamentare? Indubbiamente, ma lo presenta sotto un aspetto tutto diverso dal reale.

Essa lo fa diventare il contrasto fra il pensiero dei « pratici » – così li chiama più e più volte l'onorevole Belotti – ed il pensiero dei « giuristi di vaglia », dei « più eminenti cultori del nostro diritto commerciale »! Il progetto preliminare della Commissione ministeriale, è, sì, definito « espressione di nobilissima fatica dottrinale », ma intanto è stroncato, ed è stroncato dalla voce dei... pratici.

Ma non è stroncato a caso, no. Le garanzie volute dal progetto preliminare per regolare, moralizzandolo, lo scandaloso sistema dei conferimenti in natura, sono per la relazione della Commissione « eccessive e pericolose ». Le limitazioni tentate per infrangere la frode insita nelle società a catena, costituiscono per la Commissione soltanto « un argomento grave che merita studio ancora ». Alla Commissione « fa impressione » – è la Commissione stessa che parla – « l'osservazione dei pratici » – i soliti pratici – « che cioè non si sa a quale efficacia concreta si ridurranno tali disposizioni » (quelle relative alle società a catena) « posto che è facile eludere i divieti con l'intervento di prestanomi che possono effettuare gli scambi di titoli »!

BELOTTI BORTOLO, *relatore*. Sono i pratici che correggono i professori: cosa vuol fare?

DONATI. Sono... gli indiscreti che non vogliono perdere le buone occasioni!

Ebbene, con la scusa che non siano sufficienti le provvidenze che si vogliono adottare, si escludono anche queste provvidenze

BELOTTI BORTOLO, *relatore*. Perchè non valgono nulla.

DONATI. Proviamole!... o escogitiamone di migliori. Ma non vi rinunciamo.

Riguardo alla responsabilità degli amministratori, è la stessa cosa. Responsabilità, sì, ma non troppo. Sia essa graduata, dice la relazione cautamente « come vuole » – sono anche queste sue parole – « come vuole non solo la logica del diritto, ma anche il precetto dell'equità »... « I troppi vincoli » – sono sempre vostre parole, onorevole Belotti – « potrebbero intralciare seriamente il funzionamento delle società ». Io non voglio troppi vincoli, no; non vorrei neppure eccessive penalità. Vorrei invece disposizioni che adeguassero la responsabilità alle funzioni, e la rendessero effettiva.

Neppure vuole la Commissione rinnovare sull'azione di responsabilità che, non si vuol riconoscere alle minoranze, anche quando non sono infime. « È più conveniente » – si dice – « tener fermo il sistema attuale ».

Così per le norme sulla formazione dei bilanci. Così per la tutela degli obbligazionisti, in merito alla quale non so perchè si contrasti la formazione della giuridica rappresentanza degli obbligazionisti, che potrebbe essere perfino utile agli stessi azionisti, meglio alla stessa società. Non una parola si dice, per esempio, per la tutela del fisco...

PERRONE. Quello si tutela da sè.

BELOTTI BORTOLO, *relatore*. Ci penserà lui.

DONATI. Non dovete dire queste parole, voi, che siete i patriotti della ricostruzione finanziaria italiana!

È giusto che si evada, per esempio, la tassa di successione a mezzo della costituzione di anonime?

Su tutto questo hanno ragione i pratici, come li chiama l'onorevole Belotti con grazioso eufemismo!

I pratici contro i teorici? ma il contrasto non sta, in questo dibattito, fra la pratica e la teoria; il contrasto sta fra gli interessi non legittimi di individui e gli interessi legittimissimi, perchè sono ragione di vita, della collettività.

Argomento sostanziale della relazione è che non si deve accogliere ciò che appare determinato dalla pressione della pubblica opinione, e che è inutile di mutare laddove è probabile che il mutamento non raggiun-

gerebbe alcun risultato pratico e sensibile. Orbene la Commissione non può non riconoscere il male, ma finisce per ostacolarne i rimedi. Questa è la realtà.

Io credo invece che si possa fare molto in questa materia, e che si debba forse andare anche più in là, in tanti punti, di quel che non si sia andati nel progetto preliminare della Commissione ministeriale.

Gli è che la ragion politica che deve muovere il legislatore, deve scomparire all'atto della formulazione della norma. In questo momento si deve ricercare il fondamento giuridico della norma; ci si deve chiedere se lo sviluppo pratico che gli istituti giuridici hanno avuto nel passato, con le loro deformazioni, coi danni che hanno potuto produrre, abbiano fatto progredire la coscienza giuridica della società in guisa che sulla base di questa nuova coscienza giuridica si possano costruire i rimedi. Ecco la questione.

Il progetto preliminare ha una frase che non è felice, frase che l'onorevole Meda critica e di cui ripudia il concetto: « È fatale che la via della regolamentazione pubblicista e vincolante di un istituto privato, una volta intrapresa abbia ad essere percorsa fino in fondo ». L'onorevole Meda ripudia questo concetto; ma l'onorevole Belotti invece vi si avvicina, quando più precisamente, a proposito però soltanto dei depositi a risparmio, dice di ritenere che « si debba ricorrere più che a provvidenze di diritto privato, a norme e prescrizioni di diritto pubblico ».

Ieri l'onorevole Marracino diceva che la proposta riforma del codice di commercio è anch'essa ispirata a concetti pubblicistici.

Ciò è vero fino a un certo punto, onorevole Marracino, perchè io credo che non vi sia ancora sufficientemente inspirata, tant'è che spesse volte vi ricorre per negarli piuttosto che per accoglierli.

Ma mi sono indugiato su questi richiami, perchè in tutte coteste espressioni fa capolino un concetto, che a me sembra si imponga come preminente. Esso deriva dal concetto stesso di persona giuridica. Lo Stato crea la persona giuridica (non faccio la questione se lo Stato riconosca la persona giuridica già esistente, o questa esista in quanto lo Stato la crei). In realtà la persona giuridica non esiste se non in quella forma e in quanto assuma quella forma che la legge stabilisce. È lo Stato, dunque, il quale crea la persona giuridica, e che deve di conseguenza disciplinarla e controllarla in ragione della funzione sociale che essa esercita.

Ebbene, la concezione pubblicista di molti rapporti i quali, per il modo come sono sorti, sono stati considerati fin qui come pertinenti esclusivamente al diritto privato, va sempre più introducendosi nella dottrina, la quale spia, molto di più di quello che non si creda, il formarsi della nuova coscienza giuridica collettiva sotto la pressione delle necessità economiche. Questa concezione troverà contrasto nei pratici, come li chiama l'onorevole Belotti, o, come dico io, negl'interessi di singoli, che sono antagonistici cogli interessi della collettività; ma trionferà per la necessità economica di vita della società stessa che si evolve.

Ecco perchè io penso, che per adeguare la nuova codificazione commerciale alle esigenze del tempo, occorre abbandonare i concetti restrittivi della Commissione parlamentare e allargare invece talora anche più quelli della Commissione ministeriale, tenendo sempre presente quel punto intorno al quale vanno sempre più gravitando le forze di propulsione e di progresso sociale, quelle forze che si staccano dal vecchio tronco del diritto privato, per aderire al nuovo virgulto, pieno di promesse, il diritto pubblico.

Io quindi non mi occuperò dei dettagli della riforma proposta.

Si parla, per esempio, delle azioni di lavoro. Io sono indifferente per questo problema. Non condivido l'opinione di coloro che nella creazione delle azioni di lavoro vedono e sperano un nuovo collaborazionismo in atto. Non ho neanche i timori di questo collaborazionismo. Io credo che la creazione delle azioni di lavoro non eliminerà, e neppure attenuerà, la lotta di classe. L'operaio sarà travolto nella pratica della lotta di classe, quando dovrà lottare per il salario, ci sia o non ci sia l'azione di lavoro.

Invece il progresso segna, io credo, il suo sicuro andamento verso una forma che è ormai sperimentata e si è utilmente affermata, quella della società cooperativa.

Io ritengo che si sia malamente posto il problema, quando si è contrapposta la società a capitale variabile alla società cooperativa. Luigi Luzzatti sostiene la società cooperativa con tutta la sua anima, con il suo amore paterno così per le disposizioni attuali del codice di commercio, come per le banche popolari cooperative. Egli ha ragione. E lodo la Commissione di averlo seguìto per

questa via. Ma io non vedo perchè il codice non possa includere anche il tipo di società a capitale variabile.

Anzi il far coesistere nel codice il tipo di società a capitale variabile, col tipo di società cooperativa, sarà il mezzo per discriminare la vera cooperazione da quella che cooperazione non è. La distinzione sta tutta in questo: che nella cooperazione è escluso il carattere speculativo.

La questione si è fatta più viva, perchè le cooperative hanno assunto talvolta imprese per le quali hanno dovuto operare a guisa di grandi società anonime, di grandi entità giuridiche a tipo speculativo. Le cooperative di produzione, e talvolta anche le cooperative di credito, si son trovate a dover agire, nel tessuto economico sociale, così come agiscono le grandi aziende industriali o le grandi banche.

Ebbene queste società cooperative potrebbero forse più propriamente agire come società a capitale variabile, la quale, pur non essendo vera cooperativa, può essere regolata in guisa da tener conto del numero grandissimo di soci e della loro variabilità, per cui hanno bisogno di speciali disposizioni.

Ma non per questo si deve togliere dal codice la sezione relativa alle società cooperative, le quali hanno vissuto bene e hanno ragione di vivere ancora secondo le norme che ne hanno rispettato la speciale natura di società nelle quali esula il concetto di speculazione.

Non potete dimenticare tutte le cooperative di consumo, che non hanno bisogno di grandi capitali, ma operano soltanto per eliminare l'intermediario e la speculazione. Non le cooperative di lavoro, non le cooperative esercitanti il credito a fini non speculativi.

Si dice che è opportuno (lo si dice anche, se non erro, nella relazione della Commissione parlamentare), lasciare che leggi speciali regolino questa specie di società.

Ed io riconosco che sono opportune norme speciali e particolari, che non troverebbero buona collocazione nel codice.

Ma ciò non toglie che non abbiano le norme fondamentali ad essere incluse nel codice, così come per il contratto di lavoro che erroneamente non si vuole in questa occasione regolare ex-novo, col pretesto che sia più opportuno che venga regolato da leggi speciali.

Si può ammettere che il contratto di lavoro, come la società cooperativa, abbiano bisogno di una regolazione più minuta, che potrà essere affidata a leggi particolari, ma queste devono trovare nel codice i principî generali informatori dell'istituto giuridico.

Si lasci, dunque, nel codice di commercio il tipo di società cooperativa, che può coesistere col tipo di società a capitale variabile.

Onorevoli colleghi, il mio discorso non ha voluto, perchè non lo consentiva nè l'ora nè il tempo, entrare nella discussione di ogni istituto da riformare nel codice di commercio. Esso ha voluto, invece, sui documenti delle proposte riforme, cogliere i capisaldi del divenire legislativo, quali deve prospettarseli chi si accinge a codificare.

Sono partito dalle norme che impongono limiti alla concorrenza economica, e sono arrivato a quelliIstituto che la concorrenza elimina per definizione: la società cooperativa.

Ho cercato di indagare per quale via, faticosa, si muove il progresso del diritto, e poichè esso si adegua alle conquiste della civiltà, mi è stato facile scoprirne, pur nell'ora tempestosa della crisi, il divenire pubblicistico. Dalla speculazione alla cooperazione. La concorrenza va eliminandosi attraverso la cooperazione, e cedendo alle superiori necessità della vita collettiva organizzata. Questa è la vita nostra, signori, questa è la tappa che la storia segna nell'attimo in cui viviamo.

Il codice che segnerà fedelmente questa conquista della civiltà e sarà garanzia delle conquiste future, potrà vivere glorioso e glorificato la sua vita.

Io non so se ciò avverrà in quest'ora torbida della storia nostra, ma sento e credo che ineluttabilmente ciò dovrà avvenire sotto la pressione incoercibile del divenire sociale. (*Approvazioni ed applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini Pietro.

MANCINI PIETRO. Onorevoli colleghi, in questo ritaglio di tempo che la cortesia presidenziale mi ha concesso, io non vi farò una serenata sulla libertà, e nè tampoco mi interesserò di questioni tecniche, perchè non vorrei disturbare nè l'ombra di Papiniano, nè quella di Ulpiano.

Mi limiterò a dirvi il pensiero politico del gruppo socialista al quale ho l'onore di appartenere, e dirvi ancora le mie impressioni su questo progetto di legge per la pubblicazione dei Codici, che ha avuto

il merito di far disertare la Camera e di far dire agli amici giornalisti, affaccendati nei giochi di alchimia elettorale, i soli che interessano l'Italia, che ha servito semplicemente per dare il modo ai molti giuristi della Camera, ed ai pochissimi avvocati, modesti come me, di poter piazzare un discorso o meglio di poter fare un monologo.

Ma, scherzi a parte, onorevoli colleghi, io penso che questo disegno di legge si è annunziato male, per due ragioni essenzialissime:

Primo per il contrasto stridentissimo, direi quasi iperbolico, tra quello che è il titolo, riforma e pubblicazione dei Codici, e quella che è poi la realtà, che si riduce a dei pavidi e trepidi ritocchi, come se una pennellata qualsiasi su un vecchio edificio potesse modernizzare l'edificio medesimo, poichè i Codici non sono altro che un organismo complesso.

Ed ancora per un'altra ragione, perchè sono profondamente convinto che la coscienza giuridica del Paese, non solo non è matura per compiere, ma nemmeno per iniziare, la riforma e la pubblicazione di leggi di questo genere.

Lasciate che io ricordi la parola eloquente e magnifica di Genunzio Bentini, il quale nella seduta di sabato lanciava il suo inno alla giustizia ideale, augurandosi che le giurie d'Italia ritornino alla serenità ed alla calma, e cantava malinconico una strofa appassionata sulla tomba dello innocente ignoto..... e si doleva che i processi politici giravano per la città d'Italia alla ricerca di un luogo opportuno per la condanna...; e ricordi d'altra parte le parole dell'onorerevole presidente del Consiglio, il quale affermava in un consesso di gentilezza a Padova che bisogna « picchiare sul mucchio dei nemici del fascismo », esaltando così il culto del muscolo contro quello del cervello, forse per dare una meritatissima risposta alla concezione dello Stato quale « realtà etica » di Sua Eccellenza Gentile, – ragione per la quale il filosofo insigne ha indossato la camicia nera.

Lasciate che rammenti ancora che l'onorevole presidente del Consiglio in una sede austera di studi gridava: Guai ai vinti! come se in Italia « fra quei che un muro ed una fossa serra » vi possano essere vincitori e vinti.....

Per questo io affermo che la nostra coscienza è così turbata, il nostro travaglio così profondo, il nostro spirito così sconvolto, che parlare di leggi rappresenta una beffa ed una ironia atroci.

Io penso, egregi colleghi, che, come si è fatto per l'amnistia, si sarebbe potuto fare, per essere più onesti e più sinceri, una legge per i vinti ed un'altra per i vincitori: una per i liberi ed un'altra per gli schiavi. Per i liberi il diritto di vivere al di là del bene e del male, per gli schiavi quello di potere appena... mormorare per non correre il rischio di essere chiamati scimmie urlatrici.

Non si accorge, onorevole ministro di giustizia, che la sua funzione di giustizia è completamente finita? Non si accorge ella, che mi dicono uomo di coltura e burbero benefico, del contrasto fra quello che avviene in questa Camera e quello che avviene fuori di qui? Non si accorge ella che vi è una contradizione stridente fra quella che è la sua concezione sulla rivoluzione fascista e questo pitoccamento democratico liberalistico di una richiesta di poteri alla Camera per la riforma dei Codici?

Non si accorge che la rivoluzione fascista, alla quale elevava un inno l'ex-compagno onorevole Terzaghi l'altro ieri, non consente questa licenza? Avete fatto la rivoluzione, fatevi i Codici, fatevi le leggi come volete. Lenin, al quale l'onorevole Mussolini ama di contrapporsi, non chiede il permesso ai menscevichi per fare le sue maravigliose leggi.

I metodi liberali li avete disprezzati, non sono quelli del vostro Governo, non sono nella psicologia del vostro duce, il quale scrisse che « fascismo e comunismo sono al di là del liberalismo ».

Ma vi è anche un'altra contraddizione.

Il Parlamento è svalutato, vilipeso continuamente e dovunque. Pare di moda questa gesta, che fra parentesi, dal mio punto di vista politico, non mi dispiace affatto.

L'onorevole presidente del Consiglio, per esempio, oggi è nell'altro ramo del Parlamento – che in un vostro vecchio programma dovea essere abolito – a pronunziarvi un suo discorso politico, e tutti sono emigrati al Senato per sentirvi quella parola che egli non ha voluto far sentire in questa Camera, che da bivacco ha trasformato in un... giardino zoologico, ed allora perchè a questa Camera si devono chiedere i pieni poteri per la valutazione di quello che rappresenta l'essenza della vita civile, cioè i Codici?

Ma il fatto che più mi meraviglia è un altro: Io vedo attorno al banco della Commissione schierati tutti i vinti. E m

sorprende come i gruppi dei vinti abbiano potuto permettere questa collaborazione preziosa con i vincitori, i quali avrebbero in questa occasione potuto darci un saggio della loro competenza... Tutto ciò mi fa ricordare i tempi di Roma, in cui gli schiavi erano sfruttati e bastonati...

Alla tragedia si aggiunge la farsa, onorevoli colleghi! (*Commenti*).

Una voce. C'è l'onorevole Lucci!

MANCINI PIETRO. Ma il diritto, onorevoli colleghi, io ho sempre pensato e penso che non è qualche cosa che possa vivere fuori di noi, che non è una pianta che possa vegetare fuori del suolo, senza al terreno chiedere l'*humus*, i succhi vitali, da cui deve essere alimentata. Bisogna ricostruire il processo intimo con cui si forma e cogliere le forze generatrici che lo producono.

Un grande dimenticato, Giambattista Vico, ci insegna in *Scienza Nuova* che «le istituzioni umane si riferiscono non alle sapienza riposta di pretesi istitutori del genere umano, sibbene alla sapienza volgare, all'opera collettiva degli uomini». E la psicologia sociale ha pienamente confermato la intuizione del pensatore.

Il diritto non è dovuto all'opera sapiente del legislatore. Esso, come il costume, come la lingua, è un prodotto di un intimo lavorìo della coscienza sociale, è un prodotto psichico-collettivo, è per dirla con Wundt, uno dei prodotti spirituali della comunità!...

I progressi verificatesi nella evoluzione giuridica e politica mentre assegnano la sua vera portata all'influenza degli interessi di classe contengono un insegnamento prezioso.

La induzione storica dà come un risultato sicuro questo: che non vi è mai stato un vero e reale progresso pel diritto, come in tutte le istituzioni sociali, il quale non sia stata preceduto e accompagnato da uno sviluppo progressivo, da un raffinimento nei sentimenti, e sopra tutto nei sentimenti della solidarietà sociale e della giustizia.

È necessario, onorevoli colleghi, che vengano valorizzati i sentimenti morali, senza dei quali non vi può essere serena e perfetta coscienza giuridica.

Ora quello che avviene in Italia rappresenta una specie di studiato oblio della coscienza morale. Che andiamo noi a studiare, per esempio, l'istituto dell'assente per modificarlo e correggerlo, o ripresentarlo con veste moderna e nuova, quando si è creato l'istituto dell'assente coatto, l'esiliato, il bandito dalla propria casa, dai propri affetti, dalla propria città?

Che andiamo noi parlando della ricerca della paternità, che è spiritualità per eccellenza, che vale rimettere in valore la *Rivolta Ideale* di Alfredo Oriani, con prefazione dettata dall'onorevole presidente del Consiglio, la cui sola parte bella è quella dedicata alla paternità, quando i migliori professori universitari sono costretti a non salire la cattedra, perchè sono insultati dai loro discepoli? E che tentiamo noi di esaltare, come ha fatto nel suo discorso di oggi l'onorevole Martire, l'istituto dei rapporti famigliari, quando vediamo che sono spezzati i rapporti sociali, quando la vita è divenuta un arrembaggio, un indebito arricchimento, quando, il commercio è diventato speculazione, quando sono invertite le categorie dei valori, quando, per dirla con espressione cara al presidente del Consiglio, si vogliono far squillare le grandi campane della storia per salutare l'individualismo più cieco e più volgare e le imprese più violente? quando non impera più la forza del diritto ma il diritto della forza?

Noi non siamo dei democratici per negare il diritto della forza. Noi pensiamo, per esempio, che la classe che possiede la maggior forza vincendo nella rivoluzione o nella reazione fa trionfare ed impone la sua visuale e questa diventa diritto.

Ma pensiamo però che questo sentimento della forza dovrà essere contemperato mediante la lotta di classe, che non è un episodio passeggero, ma un fatto storico permanente che dovrà abolire le classi, daaltri due sentimenti, insopprimibili, meravigliosi perchè elaborati da due civiltà: il sentimento della perfezione ed il sentimento della giustizia!

Ma, pur tenendo gli occhi fissi all'ideale e guardando la terra, penso che qualche cosa avreste potuto fare. Vi siete occupati nelle vostre magnifiche relazioni di tante cose, avete esumato vecchie e ritrite questioni e non vi siete ricordati di quello che risalta agli occhi di tutti ogni giorno, ogni ora, sempre: *i diritti del lavoro.*

Se c'è una Nazione che dovrebbe esaltare il lavoro, questa è l'Italia. Se c'è qualche cosa, onorevoli colleghi, che meriti nel mondo di avere un posto di privilegio, un posto di speciale favore nella gerarchia dei valori, è il lavoro! Parlo delle due specie di lavoro: quello manuale e quello cerebrale.

L'Italia, mettendo da parte quella che è la grande civiltà romana, la quale è universale, non ha un Napoleone che ha insanguinato il mondo, non ha le discettazioni teo-

logiche che alimentarono la guerra di riforma in Germania; non abbiamo gli Stinnes, non abbiamo il Re dell'acciaio, non abbiamo il Re del ferro e simili moderne maestà !...; ma abbiamo avuto un tempo le repubbliche marinare, che portarono la civiltà nel Levante; abbiamo avuto i mercanti fiorentini i quali crearono i mercati mondiali; abbiamo oggi le nostre anime canore, gli ingegni acuti, sottili, che rubano alla natura i più terribili e i più grandi segreti; ed abbiamo numerose braccia, aduste di lavoro, che creano nel mondo quello che di più grande e di più bello ci sia, e che trasformano le terre incolte dell'America del Sud e dell'America del Nord in ubertosi giardini, in prati ed in terre fiorenti! (*Bene!*)

Ebbene come è stato tutelato questo patrimonio meraviglioso rappresentanto dal nostro lavoro? come ve ne siete ricordati? che cosa avete fatto per questo patrimonio? non ha forse diritti?

Vi siete eletti a custodi vigili e rigidi del diritto di proprietà, il quale diritto, onorevole Marracino, non ha subito nessuna limitazione con la legge di espropriazione per pubblica utilità, perchè tutto ciò che è stato concesso all'espropriato dalla legge medesima lo ha posto in una condizione di privilegi o nei confronti della pubblica utilità!

Avete montato la guardia nel modo più inflessibile dinanzi a questo pericoloso istituto senza nè meno osservare quello che avviene dinanzi ai vostri occhi. Vi ha detto ieri l'onorevole Belloni della mozione Snoweden nel Parlamento inglese, vi ricordo oggi io che financo le classi agrarie della Baviera hanno affermato che la proprietà è una esigenza sociale. Avete dimenticato ad arte che la storia ci dimostra come ogni attentato al diritto di proprietà, non è che una spinta di progresso e di civiltà. Anzi ogni trasformazione del diritto di proprietà rappresenta un'epoca storica.

In questa travagliata Italia avete voluto anche rispettare quel diritto successorio, che, onorevole Marracino, non è poi tanto complesso se non si vuole connettere con le questioni sulla quota di diritto e la quota di fatto, sul condominio famigliare, sulla successione testata ed ab intestato e si vuole solamente e semplicemente limitare alla riforma dei gradi successibili, fra padre e figlio, fra zio e nipote.

Noi viviamo non più nelle condizioni di 100 anni addietro, quando un uomo prima di partire per esempio dalla Calabria per portarsi a Napoli, doveva impiegarvi un mese e mezzo ed altrettanto per ritornarvi e si viveva stretti nella propria cerchia parentale. Ma viviamo in tempi in cui l'ultimo bifolco ha varcato parecchie volte l'Oceano e quindi i rapporti di parentela si disperdono facilmente. Corrucciati e preoccupati avete difeso questi istituti che son destinati a crollare qualunque sia la difesa, ed avete dimenticato il solo patrimonio meraviglioso che l'Italia possiede, cioè la forza del suo lavoro. Cecità di classe.

E pure c'è un fatto che avrebbe dovuto colpire il vostro pensiero, che avrebbe dovuto richiamare i vostri sguardi. Esso si svolge sotto i nostri occhi. È il lavoro associato, favorito dalle scoperte scientifiche e dalle loro applicazioni pratiche!

L'operaio che una volta esercitava il proprio lavoro nella propria casa, viene oggi chiamato ad entrare negli opifici dove i diversi momenti di un medesimo lavoro, prima compiuto separatamente, si raccolgono ed integrano in una sola opera colossale, con risparmio di tempo, con aumento di produzione e con perfezione di prodotto.

Questo agglomeramento di operai, per cui tante energie e attitudini, prima disperse e incoscie le une alle altre, si accostano, si conoscono, si completano, formano un tutto unico organico, acquistano coscienza della intima solidarietà che tutte deve unirle. Queste radunate magnifiche, meravigliose, di operai come voi le avete garentite? In qual modo vi siete preoccupati di esse? È forse ancora un sogno di filosofi e di poeti il diritto al lavoro? Non sentiamo che qualche cosa di nuovo e di insopprimibile si svolge nella coscienza morale e, quindi, si riflette abbagliante sulla coscienza giuridica?

Ma, quando in Italia è così ostinata la svalutazione morale del lavoro, quando un filosofo come Giuseppe Renzi nel suo ultimo volume l'*Irrazionale*, il *Lavoro* e *l'Amore* scrive che il lavoro è qualche cosa di odioso e di immorale, per cui... voglio leggervi le sue precise parole: « Sono moralmente giustificati gli individui e le classi quando si liberino del lavoro, scaricandolo sugli altri individui o classi, perchè solo così l'individuo o la classe assicura la possibilità di una vita spirituale ed umana », quando questo filosofo, insegnante a Genova, un dì forse socialista, ha la... genialità di paragonare il lavoro al gioco, anche la ricerca scientifica sperimentale diventa un giuoco (Galileo e Marconi son diventati due

gran giocatori) allora comprendo facilmente e giustifico come da questo catalogo stremenzito di valori morali, che noi chiamiamo volgarmente Codice, debba essere escluso il lavoro.

Il lavoro, la società borghese lo considera come una merce qualsiasi, che si scambia, che è soggetta alla legge della richiesta e dell'offerta. La nostra morale invece che lo considererà come il più alto dei valori sociali, saprà codificare i diritti del lavoratore, che diventeranno i soli grandi diritti civili. Produttore prima, cittadino poi. Giano della Bella e Lenin son qui a ruinirsi nel tempo per creare questo nuovo principio morale che dovrà imperare nel mondo.

Ma oggi, egregi colleghi, vi è il palpito di qualche altra cosa più vicina, più reale. Oggi noi ci accorgiamo che esiste, si svolge, si elabora, un nuovo diritto negli urti, negli accordi, nei concordati, nei patti, nei regolamenti, nei lodi, negli arbitrati che terminano i conflitti fra sindacati operai e sindacati industriali.

Il momento, in cui viviamo, ha una caratteristica e questa caratteristica è data dalla importanza che è andata assumendo la collettività, in confronto dell'individuo. Mentre tutto è messo in dubbio, mentre i cosidetti principî immortali hanno fatto o stiano per fare bancarotta, la potenza delle masse è la sola che nulla minaccia ed il cui prestigio ingrandisce ogni giorno.

Anche voi, colleghi dell'altra parte, avete sentito l'influenza grande e pericolosa delle masse e avete inventato il sindacalismo fascista. Ho letto sui giornali che le terre novaresi sono state invase dai vostri Sindacati, per costringere i datori di lavoro, che sono gli agrari, ad accettare i vostri patti.

Una volta la coscienza di un popolo si poteva impersonare in un uomo, che ne era il segno dinanzi alla storia. Si dice: l'età di Pericle, l'età di Cicerone, l'età di Cesare. La frase di Luigi XIV, ben nota a tutti «lo Stato sono io», se è una frase odiosa e pericolosa oggi, in quei tempi era psicologicamente e socialmente esatta.

Oggi chi sostiene che un popolo è rappresentato da un uomo solo, il quale ne riassuma e ne esprima tutti i desideri, tutte le tendenze, tutte le idee, si sbaglia. Nessuno può dire: «il padrone sono me». L'individualismo è in crisi. È in crisi nell'economia, nella morale e nel diritto. L'individuo è una quantità trascurabile, una potenza immensa e terribile quando è unito ai suoi simili. L'avvenire è della massa, delle collettività produttrici che reclamano in nome del lavoro la propria dittatura.

Ora, onorevoli colleghi, il quesito che noi ci dobbiamo proporre è il seguente: Questo nuovo Briareo merita di ricevere nelle sue mille braccia il bastone del comando, che dovrà cadere dalle mani di tutti i despoti?

Una volta si era sovrani per nascita o per forza di armi, oggi lo si è per il numero e per forza di volontà.

L'aritmetica e la volontà hanno detronizzato l'eredità e tutti gl'imperialismi personali di qualsiasi genere e di qualsiasi apecie.

Ma io, esaltando il numero, non voglio esaltare una forza cieca, numerica, che soverchia brutalmente altra forza. Non esalto l'orda. Ma io alludo alla coscienza nuova che si sviluppa nella massa, coscienza di verità e di diritto.

Oggi non abbiamo più degli automi che lavorano e soffrono e sono temibili per il numero. Abbiamo organismi che sanno il prezzo del loro lavoro e si sono formati una anima magnifica che sa fronteggiare l'anima borghese a cui chiede economicamente quello che in altri tempi la classe borghese chiedeva politicamente ad altre classi sociali.

Due artisti, i fratelli Goncourt, scrivevano un paradosso letterario che racchiude una grande verità. Ogni quattro o cinquecento anni, essi dicevano, la barbarie è necessaria per vivificare il mondo. Una volta, in Europa, quando una vecchia popolazione di una amabile contrada era diventata anemica, le cadevano addosso dal nord i colossi di sei piedi che rifacevano la razza. Ora che l'Europa non ha più selvaggi, sono gli operai che faranno quel lavoro, e ciò si chiamerà rivoluzione sociale.

Non ho citato questo brano, onorevoli colleghi, per il suo contenuto politico, no; ma per il suo contenuto psicologico e morale.

Io penso che una grande rivoluzione morale che preparerà la nuova coscienza giuridica si dovrà compiere per la elevazione del popolo, per lo svolgersi e fiorire di un'anima collettiva, cui si era negata finora la luce e la vita. Il ritorno all'antico non è possibile.

Non ci si può più polarizzare nell'idea e nell'illusione che tutto quanto vi è di buono, di grande e di bello nel mondo possa essere opera di un cervello mostruoso. Il dispotismo anche delle supreme facoltà intellettive, quando realmente queste esistono, non può essere di moda. L'anima collettiva tende a

ribellarsi contro questa teorica superba e ci insegna più che l'ammirazione per qualche cervello superiore, l'amore vivo e fraterno per la folla degli umili. Ma l'anima collettiva ci rivela altresì che se i progressi intellettuali sono dovuti all'opera di qualche genio, i progressi morali che creano la coscienza giuridica son dovuti all'opera oscura e paziente della collettività, cui non sorride speranza di gloria, ma verso cui deve scendere più giusta e più grande la nostra riconoscenza.

Le gerarchie del lavoro, della bontà, della bellezza e della forza, onorevole presidente del Consiglio, si elevano da queste folle, non si ricercano fuori di esse. Si elevano da questi lavoratori i cui diritti nessun codice ancora legittima, non dai privilegiati per censo e per casta, armati di leggi. Suprema opera di giustizia codesta, perchè riconduce alla vera causa ciò che noi credevamo opera di pochi: suprema opera di modestia poichè piega i nostri orgogli individuali dinanzi all'azione operosa della collettività, e come una religione nuova e più umana ci umilia tutti dinanzi alla misteriosa divinità dell'anima collettiva.

Ma io sospetto che tutto questo potrebbe essere considerato come sentimento, ragion teorica; e che il diritto, che rappresenta la realtà, ha bisogno di ragione pratica. In qual modo, egregi colleghi, il diritto privato difende oggi i progressi della solidarietà sociale? i diritti delle collettività professionali? Il diritto, secondo voi, non aspetta che una classe abbia trionfato per assicurarle un durevole presidio.

Esso l'accompagna nella sua salita ed accoglie nel suo ordinamento le norme che ne segnano le prime, incerte, parziali vittorie, esplicantesi con la forza logica ch'è inerente ad ogni sistema giuridico.

Nella presente fase sociale il contratto agisce come vecchia spola arruginita per virtù di iniziative personali e per... liberi accordi.

La parola imperativa della legge dovrebbe limitare più sensibilmente la libertà del contratto, per impedire abusi che il contraente più forte esercita spesso sul contraente più debole.

La concentrazione dei capitali, la costituzione delle grandi imprese industriali, le loro coalizioni ora tacite, ora palesi, per premere sulla folla inorganica dei clienti sono tali che l'individuo isolato è costretto a contare sulla discrezione dell'impresa con cui contratta più che sulla vana difesa della sua libertà. Le legislazioni straniere hanno già risoluto questo punto con il contratto tipo. In Italia ancora non si è fatto nulla. Il contratto non ha modificato nemmeno oggi il suo vecchio tipo tramandato dal diritto romano.

Quando la pubblica amministrazione (Stato, provincia, comune) concede l'esercizio di un pubblico servizio ad un'impresa, esso ne subordina la concessione ad un complesso di norme che dovranno formare il contenuto inflessibile dei singoli contratti col pubblico. La grande omogeneità della vità moderna fa sì che quel contratto generale possa scendere anche a minuti particolari senza impacciarla; che tutti possano regolare i bisogni della vita regolandosi sullo stampo che quel contratto generale fornisce.

Anche nella concessione degli appalti la pubblica amministrazione potrebbe compiere efficacemente questa funzione di tutela a beneficio dei deboli fissando agli appaltatori le condizioni del lavoro secondo le esperienze che i Sindacati operai potrebbero fornire.

In questi casi il rapporto giuridico che lega il cittadino all'impresa è pur sempre un contratto. Ma è un contratto in cui l'impresa non può sopraffare il cittadino con clausole più aspre di quelle fissate nel contratto generale. Nè vi faccia meraviglia la proposta.

L'omogeneità è presentemente così penetrata nella vita sociale che il maggior numero delle grandi imprese può preparare al pubblico dei contratti a modello fisso e stampato senza che questo si dolga delle loro uniformità. Ma poichè le imprese non son vincolate da freni di una pubblica concessione adottano quelle clausole che giovano meglio ai loro interessi.

Un'altra via per cui sareste potuti scendere dalle vostre elucubrazioni alla difesa degli umili è il riconoscimento dei gruppi professionali e di mestiere come personalità giuridiche.

In ogni momento storico dovunque si è manifestato il bisogno collettivo di vantaggio sociale, il diritto lo ha rivestito di personalità giuridica, financo quando l'Italia consolava il suo servaggio coll'eleganza dell'arte coprì il Paese di un'organizzazione accademica. Ora i padroni, gl'imprenditori hanno le Borse, le Camere di commercio, le Esposizioni, i Sindacati, le Fiere Campionarie. Alla classe operaia anche se il fascismo fa del sindacalismo si nega il presidio di questa organizzazione giuridica non solo, ma si nega anche il diritto di organizzarsi liberamente.

L'operaio che contratta con una grande impresa non è libero che a parole. Mentre un venditore può tenere alti i prezzi della sua mercanzia con l'aiuto del credito, l'operaio che vende il suo lavoro non può tardare un'ora sola a metterlo in opera, senza perderlo irreparabilmente. Contro il pericolo di questo isolamento l'operaio ho trovato un rimedio nei Sindacati e nelle leghe che trasformano il gretto egoismo in una nobile solidarietà di classe.

Ora mentre altre Nazioni si avviano al riconoscimento legale dei Sindacati in Italia si è creato il sindacalismo fascista che spezza la vita del Sindacato e si bruciano financo quelle Camere del lavoro, di cui fino dal 1902 l'onorevole Pietro Chiesa e Gnocchi Viani speravano il riconoscimento legale.

Io non sono per questo riconoscimento legale. I Sindacati sapranno trovare attraverso le aspre vigile e la più dura ginnastica la loro via per affermarsi e vincere. Ma ho voluto notare quanto sopra solo per dimostrarvi che il grande, decantato, sviscerato amore per le classi operaie, che spesso sorprendiamo sulle labbra dell'onorevole presidente del Consiglio, si infrange contro la sterilità dei vostri atti, per cui anche quando vi interessate delle classi operaie concedete doni insidiosi come quelle tali otto ore di lavoro, che non rappresentano altro che un falso abbaglio per le classi lavoratrici.

Ma oggi voi fate un'altra ben pericolosa opera. Oggi voi fate vostra la sciocca psicologia del nobile moderno, il quale s'illude che basti il suo blasone per renderlo rispettato e temuto e si adagia nella contemplazione dei meriti dei suoi avi senza sentire il bisogno ed il dovere di rendersi degno di loro. Col manganello non ci si può rendere degni di Roma. Ci è bisogno del libro.

L'antica Roma della patria potestas che arrivava fino al *jus vitae ac necis*, non può essere la Roma di oggi che toglie la *patria potestas* al padre indegno.

Il giovinetto che si aggirava fra le colonne del Foro Romano non può avere l'anima del giovinetto che si aggira fra i portici dell'Università di Padova.

La psiche si trasforma come si trasforma tutto quello che è prodotto naturale della civiltà e del progresso. È un'anima diversa quella di Roma che non può farsi rivivere che nella retorica delle parole e nella teatralità del saluto. I Codici, le leggi, sono la espressione più vera della vita di un popolo. Il *corpus juris civilis* e lì che vi parla della gloria di Roma, questa riforma dei Codici è qui che vi parla del viceversa dei romani moderni. Il caso alcune volte dà lezioni più amare di quelle che non sappia dare l'imbelle azione degli uomini e la loro ciarla inutile e falsa. Accogliamo tutti la lezione che viene dalle cose, dal caso, dai fatti, e pensiamo a non trasformare questa nostra Italia nella miseria che accascia, nella miseria che odia. L'odio è una forza: la più terribile, la più invincibile, la più infrenabile delle forze.

Signori, via con le minaccie, volgiamo gli occhi alle albe di tutte le libertà non ai tramonti delle libertà ed ognuno per la propria via e per il proprio destino sappia degnamente e nobilmente affermare le sue idealità.

L'ineluttabile è solo nel gioco dei partiti e nell'avvenire.

Pensiamo intanto che la storia non si incomoda con gesti e con frasi e con ritocchi di Codici, la storia ha bisogno di fatti e di avvenimenti. La storia ci insegna che le leggi non sono dovute alla iniziativa ed alla sapienza di individui, siano essi saggi come Solone, o giusti come il pretore romano, ma agl'impeti delle coscienze e delle volontà che spezzano le strutture giuridiche e politiche e ne creano altre più umane, più belle, più giuste. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caldara; il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera esprime il voto che nella riforma dei Codici il Governo e le Commissioni parlamentari tengano conto dei desiderata e delle osservazioni che, specie nelle nuove provincie, abbiano a formulare i Consigli degli Enti pubbici e le organizzazioni professionali ».

CALDARA. Onorevoli colleghi! Una parentesi breve e modesta nella discussione tecnica di questi giorni; una parentesi che sarà un po' il ritorno al pensiero che qui ha magistralmente illustrato l'amico Gonzales.

Mi pare necessario questo ritorno, perchè si è data forse qui la sensazione che, mentre si nega al Governo la fiducia per la riforma dei codici, si venga poi a proporre di allargare la delegazione legislativa chiesta dallo stesso Governo.

Personalmente io non sono di questo avviso. Io non penso ad esempio, che si possa domandare all'attuale Governo una riforma del Codice di procedura penale per assicurare la libertà personale dell'imputato e la dignità del difensore. La mia tesi, mia

semplicemente, è quella contenuta nell'ordine del giorno.

Io affermo che non si possa utilmente, giustamente modificare una legislazione, se la coscienza pubblica, la coscienza degli interessati non ha il modo di far sentire la propria volontà.

E in questo momento gli enti pubblici locali; le organizzazioni sindacali, tutte queste voci di interessati tacciono; in questo momento le direttive del Governo sono ben diverse, ben lontane dall'ascoltare le voci che venissero dagli enti locali e dalle organizzazioni sindacali.

Eppure, se noi guardiamo la nostra storia, che è storia recente – e mi duole di combattere un concetto dell'onorevole Belloni – noi vediamo, per esempio, che lo Statuto che prende il nome da re Carlo Alberto ha la sua ragione di utilità in tutti quei voti di Consigli comunali e provinciali che hanno contribuito a preparare le norme che poi nello Statuto dovevano essere scritte come diritto del popolo.

Come nelle altre legislazioni questo è sempre avvenuto; così avvenne anche in Italia dove la vita municipale, la vita locale, la vita degli enti pubblici e delle organizzazioni hanno sempre fatto sentire il proprio peso nella trasformazione della legislazione, sopra tutto della legislazione civile.

Se andiamo oltre le esteriorità coreografiche del diritto romano, penetrando nella vera vita romana, noi vediamo che fin da allora si è rispecchiato sopratutto il pensiero della collettività e il pensiero delle organizzazioni che germina appunto dalla vita locale; tutta questa fioritura, questa gloria del municipio italico, è venuta poi fino a noi, e male in questo momento si tace.

Non si possono lacerare i tessuti storici della vita nazionale per poi tentare di avvicinarne i lembi lacerati. Il saluto romano è solo un gesto futurista. La storia è tutto un complesso; la nazione è tutto un corpo, un corpo vitale, e se si vogliono fare delle leggi buone e utili bisogna che la nazione, attraverso i suoi organi, che non sono soltanto organi centrali, ma locali, faccia sentire la propria voce.

Ho detto che è anche questione di direttiva, di ambiente. Non ritorno sulla tesi dell'amico Gonzales. Dico una esemplificazione. Un nostro collega, di cui in questo momento non ricordo il nome, propone l'abolizione del giuramento decisorio.

Una questione di procedura, apparentemente, ma in realtà questione profondamente etica e giuridica, e che dovrebbe essere matura ed oggettivamente discussa e risolta.

Orbene io dico che non si può in questo momento discutere serenamente il problema etico giuridico del giuramento decisorio. In questo momento in cui o in buona o in mala fede o per convinzione o per moda, il giuramento è diventato una specie di prezzemolo della diffamata «cucina» politica nazionale.

Si parla della riforma del Codice di commercio. A lungo l'amico Donati ha discusso di questa riforma, dottamente ne hanno scritto i colleghi Majolo e Belotti nelle loro relazioni.

Ora si ritocchi pure, cerchiamo il meglio, ma io dico a voi, colleghi, che ieri, proprio ieri, nel Consiglio dei ministri si è approvato un decreto col quale si costituisce un Corpo diverso da quello che era la Alleanza cooperativa torinese: Società cooperativa di credito a termine del Codice di commercio vigente, che non è ancora soppresso nè modificato.

Ora, si domanda, che stiamo qui a perdere il tempo per discutere la riforma del Codice di commercio, quando questo Codice è messo sotto i piedi da qualsiasi presidente del Consiglio? (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Ricordo che nel 1898, imperando a Milano lo stato di assedio, il tribunale civile di Milano ebbe il coraggio di annullare tutti i decreti del generale Bava Beccaris, che scioglievano le cooperative perchè, diceva il tribunale, nessun decreto di stato d'assedio o legge di pieni poteri ha abolito il Codice di commercio, e le Società cooperative si sopprimono soltanto secondo le forme del Codice di commercio.

Ora, io domando all'Assemblea legislativa del mio Paese di essere per lo meno all'altezza del tribunale civile di Milano nel 1898.

Ma sopratutto questo deve avvenire per le nuove provincie. La ragione vera, unica, sostanziale, di questa specie di urgenza della riforma del Codice è la coordinazione di alcune parti del Codice civile, di molte del Codice di procedura civile e del Codice di commercio colla legislazione vigente nelle nuove provincie annesse. È detto nella stessa relazione del ministro e illustrato nelle relazioni delle Commissioni.

È stato illustrato qui dai colleghi Suvich, Tinzl e Rodolfo Grandi, che per molti instituti dovremmo inspirarci, specie per la procedura, alla legge austriaca la quale è

spesso più semplice della nostra, e bisognerebbe adattarla alla nostra piuttosto che imporre la nostra alle nuove provincie: vi sono anzi proposte in questo senso.

Ora vi dico, e riprendo un pensiero e una domanda del collega Rodolfo Grandi, è proprio questo il Governo che può fare questa opera di coordinazione, proprio questo che ieri, andando contro il voto di tutte le Commissione consultive ha esteso senza altro, commettendo un grande errore politicoe un grande errore giuridico, la legge comunale e provinciale alle nuove provincie?

Le Commissioni consultive di tutte quelle provincie avevano espresso il voto che fosse almeno mantenuta in parte la loro autonomia comunale e regionale. Forse alcune leggi dovevano essere modificate; certo tutte coordinate con la legge nostra, ma doveva essere conservato il vantaggio della autonomia.

Ebbene si è riprodotto l'errore del '59 con la legge Rattazzi, e il Parlamento italiano si trova ora in questa condizione, che dovrà essere eventualmente chiamato a convertire in legge alcuni decreti-legge, che riguardavano l'ordinamento amministrativo delle nuove provincie di cui sussistono ancora due o tre disposizioni formali, mentre senza che il Parlamento dica una parola (contro, ripeto, il voto di tutte le Commissioni consultive) si è estesa alle nuove provincie la legge comunale e provinciale.

SUVICH. D'accordo con le Commissioni consultive.

CALDARA. No: furono soppresse quelle che hanno esposto parere contrario e furono create delle nuove che si sapeva avrebbero naturalmente votato secondo la volontà del Governo.

SUVICH. Sono state riformate. Ero anch'io nella prima.

CALDARA. Il fatto è questo, che tutte le prime Commissioni consultive, quella di Zara, quella di Trento, quella di Trieste si erano pronunziate per la conservazione dell'autonomia locale: si sono soppresse e si sono create nuove Commissioni che hanno dato il parere che il Governo voleva. (*Interruzione del deputato Suvich*). Ora, specialmente in materia di coordinazione, doveva essere sentita la voce di tutti gli interessati e delle organizzazioni professionali, di cui in parte si è fatto ieri eco il collega Rodolfo Grandi.

Questo non è stato fatto, e perciò il mio ordine del giorno, pur nella sua forma blanda, pur nella forma molto tenue con cui esprime il voto che sia sentita l'opinione degli enti locali, dei consessi pubblici e degli altri organismi interessati, vuol dire in sostanza che in un momento in cui queste voci non si vogliono sentire, non si deve procedere ad una riforma della legge. Ed il Parlamento deve farsi forte di questa volontà popolare, perchè se il Parlamento si abbassa ogni qualvolta cede una parte dei propri poteri al Governo, il Parlamento invece s'innalza quando cede alla volontà popolare. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Rossi.

ROSSI LUIGI, *relatore*. Desidero anzitutto rivolgere una calda parola di ringraziamento agli oratori precedenti, perchè anche nel loro dissenso ebbero spesso espressioni benevoli per la Commissione e per il suo relatore.

E premetto alcune considerazioni sulla delegazione del Parlamento al Governo, non riguardandola però genericamente, ma soltanto rispetto alla fisionomia speciale che essa assume per la riforma del Codice civile, della quale io sono relatore.

Si deve riconoscere che gli avversari di questa legge di delegazione sono logici, quando avversano la legge in nome della loro sfiducia nel Governo. La delegazione dei poteri implica infatti uno squisito atto di fiducia: è un atto eminentemente politico. Quindi gli avversarii della legge di delegazione, da questo loro punto di vista, hanno buon motivo di votar contro. Ma chi invece ha fiducia, ha ragione di votare in favore, per gli argomenti che brevemente esporrò, non senza premettere che la mia fiducia nell'attuale guardasigilli è non soltanto politica, ma altresì personale, poichè, fino dall'Università, oltrechè l'ingegno, ne apprezzai la probità nella vita privata e la rettitudine nella vita pubblica.

Dove gli avversari cominciano ad avere torto è quando, per combattere la legge, non ricorrono all'argomento della fiducia nel Governo, bensì a ragioni di sostanza e di tecnica che affermano contrarie alla presente legge di delegazione.

L'apprezzamento più ripetuto, in contrasto a questo disegno di legge, è che in esso e nella relazione che l'accompagna non vi è nulla che esprima un concetto positivo da parte del Governo; non v'è allegato un progetto che serva di base e di traccia, come avvenne, invece, fin qui, in tutte le discussioni dei codici approvati dal Parlamento italiano.

Questo divario però facilmente si spiega. Il principio della delegazione dei poteri dal Parlamento al Governo fu sempre ammesso per tutte le formazioni dei codici; ma tale principio in sè unico, può assumere forme concrete diverse, ed è naturale che la forma debba variare a seconda dei tempi e delle circostanze. Così, nel presente caso, si comprende perfettamente e si spiega la mancanza di un progetto specifico presentato dal Governo. Infatti questo progetto più che una legge nuova, si potrebbe chiamare una legge di molteplice coordinamento, intendendo naturalmente questa frase in senso comune e approssimativo, non in senso tecnico e giuridico. Si vuole coordinare il Codice italiano col Codice austriaco e con le Novelle austriache; si vuole coordinarlo con molti decreti-legge emanati durante la guerra e con varie altre leggi speciali; si vuole coordinarlo con la giurisprudenza delle Corti quando si tratta di questioni tradizionali; si vuole accordarlo con le ponderate proposte specifiche della Commissione del dopo guerra e del Comitato tecnico per la legislazione nelle nuove provincie; si vuole comporlo inoltre con alcune disposizioni contenute in progetti di legge già approvati in altri tempi da un ramo del Parlamento, come col progetto Gianturco, col progetto Scialoja, col progetto Meda, ecc.

E in tutti questi atti e progetti sono contenuti principii, idee e proposte, spesso contrassegnate da un tal carattere d'analogia tra loro, che quasi si tratta di coordinare in Testo unico disposizioni di tipo conforme.

Sono questioni trite, più che mature, intorno alle quali, sfrondando le esagerazioni, si è formata un'opinione media comune, e per le quali non vi ha dunque nessuna imprudenza da parte nostra se restino affidate alla redazione del Governo. Anzi quasi tutte le critiche sono rivolte contro l'eccessiva limitazione delle riforme del Governo, e contro la timidezza soverchia delle proposte avanzate dalla Commissione: non vi è quindi pericolo che la redazione definitiva oltrepassi i desideri della Camera, mentre invece segnerà sempre un buon passo sulla via del progresso dei nostri istituti giuridici.

Oltre a questo ricco e così decisivo materiale legislativo, vi è ora la discussione alla Camera su questi argomenti; vi sarà discussione al Senato; e solo dopo ciò, il ministro, con l'ausilio di una Commissione tecnica e di una Commissione parlamentare, emanerà finalmente queste riforme al Codice civile.

Questo riguardo alla sostanza. Quanto alla forma, la competenza parlamentare è soddisfatta e rispettata più che non sia stata mai, perchè una Commissione parlamentare, non una Commissione tecnica, come sempre avveniva, sarà quella che compilerà il progetto definitivo.

La Commissione parlamentare sarà quindi una *longa manus* di questa stessa Camera, la quale ha discusso il progetto, che si protenderà a garantire che la formulazione definitiva abbia ad avvenire secondo la sua volontà.

Tanta pienezza d'azione parlamentare, in questo ultimo momento della legiferazione, non si è mai avuta.

MAJOLO. Non è così. La Commissione dà pareri e consigli: niente altro che questo.

ROSSI LUIGI, *relatore*. È vero che la Commissione dà pareri, ma il collega Majolo deve comprendere che quando una Commissione composta di deputati e di senatori, delegati dalla Camera e rappresentanti della Camera, esprime la sua ferma opinione, un ministro, meno che per certe questioni secondarie e particolari, non andrà contro il pensiero fondamentale di questa Commissione. E il ministro stesso, che ha già fatto qualche dichiarazione in questo senso nella sua relazione, non avrà certamente difficoltà a confermarla.

Del resto, come sarebbe altrimenti possibile discutere in piena Camera particolarità fini e delicate che difficilmente si discutono a tavolino? (*Interruzione del deputato Majolo*).

Caro Majolo, sei stato nostro collega in Commissione, hai lavorato anche tu con noi, quindi non hai ragione di interrompere.

Cito un solo esempio per dimostrare come questa materia sia delicata e difficile.

La Commissione ha stabilito che si possa riconoscere il figlio adulterino, quando venga annullato il matrimonio. L'altro giorno un collega mi osservava che siamo caduti in un errore, perchè nel caso di annullamento di matrimonio, cioè di dichiarazione che il matrimonio non è mai esistito, il figlio non è mai stato adulterino ma semplicemente figlio naturale. E quindi la disposizione è inutile. Lì per lì ho dato ragione al mio collega: e se egli avesse presentato una proposta in tal senso al Parlamento io l'avrei accettata e la Camera l'avrebbe probabilmente votata a unanimità. Invece riflettendo ho compreso che la disposizione, per quanto in rari casi, è

necessaria. Infatti nell'ipotesi di figlio adulterino, per entrambi i genitori, cioè quando ambedue i genitori erano legati da un precedente matrimonio, l'annullamento di uno dei matrimoni, rende il figlio adulterino unilaterale. Permane quindi l'adulterinità rispetto al genitore il cui matrimonio non sia annullato. Donde l'opportunità di mantenere la formula, e l'inesattezza dell'osservazione.

In materia quindi tanto delicata e di così tenui sfumature, se il Governo presentasse alla Camera un progetto completo e tassativo, questo si presterebbe a lunghe discussioni; proprio quando, dopo cinque anni dalla guerra, vi è una parte di Italia che è retta da un Codice, ed un'altra parte retta da un diverso Codice, ed urge quindi togliere ogni disparità dei cittadini di fronte al diritto.

Concludiamo su questo punto: questa forma tutta affatto speciale di elaborare nelle discussioni di vari corpi tecnici e legislativi i principî e i criteri fondamentali, riservando la formulazione definitiva ed apposite Commissioni parlamentari, è determinata sopratutto da due ordini di ragioni: la necessità di coordinare i due Codici, cioè prendere il meglio di alcuni istituti austriaci per trasfonderlo nel Codice italiano, coordinandovi anche altre leggi ed altre disposizioni, e l'urgenza di non tenere ancora divisa l'Italia sotto l'impero di due legislazioni diverse.

Gli avversari del presente disegno di legge talora esagerano l'importanza della riforma, e ne deducono quindi l'imprudenza di lasciarla all'arbitrio del Governo, tal'altra invece attenuano tale importanza, per sostenere che è inutile riformare un codice quando ci si limita a riforme così tenui. Credo quindi che sia necessario porre tali riforme nel loro giusto punto e nella loro vera luce.

L'istituto più notevole che si intende riformare col presente disegno di legge è l'istituto della famiglia, soprattutto per quanto riguarda la condizione dei figli illegittimi. Basta enunciarlo per comprenderne l'importanza. E seguirò nella mia discussione lo svolgimento dato dall'onorevole Lollini, pure confutandone gli argomenti, perchè egli se n'è occupato con una passione che l'onora.

L'onorevole Lollini contesta l'importanza delle riforme proposte, ch'egli anzi considera quasi come di nessuna entità.

In massima, egli dice, anche attualmente non è vietata la ricerca della paternità, poichè è ammessa nei casi di ratto e di stupro violento. La Commissione non fa dunque che aggiungere alcuni casi. Infatti quando la paternità risulti da sentenza civile o penale, oppure da dichiarazione scritta, anche adesso il figlio naturale ha diritto agli alimenti. Vero è che, quando vi sia inganno o abuso di fiducia e di relazioni domestiche, ora non è ammessa la ricerca: ma queste ipotesi sono per fortuna assai rare. Quando poi vi sia possesso di stato nel figlio o convivenza a modo di coniugi nei genitori, in pratica avviene che anche senza l'intervento del legislatore il padre riconosce spontaneamente il figlio.

Invece gli avversari dovrebbero meglio investirsi della impressione morale che, non foss'altro, farà la dichiarazione di principio, quando cioè, all'articolo 189, « le indagini sulla paternità *non sono* ammesse » si sostituirà « le indagini sulla paternità *sono* ammesse! » La ripercussione di tale principio sullo spirito pubblico, e massime sui responsabili, per richiamarli al loro dovere se in buona fede, per intimorirli se in mala fede, sarà evidentemente grave e benefica.

Ma poi gli stessi casi positivi in cui è affermata l'ammissione della ricerca sono tutt'altro che simili agli attuali.

Attualmente non sono compresi che i casi di ratto e di stupro violento, cioè due eccezioni rarissime. In altri due casi tipici, ammessi dalla legge vigente, si tratta di dichiarazione giudiziale di paternità già risultante da sentenza o da dichiarazione scritta. E questi due casi poi dànno il semplice diritto agli alimenti, non al riconoscimento di figlio. È quindi facile comprendere la profonda diversità delle due posizioni; e qui ripeto al collega Rodolfo Grandi ciò che dissi nella relazione, che non si deve lodare il Codice austriaco come più liberale del nostro, poichè nel Codice austriaco i casi sono bensì maggiori ma la portata del riconoscimento è molto minore. La differenza morale, economica, giuridica, tra riconoscimento legale e semplice somministrazione di alimenti è gravissima.

Se poi è vero, come afferma l'onorevole Lollini, che il caso di congiunzione carnale con abuso di fiducia è per fortuna assai raro, noi faremo a nostra volta notare che al caso predetto fu aggiunto anche quello dell'inganno, il quale è purtroppo molto frequente, e appunto riguarda quella seduzione, di cui tanto giustamente l'onorevole Lollini si preoccupa. Si evitò di mettere la parola, perchè sarebbe stata giuridicamente imprecisa; ma il vocabolo inganno comprende

parimenti e la tanto consueta promessa matrimoniale dell'uomo alla donna, ed ogni altro consimile artificio e raggiro.

La giurisprudenza è da ritenere che qui sarà molto larga; ma solo dovrà escludere l'azione di paternità quando l'uomo e la donna si siano congiunti per reciproco consenso, non estorto con inganno, poichè ammettendola anche in tal caso, se ne inciterebbe la donna, anzi le donne peggiori, a farsi sedurre per sfruttare poi l'uomo. Da parte mia, nondimeno, mi auguro che l'attuale riforma faccia così buona prova da poter giungere in avvenire anche all'ammissione della ricerca in tutti i casi di seduzione.

Quanto al possesso di stato o alla convivenza a modo di coniugi, l'onorevole Lollini con soverchio ottimismo afferma che in pratica il padre riconosce spontaneamente il figlio. Purtroppo però spesso non è così. O per spensieratezza giovanile, o per stanchezza, o per altri motivi, spesso queste unioni precarie si sciolgono e lasciano abbandonati i figliuoli.

Quindi la figura morale dell'inganno, la convivenza a modo di coniugi dei presunti genitori, il possesso di stato del figlio naturale, sono ipotesi che ammettono nella loro ampiezza una larga indagine.

È ben ampia adunque questa riforma: non svalutiamola, anche perchè c'interessa dare la sensazione al popolo e alla magistratura della nostra volontà che in questo campo le responsabilità individuali vengono richiamate ai loro sacrosanti doveri. Ma una certa restrizione è pur sempre necessaria, specialmente per evitare facili scandali e per tutelare di fronte ad azioni avventate la famiglia legittima: tali sono le ragioni fondamentali che consigliano la restrizione.

Il Lollini invoca il principio della responsabilità inerente ad ogni fatto umano. Ma con questo principio si viene all'assoluta equiparazione di ogni genere di prole. E così non si tiene conto sufficiente del superiore interesse della famiglia, e non si avverte che quel principio, nella nostra come nelle altre legislazioni, ha portata e contenuto puramente «patrimoniali». Qui invece si tratta di estendere un diritto di famiglia, d'un rapporto etico giuridico, che, per la natura sua va trattato con altri criteri e circondato di altre garanzie. Nei rapporti patrimoniali, a cui si estende il principio della responsabilità dell'articolo 1151 del Codice civile, non vi è lesione di legittimi interessi di terze persone. Qui invece vi è la possibilità di ledere gli interessi dei figli legittimi, interessi non soltanto d'indole patrimoniale, ma anche e sopratutto d'indole morale.

Quanto alla responsabilità di vari individui verso le donna di cattiva fama, consenta l'onorevole Lollini che io non lo segua. Finchè la fisiologia non farà la strabiliante scoperta che il generatore può esser multiplo, non dobbiamo riconoscere questa specie di cooperativa «generandi»!

LOLLINI. Non è il mio pensiero.

ROSSI LUIGI, *relatore*. Dice l'onorevole Lollini che non è il suo pensiero? Ma il pensiero dell'onorevole Lollini è illustrato anche dall'argomento ch'egli porta, fondato nell'articolo 378 del Codice penale, dove invece si tratta dell'omicidio in rissa. Nell'omicidio in rissa, vi è in tutti i partecipanti un'azione che influì sull'evento dell'omicidio, perchè coloro che parteciparono alla rissa concorsero a menomare, con la loro presenza e col loro intervento, la resistenza e la difesa della vittima, facilitando l'evento dannoso: in questo senso e in questo modo, tutti i partecipanti sono «causa» dell'evento. Nel caso che ci occupa, invece, la generazione non può essere che l'opera o la conseguenza dell'atto di uno solo. Non pare accettabile, adunque, l'idea espressa dall'onorevole Lollini, che si riconosca una «corresponsabilità», solidale o no, delle persone, che si presumerebbero padri, che hanno cioè avuto contatto con la donna. Oltre a ciò, è da ribadire che sarebbe questo un principio troppo pericoloso, che presterebbe al figlio un modo indiretto di dimostrare la turpitudine della madre, di dimostrare, cioè come la madre sia passata da un uomo all'altro nel tempo del concepimento.

Parimenti anche a proposito di figli adulterini l'onorevole Lollini afferma che con le sue riforme la Commissione non fa nessun passo avanti. Eppure, anche qui, come per i figli naturali, all'articolo 193, che afferma che il figlio adulterino non può essere riconosciuto, si sostituirà la formula che ammette il riconoscimento dell'adulterino da parte di quel genitore che non sia legato in matrimonio. E, secondo la giusta induzione dello Zanardelli, del Cocco-Ortu, del Salandra (Disegno di legge 6 giugno 1903), con questa disposizione «la categoria degli adulterini ne rimarrà *ipso facto* notevolmente ristretta, perchè rari sono i casi di doppio adulterio». Si aggiunga poi, anche qui, che sarà un vero riconoscimento ad ogni effetto, non solo unicamente all'effetto alimentare; che quindi tali figli adulterini godranno del di-

ritto successorio, potranno esser legittimati per susseguente matrimonio, ecc.

Tuttavia mantenere una distinzione tra figli naturali e figli adulterini, è a ritenersi doveroso per riguardo alla famiglia legittima. Anche a questo proposito. perciò, non consento con l'onorevole Rodolfo Grandi, che dà lode al Codice austriaco quando equipara i figli naturali ed adulterini. Come nella scienza, come nella divisione economica del lavoro, come nella vita, il disintegrare e il distinguere, anzichè il confondere, è un progresso. Così, nel presente caso, vi è la famiglia legittima, vi sono i figli naturali accanto alla famiglia, vi sono i figli adulterini contro la famiglia. Sono categorie che non si devono assimilare.

Afferma l'onorevole Lollini, sempre per dimostrare la scarsa importanza della riforma proposta, che anche ora il genitore riconosce il figlio adulterino dichiarandolo suo e di ignota, se la donna è maritata; ma c'è di mezzo un falso, cioè un reato che tutti non si sentono di poter commettere; ed egli trova la necessità di ricorrere alla memoria di un solo magistrato, il Fiocca, ch'egli cita come eccezione...

LOLLINI. No, il Faggella.

ROSSI LUIGI, *relatore*. Allora un altro oratore, l'onorevole Fulci, aveva citato il Fiocca, come uno di quei rari magistrati che aveva evitato di applicare la pena al reato commesso per legittimare i figli adulterini. Comunque sia, tra il riconoscere il figlio secondo la legge e riconoscerlo commettendo un reato mi sembra che la differenza sia enorme!

Del resto la preoccupazione della legge, che pure ora modifichiamo radicalmente, circa il riconoscimento dei figli adulterini, è ben spiegabile. Essa ha voluto che l'origine incestuosa o adulterina rimanesse ignorata, a tutela del buon costume e dell'ordine della famiglia. Per eccezione, l'esistenza dello stato di figlio incestuoso o adulterino si ha nei casi, tassativamente previsti (art. 193) nei quali la certezza del fatto e la dichiarazione dello stato, che ne è la conseguenza diretta, risultano senza indagine alcuna: quando cioè la paternità, o la maternità risulti da sentenza civile o penale; quando risulti da dichiarazione esplicita fatta per iscritto dai genitori; quando dipenda da matrimonio dichiarato nullo. Però anche in questi casi il rapporto di filiazione non produce effetti d'indole familiare, ma la semplice e limitata conseguenza economica dell'obbligo degli alimenti del genitore, come si è ripetutamente ricordato.

Quanto poi all'azione di ricerca della paternità in pro' del figlio adulterino, la Commissione non ha creduto di potervi acconsentire.

In tutta questa materia bisogna tra l'altro tener conto che essa si fonda sopra un dato di fatto necessariamente incerto. L'ostacolo fondamentale consiste nell'impossibilità di dimostrare con prova assoluta e sicura che la fecondazione dipende da un dato soggetto, e che la donna non ha avuto rapporto con altri, nel momento del concepimento, la cui durata oscilla entro uno spazio di mesi. La fecondazione quindi si fonda sempre, solo, indeclinabilmente. sopra una presunzione, mai sopra una prova, si fonda cioè su di una probabilità presa per prova. E questa perciò deve potersi assumere dalla legge, non da vaghe induzioni. Da questa ferrea circostanza naturale è sorto il *pater est quem nuptiae demonstrant;* sono sorte le difficoltà frapposte dalle leggi al disconoscimento della paternità; sono sorte e sono giustificate tutte le strette garanzie e le strette condizioni per la identificazione della paternità adulterina.

Ora, tutto questo sembra un nulla all'onorevole Lollini. Anzi egli afferma inoltre che la concezione della Commissione deriva dallo scetticismo che è, purtroppo, nell'indole di noi italiani, deriva dalla tutela di interessi materiali che hanno il sopravvento sui morali deriva da piccole considerazioni.

Non dica, no, questo l'onorevole Lollini. Sono due concezioni morali, non materiali, amico Lollini, eminentemente morali, così la nostra come la sua. E noi non ci sentiamo inferiori all'onorevole Lollini nel sostenere nobilmente una nobile causa.

Noi seguiamo le grandi linee della famiglia, romana e italiana, e solo vogliamo toglierle, con la presente riforma, quelle incrostazioni feudali e quelle intonacature francesi che in qualche parte l'avevano deformata.

La famiglia, che è il nucleo fondamentale della Società e dello Stato, ha una impronta augusta e solenne di unità e di stabilità. La famiglia è istituzione sociale dove il dovere prevale sul comodo individuale, dove il reciproco sacrificio è un dovere anche quando non è più un sentimento.

Solo per questo non vogliamo la ricerca illimitata di ogni categoria di figliuoli e in ogni caso, anche quando la ricerca possa produrre disordini nella famiglia legittima, attacchi di falsi figli, ricatti di gente astuta

su gente debole, scandali di gente disonesta. Solo per questo noi, che siamo pari ad ogni altro, per sentimenti di pietà e di benevolenza sociale, sentiamo ripugnanza a fare entrare i figli dell'adulterio entro la soglia sacra della famiglia legittima.

Noi crediamo fermamente che si debbano mantenere intatte le grandi linee dei grandi istituti, primo fra tutti la famiglia: e per mantenerle, tollerare anche certi particolari inconvenienti.

Noi crediamo che non bisogna scuotere, soprattutto in questo momento sociale, istituti che ci furono tramandati dalla sapienza romana attraverso un adattamento di secoli.

Noi crediamo che se rompiamo i tratti fondamentali di questi istituti, correndo dietro oggi ad un inconveniente, domani all'altro, siano pure inconvenienti pietosi e che fanno sanguinare gli animi, perderemo ogni orientamento, costruiremo istituti continuamente traballanti, faremo sorgere inconvenienti ben maggiori, che ora non si prevedono, ma che sarebbero inevitabili.

Queste linee sono leggi di vita simili alle necessità naturali: e la natura si vendica contro chi tenda a violarle!

Un'ultima osservazione poi dobbiamo fare su questi argomenti. Osservi la Camera, osservino soprattutto i difensori dei figli naturali, che da molti anni si parla sempre di questi argomenti, si presentano autorevoli disegni di legge, ma non si giunge mai in porto. Per volere il più, non disdegnamo il meno, che è pur di tanto rilievo! Il primo passo è sempre il più difficile. Se, come fermamente confidiamo, la nostra iniziativa avrà esito felice, si proseguirà in avvenire su questa via. L'importante sta nel fissare il principio; l'estenderlo ulteriormente è questione molto relativa, di misura e di valutazione, anche temporanea, di usi e di abusi sociali.

Non è stato sufficientemente notato poi che, oltre la proclamazione che avviene per la prima volta dopo tanti anni, della ricerca della paternità, e del riconoscimento dei figli adulterini e incestuosi, altre importanti riforme proposte per gli istituti familiari vi sono coordinate: la dichiarazione di morte per l'assente che scioglie i vincoli dei superstiti, la tutela resa più efficace e la patria potestà stessa più controllata, l'adozione fatta più sciolta e più libera.

Questo complesso sistema non è certo trascurabile; è un sistema onesto, che viene avanti senza grande rumore, ma che porterà notevoli beneficî sociali.

Sempre in tema di diritto di famiglia vi è la questione del divorzio. Ma di questo non credo dover ora parlare: anche perchè l'indissolubilità matrimoniale entra troppo naturalmente nel quadro familiare finora delineato. Rilevo soltanto una importante osservazione dell'onorevole Riboldi, che devo ringraziare per le parole lusinghiere, rivolte, da buon avversario, alla mia coscienziosa fatica della relazione.

Il Riboldi infatti svolse il concetto che quasi tutti i popoli più civili hanno accolto l'istituto del divorzio: prova sperimentale che il divorzio è opportuno, e le prove sperimentali sono certo le più notevoli.

Rispondo brevemente. Bisogna partire dalle premesse accettate dalla maggior parte dei divorzisti (altrimenti sarebbe inutile ogni ragionamento perchè ci troveremmo troppo a poli opposti) che l'ideale del matrimonio è l'indissolubilità; e che il divorzio è il « meno peggio » per i matrimoni disgraziati. Non si può infatti sostenere che l'ideale del matrimonio sia scioglierlo, anzichè mantenerlo.

Ora, le nazioni che hanno un certo regime imperfetto del matrimonio stentano a liberarsene perchè l'indissolubilità può diventare un sacrificio e un nobile dovere. L'indissolubilità richiede forti sacrifici individuali sebbene l'istituto della separazione personale li temperi molto. Inoltre, in molti paesi il divorzio è coevo alla religione nazionale; anzi in alcuni, come in Inghilterra, proprio il divorzio fu causa e spinta alla formazione di una religione nazionale.

Ma se questi paesi ripongono l'amor proprio nazionale in una istituzione imperfetta, facciamoci gran vanto noi di riporlo invece in un'istituzione più perfezionata, come è quella della indissolubilità; e cerchiamo di non farne getto leggermente e proprio quando il popolo non l'avversa. Nè illudiamoci di dar prova di astuzia introducendo quel po' di divorzio per contrabbando, che l'onorevole Gonzales trova nella proposta dell'onorevole Ferri. Niente contrabbandi in questa grave materia: schiettamente o sì o no. Non vogliamo fare gli astuti come quando, scusatemi l'accenno estraneo, ci compiacciamo se gli stranieri (proprio gli stranieri!) chiamano noi (proprio noi!) nipoti di Machiavelli.

Bisogna dunque decidersi nettamente tra due istituti troppo fondamentalmente diversi: il divorzio e l'indissolubilità.

MAJOLO. Ma la Commissione ha votato a maggioranza i casi di annullamento.

ROSSI LUIGI, *relatore*. Io faccio il relatore per la sottocommissione, dalla quale

ho avuto un mandato. Però ha ragione l'onorevole Majolo a fare questa constatazione di fatto.

LOLLINI. Ma la sottocommissione cede davanti alla Commissione plenaria, quando questa ha deliberato.

ROSSI LUIGI, *relatore*. Domani l'onorevole Meda, che è presidente della Commissione plenaria, risponderà. Io non posso invadere il suo campo.

L'amico Fulci ha fatto una lunga interpretazione di diritto romano sui casi di divorzio; non credo qui opportuno di seguirlo. Ma egli, in occasione di questa interpretazione, giustamente esalta un insigne nostro scienziato Giuseppe Brini. Ed io con tutto l'animo lo seguo in questa esaltazione di un mio venerando e illustre maestro. (*Segni di consenso*).

Vi è poi una questione particolare, sollevata nella relazione dall'onorevole Rosadi ripresa ora dall'onorevole Baviera e da altri. La questione se la legge sull'indissolubilità matrimoniale si debba estendere anche a chi ha contratto matrimonio sotto l'impero della legge austriaca, o entro quali termini si debba estendere.

Il principio di diritto transitorio che deve regolare questa materia è teoricamente questo: come la costituzione, così lo scioglimento della società familiare sono regolati dalla legge del tempo in cui l'uno o l'altro avvenimento si verifica. Come una nuova legge che ammette il divorzio si applica immediatamente, si applica cioè tanto ai matrimoni futuri quanto a quelli già contratti, così anche una legge che neghi il divorzio deve avere eguale applicazione immediata, deve protendere i suoi effetti anche ai matrimoni avvenuti sotto l'impero della vecchia legge. La logica è una sola. Il diritto familiare, informato a ragioni di interesse generale, non può non aver siffatta applicazione immediata, come in genere tutte le norme di ordine pubblico. Si è qui fuori della categoria dei diritti acquisiti, che ripetono in generale la loro origine da fatti subbiettivi, regolati dal diritto individuale e non discendono direttamente da una norma di diritto sociale. Si è fuori del pari da quella categoria di fatti che il diritto posteriore dovrebbe prendere in considerazione secondo la moderna dottrina cosiddetta del « fatto compiuto ». Analogamente non è accettabile l'applicazione di una clausola *rebus sic stantibus*. Tutte queste configurazioni partono da criterî privatistici anzichè pubblicistici, mentre qui siamo in tema di ordine pubblico e di interesse sociale.

Passando ad altro argomento, osservo che non fu parlato della trascrizione; e quindi devo presumere che i progetti di legge, divenuti ormai tradizionali, siano accolti. Solo devo un chiarimento all'onorevole Tinzl. Egli propone che l'ipoteca legale dia soltanto un titolo per l'iscrizione. Ora, ciò precisamente avviene già nel diritto italiano. La ipoteca sorge con l'iscrizione. Prima dell'iscrizione sorge solo la possibilità dell'ipoteca, poichè la formalità è essenziale a dar vita al diritto reale. Non si impressioni l'onorevole Tinzl, per il nostro diritto, se a prima vista gli sembrerà ostico in qualche parte; poichè vedrà invece che esso sarà poi bene adatto anche al senso giuridico dei nostri nuovi concittadini.

Sulla prescrizione i colleghi Baviera e Rodolfo Grandi hanno parlato per sostenere che sarebbe troppo breve il termine al quale si vorrebbe ridurla. Sento che forse in taluni casi si potrebbe tenerla più larga; ma bisogna ponderare bene questa materia. A questo proposito poi mi sembra che l'amico Baviera, se non ho frainteso, a torto si preoccupi del termine breve per l'usucapione delle servitù non apparenti, perchè l'usucapione non è ammessa per queste. È vero che vi è antinomia tra l'articolo 630 e l'articolo 631 del Codice civile, ma questa non toglie il principio suesposto.

Sugli altri argomenti toccati dalla relazione parlamentare poche furono le osservazioni.

Fu fatta, invece, come già dissi, una critica di massima, da un lato perchè le riforme sono troppe, dall'altro perchè sono troppo poche. E spesso gli oratori, come il Gonzales, il Bertini, Francesco Rossi ed altri, non solo negano al Governo la facoltà di eseguire riforme, bensì anche osservano che questa non è l'ora di riforme; ma poi, con un criterio non so quanto logico e conseguente, lo rimproverano perchè non ha proposto riforme più vaste e più profonde.

Noi crediamo di essere nel vero quando non accettiamo nè l'una nè l'altra di queste critiche. Le riforme proposte sono le urgenti, quelle studiate e mature, quelle adatte al coordinamento col Codice austriaco, alle quali lo spirito pubblico è ormai preparato.

Certo non può negarsi che il Codice civile abbia bisogno d'una più larga revisione; ma riforme così estese difficilmente si possono compiere con la sollecitudine che le odierne circostanze richiedono, mentre la riforma proposta ha già una ampiezza soddisfacente e tocca punti fondamentali e delicatissimi.

Altre riforme quindi è ora opportuno escludere sia per questa ragione generale, sia per ragioni specifiche che ora riassumerò.

Alcune modificazioni, anche lievi in apparenza, cambierebbero la fisionomia di certi nostri istituti di cui solo dopo matura ponderazione possiamo mutare la natura. Così dicasi, per quanto riguarda la condizione patrimoniale della donna, della proposta Fulci circa la dote e dell'altra di Francesco Rossi circa la comunione dei beni; mentre la proposta dell'onorevole Pivano, per un migliore e maggior riconoscimento dei diritti della moglie nella successione, sarebbe accettabile se si credesse di dover toccare l'istituto della successione. Infatti è in discussione qui l'interesse stesso della famiglia, essendo la dote destinata a sostenere i pesi del matrimonio, tra i quali il mantenimento e l'educazione della prole.

Altre modificazioni, accettabili, possono trovare sede più adatta in leggi speciali, anzichè nel Codice; e questo per diverso ordine di ragioni. Anzitutto nel Codice si devono fissare soltanto norme giuridiche fondamentali, norme di portata generale e comune, non norme che riguardano materie speciali, le quali hanno invece bisogno di criteri speciali per la loro regolamentazione giuridica. Inoltre nel Codice non si devono porre norme giuridiche adatte ai singoli momenti e che quindi possono rapidamente mutare, o perfino norme che possono essere adatte ad una regione e non ad un'altra, perchè un Codice dev'essere una legge stabile e duratura che dà norma giuridica a rapporti di diritto fondamentali e non transeunti.

A tale proposito, una delle riforme, che nella presente discussione fu largamente richiesta, riguarda la proprietà e il diritto del lavoro, da condurre con criterio antiquiritario. Lasciamo il diritto quiritario che spesso è ben poco inteso al giusto valore, ma notiamo invece soltanto che i principî del Codice sono in gran parte compatibili con una legge la quale volesse meglio regolare il contratto di lavoro anche nella sua forma di contratto collettivo. Io sono dunque ben lungi dal negare l'importanza di tale argomento, non foss'altro perchè io stesso, in una relazione parlamentare già vecchia di quindici anni, ho proposto norme per il contratto collettivo di lavoro. Ma è una riforma di legge speciale che io auguro, non una riforma da introdursi nel Codice. Vi è già una legge speciale, ad esempio, sull'impiego privato: ma è imperfetta anche perchè crea, al solito, giurisdizioni speciali che non hanno sufficiente ragione d'essere.

Così, senza introdurre nuovi principî generali sulla colpa aquiliana, come vorrebbe l'amico Fulci, casi più speciali (e badisi che appunto quello prospettato dal Fulci è una ipotesi speciale, giacchè riguarda il contratto di trasporto di emigranti e non fatti generali) possono essere regolati da leggi speciali.

Ugualmente dicasi per il diritto di superficie. Esso è già ammesso nella dottrina e nella giurisprudenza sulle orme del diritto romano, come ha bene delineato il collega Baviera, ed entra da sè nel quadro generale dei diritti reali, e anzi si ravvisa già compreso negli articoli 562 e seguenti del Codice civile.

Certamente, se si dovesse riformare il nostro Codice, si dovrebbe includere il diritto di superficie, espressamente e adeguatamente, in generale e per particolarità. E allora si potrebbe veramente fondarlo sul diritto romano che, bene si osserva, aveva considerato in questo istituto quasi due proprietà combinate per l'incorporazione dell'una nell'altra.

GRANDI RODOLFO. C'è nelle nuove provincie.

ROSSI LUIGI, *relatore*. Ma non mi sembra il caso di parlarne ora, anche se c'è nelle nuove provincie, perchè la questione ha più importanza sistematica che non importanza positiva.

Infatti, anche senza la dichiarazione esplicita del diritto di superficie, è limitata la attribuzione al proprietario del suolo di tutte le edificazioni che in esso sorgono, ed è invece ammessa la proprietà della costruzione distinta da quella del suolo, è ammessa la proprietà dei diversi piani di una casa, che in parte è comproprietà, in parte proprietà distinta, ecc.

BAVIERA. Nel Codice austriaco c'è. Andiamo indietro.

ROSSI LUIGI, *relatore*. La pregiudiziale nostra è questa, di non allargare il numero degli istituti da riformare quando non vi sia necessità assoluta. E che in questo caso la necessità assoluta manchi, mi pareva di averlo dimostrato.

Così il diritto minerario, di cui pure si è parlato, forma già oggetto di leggi speciali, e pare opportuno lasciarne il regolamento giuridico a queste leggi, anzichè inserirlo nel Codice. La materia è eminentemente tecnica: bisogna distinguere tra diversissime specie di miniere: occorre contemperare il diritto del proprietario del suolo,

col diritto dello Stato alle ricchezze naturali del sottosuolo: conviene tener conto dell'interesse generale attinente alla ricchezza della nazione. Nel regolarla devono intervenire e prevalere elementi di ordine pubblico che meglio quindi vanno valutati e discussi in occasione di progetti di riforme speciali.

Anche le acque dovrebbero essere meglio regolate: ma anche queste non dal Codice, bensì da leggi speciali, togliendo però in queste l'istituzione di tribunali speciali delle acque, che, lungi dal diminuire, hanno forse accresciuto le liti e prodotto numerosi conflitti tra questi tribunali e la magistratura ordinaria.

E notisi poi che così questo argomento, come quello del diritto minerario, per i loro aspetti di interesse pubblico, non possono trovar loro sede nel Codice civile, anche per la ragione che devono coordinarsi col diritto amministrativo.

Quanto alla proposta del collega Baviera, di raccogliere in un Testo unico, con una buona traduzione, quelle convenzioni dell'Aja, che pur essendo internazionali interessano il diritto civile interno, credo che non vi sarà difficoltà ad accoglierla; perchè non inserendole nel testo unico del Codice civile non ne toccano l'armonia.

Altre proposte ancora, sorte nell'attuale discussione, si possono introdurre nel capitolo del progetto governativo riguardante il coordinamento del Codice civile con le leggi speciali, o in quello riguardante gli emendamenti in caso di questioni tradizionali.

Altri voti infine sono estranei al Codice civile. Così il voto dell'onorevole Bentini per la tutela dei minorenni. Ad esso però personalmente mi associo perchè ne valutai già l'importanza, anche dal punto di vista sociale, così che ne feci preparare gli studi d'intesa con Enrico Ferri, durante il periodo in cui fui preposto al Ministero della giustizia; e, per quel che potei, lo secondai anche nell'attuale riforma con le proposte riguardanti la tutela e la patria potestà.

Questione importante, che potrà sorgere anche dopo sancita la legge, sarà stabilire se le nuove norme, regolanti questi punti controversi, siano per essere innovative o interpretative. Qui spetta all'autorità giudiziaria il decidere. (*Interruzioni*).

Il Parlamento può dare forza retroattiva a una disposizione innovativa, dare cioè a tale norma, ai fini della retroattività, la stessa efficacia di una disposizione interpretativa. Ma non può tramutare in interpretativa una norma che è in realtà innovativa. Se il contenuto della norma nuova non s'identifica in quello della norma antica, se non si compenetra e si confonde col contenuto di questa, ma è contrario o diverso, la norma innova il diritto anteriore, non lo spiega soltanto.

Ciò non toglie che, al contrario, se nella redazione definitiva si vedrà l'opportunità di evitare ogni applicazione di retroattività per certe disposizioni, onde non creare complicazioni nel diritto e nella giurisprudenza, non si possa dichiarare appositamente nel Codice stesso la loro irretroattività.

Fu infine criticata la sostituzione che la Commissione ha fatto della parola «formalmente» alla parola «tecnicamente» che era usata dal progetto ministeriale per deferire al Governo la facoltà di emendare gli articoli che fossero riconosciuti tecnicamente imperfetti.

Tale critica non sembra giusta. Infatti la legge è un comando obbiettivo, che prima è pensiero nella mente del legislatore, e poi assume carattere obbligatorio quando e in quanto è tradotto in una forma scritta. Quando gli interpreti trovano che la forma di determinate disposizioni non regola esattamente la materia che ne costituisce il contenuto e l'oggetto, sorgono dissensi e questioni nella dottrina e nella giurisprudenza. La relazione ministeriale manifesta appunto il proposito di risolvere tali questioni; e per giungere a tale intento è necessario una formulazione migliore, più ampia, più comprensiva, più precisa, più adeguata alla materia da regolare.

Questo il pensiero sostanziale che indusse la Commissione a sostituire l'avverbio.

Si tratta, in questa parte, di risolvere questioni sorte sulla portata e sull'interpretazione della legge scritta, quale è attualmente. Il mutamento della forma può bastare allo scopo. Delle innovazioni, delle modificazioni di tutto o di parte di ciascun istituto giuridico, la relazione ministeriale si occupa in altri punti, in cui addita riforme appieno innovative. È chiaro pertanto che la critica non ha fondamento.

Così le riforme proposte stanno nel giusto limite di innovare il Codice dove le innovazioni sono necessarie o mature od ovvie, di lasciarlo intatto dove le innovazioni non sono urgenti o sono ancora dibattute.

Ho sentito volentieri la voce del collega Nobili, anche perchè, venendo dalla parte estrema della Camera, è più significativa. Egli sosteneva che non converrebbe toccare il Codice, essendo invece preferibile dare nor-

me mediante leggi speciali. Io non arrivo fino a questo punto. Non arrivo all'orgoglio bizantino di Giustiniano *quae omnia per omne aevum constituimus*, nè all'orgoglio semplicista di Napoleone, al primo commento del suo codice, *mon code est perdu*. Ma anch'io ritengo il nostro Codice monumento di sapienza giuridica tramandatoci dalle precedenti generazioni, che non dobbiamo leggermente mutare, bensì considerare con quella reverenza con cui si considerano le cose grandi. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Sacchi.

SACCHI, *relatore*. Parlo come relatore della seconda Sottocommissione che ha esaminato il progetto di riforma del Codice di procedura civile.

Non attendetevi da me sapienza, nè dottrina. Io non sono che un modesto pratico ed anzi, dovendo io attenermi esclusivamente al tema processuale del quale non per piacere, ma per obbligo io sto per parlare, non vi potrà essere per il mio discorso se non una conseguenza; quella di essere alquanto noioso. In compenso spero di poter essere assai breve.

Anche rispetto all'ordinamento procedurale è stato criticato il sistema prescelto dall'onorevole Oviglio. Io non parlerò della delegazione in senso generale, in senso politico, perchè questo è compito dell'onorevole Meda; ma dirò una parola sulla delegazione per quanto più propriamente si riferisce al tema dell'ordinamento processuale.

Già oltre alla Sottocommissione, la Camera ha manifestato la sua approvazione nei discorsi degli onorevoli Pivano, Baviera, Fulci, Gavazzeni e Cao, autorevoli rappresentanti della pratica e della scienza. Ciò che ora si è fatto non è sostanzialmente diverso da quello che fece l'onorevole Orlando nella XXIII legislatura, quando presentò il disegno di legge sulla riforma del Codice di procedura civile.

Chiese egli allora al Parlamento una serie di massime, di tendenze, in seguito alle quali il Governo avrebbe poi formulata e pubblicata la riforma di quella parte del codice, che riguarda il procedimento di di cognizione e l'esecutivo. Perchè nella materia processuale non si tratta che di pochi principî, secondo i quali poi occorre modificare, o formulare diversamente, o formulare di nuovo una intera massa, una massa voluminosa di disposizioni particolari, le quali devono essere diverse, e qualunque tecnico mediocre saprebbe combinarle, a seconda dei pochi principî che il Parlamento avesse determinato.

E allora si è detto: la relazione del ministro è scarsa e non fa che accennare a qualche questione; ma si dimentica che appunto l'ordinamento processuale non è contesto che di pochi principî.

Per il processo di cognizione infatti il ministro sembra fermarsi a una sola questione, ma è una questione assorbente di tutto il procedimento, e a seconda della sua risoluzione è da vedere se debbansi mutare i 380 articoli del Codice di procedura civile, che riguardano il procedimento davanti ai tribunali e alle corti, come allo stesso modo da quale criterio di massima dipende la formulazione dei 225 articoli del procedimento esecutivo.

La questione del processo di cognizione è tutta quanta nella diversità fra il sistema del nostro processo civile, essenzialmente scritto, e quello del procedimento in vigore nelle nuove provincie, che accentua nel massino grado i principî della oralità e della concentrazione processuale; ma sopratutto in quanto fa svolgere il processo, fin dal principio, sotto la direzione del giudice, che tutto dispone, ed esegue subito le sue disposizioni.

Ha il ministro osservato che i pregi del procedimento in vigore nelle nuove provincie hanno spinto molti cultori del diritto processuale a chiederne la adozione anche presso di noi; ma però è assai dubbio che esso possa con utilità essere integralmente trapiantato fra noi.

Per la riforma del procedimento di cognizione adunque sono oggi in contrasto questi tre sistemi di riforma: estendere alle nuove provincie il processo italiano; trasportare nelle vecchie il processo austriaco; contemperare in un sistema misto la scrittura e la oralità.

Il primo sistema non è voluto da alcuni. Il secondo è stato con maestria difeso l'altro giorno dall'onorevole Tinzl ed anche ieri, con un eloquentissimo discorso, dall'onorevole Rodolfo Grandi; ma non credo che possa essere accolto.

Rimane la terza soluzione, quella per cui si è pronunciato anche il ministro, di fondere i due sistemi in uno, prendendo dal procedimento austriaco, e applicandoli al nostro, i principî della oralità, della immediatezza e della concentrazione.

Anche la Commissione si è trovata concorde nell'osservare che due sono le esi-

genze fondamentali: assicurare la maggiore semplicità, speditezza e celerità nei giudizi, e garantire con uguaglianza di trattamento il diritto di ciascuna delle parti, contro le eventuali sorprese e la malafede dell'altra, per la tutela della reciproca difesa e della sincerità del diritto e che la oralità meglio sodisfa alla prima esigenza e lo scritto alla seconda, e si decise unanimi per il sistema misto.

Ma detto questo, non è detto nulla; tanto è vero che, quando si fu per concretare i modi del contemperamento, essendosi proposta per la votazione una risoluzione perchè la procedura scritta abbia ad essere di diritto delle parti e preliminare a qualsiasi intervento del giudice, la Commissione su questa risoluzione, votando, l'accolse con due soli voti, ma la respinse con tre.

Però osservo che non trattandosi di una deliberazione su oggetto concreto, su cui non si può tornare, ma di una manifestazione di pensiero in una discussione sempre aperta, si deve invece dire che la maggioranza ha approvato quella risoluzione, poichè in una seduta successiva, con l'intervento di chi prima non aveva potuto assistere per impegni inderogabili, quella risoluzione fu approvata e divenuta il pensiero della maggioranza.

Questa discussione può apparire di poco momento, come se si fosse spiegata su di una questione esclusivamente tecnica; in realtà invece è di grande importanza, riannodandosi ai principî generali con aspetti dirò anche politici, perchè si tratta di rapporti fra il pubblico e il privato diritto e sarebbe anzi desiderabile che la Camera si pronunciasse.

Siamo certamente tutti d'accordo che il procedimento civile non sia interamente di diritto privato, poichè per il solo fatto che si chiede giustizia, cioè intervento di una funzione dello Stato, tale intervento non può non portare riflessi di pubblico diritto nell'ordinamento del giudizio civile.

Ma noi non andiamo al punto di ritenere che il processo diventi tutto di pubblico diritto, sopprimendosi il diritto patrimoniale delle parti contendenti, quasi espropriandolo a favore di un superiore interesse sociale.

I fautori della contraria tendenza vogliono appunto questo: che il giudice sin da principio sia investito di tutta la causa e che questo cessi di essere di diritto delle parti, appena costituito il rapporto processuale, diventando *dominus judicii* esclusivamente il magistrato.

A codesta tendenza, che è stata ieri, dall'onorevole Marracino, con grande magistero di forma e con ricchezza di dottrina, difesa, io rimango – e spero rimarrà la maggioranza – risolutamente avverso.

Dissi che qui si trovano in contrasto anche vedute di ordine pubblico, perchè tale concezione – e qui rubo una frase felicissima dell'amico La Loggia, che è pure un maestro di diritto – ha come estrema espressione una giustizia civile di ufficio quasi inquisitoria, di carattere o paternale o socialista, secondo la fase storica.

Ora, nel procedimento germanico e austriaco, l'ispirazione della tutela dei diritti delle parti affidata al magistrato, è certamente paterna, ma non sarebbe tale se inaugurata tra noi, attese la mentalità e la tradizione nostra.

E non creda l'onorevole Rodolfo Grandi che in questo concetto sia alcuna irreverente allusione ad inferiorità dell'una o dell'altra popolazione delle nuove o delle vecchie provincie, o nessuna minore valutazione di legislazioni straniere e tanto meno della legislazione che egli, con tanta eloquenza e tanta dottrina, ha ieri sostenuta.

Io sono con lui d'accordo: uguali pregi di spirito e di mente onorano le popolazioni delle vecchie provincie e delle nuove. Ma dove quelli delle nuove provincie vedono il beneficio di un magistrato imparziale, tutore dei diritti d'ambo le parti, noi vediamo il pericolo che il magistrato, sotto il dominio di una impressione fattasi all'inizio, cioè a cose non ancora completamente conosciute, con i più onesti propositi e quasi inconsapevolmente, si farebbe a dirigere l'istruttoria, a moderare la difesa delle parti secondo quella impressione, che può essere errata.

Adottandosi invece il concetto della maggioranza della Commissione, di una preliminare procedura scritta, di un preliminare contradittorio fra le parti, in guisa che le azioni e le eccezioni sieno spiegate prima dell'intervento del magistrato e che questo possa assumere la direttiva della causa con i maggiori poteri solo quando si tratti di istruirla con mezzi probatorî di natura prevalentemente orale, si ottiene il giusto contemperamento della scrittura e della oralità e si ottiene l'effetto massimo della semplificazione e della celerità, senza l'inutile espropriazione del diritto patrimoniale privato, che io credo permanga, e debba

essere rispettato per tutta intera la causa, ed a tutela del quale credo pur sempre utile, anzi necessaria, l'opera dell'avvocato, e non sostituibile con la iniziativa del magistrato.

Il pubblicismo ad oltranza è certamente un principio rispettabile ed è logicamente dominante nei mirabili discorsi pronunziati dagli onorevoli Cosattini e Florian, ma non mi pare che dovrebbero avere il suffragio della Camera. D'altra parte, a persuaderci che, secondo il concetto della maggioranza, limitandosi l'oralità, la concentrazione e la immediatezza all'istruttoria probatoriale, e lasciando salva la contestazione della lite, il diritto delle parti col mezzo delle scritture, che gioveranno specialmente quando la causa dovrà poi essere portata nelle sfere superiori, e specialmente alla Corte regolatrice del diritto, non si rinunzia a prendere dalla legislazione delle nuove provincie i principî della oralità e della concentrazione, per ottenere quel giusto contemperamento cui accenna l'onorevole ministro nella sua relazione.

Basta osservare che ebbero a farvi piena adesione l'onorevole Stanger in Commissione, e l'onorevole Tinzl, che pur fece una eloquente apologia della legislazione processuale delle nuove provincie.

Ieri l'onorevole Florian disse che vedeva in me nostalgiche simpatie per il procedimento formale del Codice del 1865, che doveva ritenersi irremissibilmente condannato, Mi permetta la Camera di rilevare, per quelli che non sono dell'arte, che il procedimento attuale in Italia non è nè il formale, nè il sommario del Codice di procedura civile, ma è quella ordinata dalla cosidetta riforma del 1901. La quale, sorta col proposito di uccidere il rito formale e di migliorare il sommario, ha fatto completo fallimento; e non sono io solo a dirlo, ma anche altri autorevolmente lo hanno riconosciuto. L'onorevole ministro nella sua relazione ciò afferma, i colleghi hanno letto e io non ripeto. Così pure aveva, in recente intervista, osservato l'illustre Lodovico Mortara che « quella legge fu incompleta ed inefficace, perchè solo in parte abbiamo il procedimento formale, lasciandone vivo ed accogliendo in grembo tutto il sistema della istruzione ».

Difatti il procedimento ordinario o formale nel Codice di procedura civile, che probabilmente assai pochi tra quelli che ne hanno parlato hanno praticato nella sua interezza, aveva due parti: l'una brevissima, scritta, che assicurava la legalità del contraddittorio, e poneva, o poteva porre almeno (dipendeva dal valore degli avvocati) con esattezza scientifica le basi dell'azione e della eccezione; ed aveva l'altra parte incidentale, di istruttoria probatoriale, e questa suscettibile di divenire interminabile per prove successivamente dedotte e per nullità, con possibilità di appello e di cassazione, con rinvio e ritorno in cassazione.

Che cosa ha fatto la legge del 31 marzo 1901 ? Ha soppresso la prima parte, quella breve, quella buona, quella che assicurava la regolarità del processo, ed ha mantenuto la seconda parte, quella di istruttoria che rendeva possibile la moltiplicazione degli incidenti e si prestava alla litigiosità defatigatoria, attaccandola come con un gancio al rito sommario, che da eccezionale si è reso ordinario, snaturandolo, e rendendolo così interminabile e minuziosissimo.

In sostanza quella legge ha abolito del rito ordinario la parte buona e brevissima per tenerne la cattiva e lunghissima.

Bisogna andare al fondo delle cose e non limitarsi a dire delle frasi fatte: abbiamo il procedimento formale, lo dobbiamo condannare. Ma non lo abbiamo più ! Abbiamo un altro procedimento, non quello formale almeno quale era nel 1865. E la maggioranza della Commissione non intende sia ripreso il processo formale nella sua interezza, ma ne sia ripresa quella parte che serviva alla contestazione della lite, abbandonando quella parte che era troppo lunga e che la legge del 31 marzo 1901 ebbe il torto di mantenere e di attaccare al sommario.

Io parlo specialmente per quelli che pur essendo intelligentissimi e peritissimi di molte altre cose, non appartengono alla classe forense e non possono conoscere queste particolarità processuali.

La ragione delle lungaggini non è nei differimenti. Questa è una cosa piccola, è questione disciplinare e basta l'autorità del Presidente a moderarli se sono eccessivi, a sopprimerli financo, se la giustizia della domanda fosse evidente e di necessaria immediata pronuncia.

Nè la cagione di lungaggini potrebbe rinnovarsi nella procedura scritta preliminare, che viene da noi proposta, perchè essa non richiede che 60 giorni per essere tutta quanta espletata, se le parti, o l'una di esse, lo voglia.

Ma la vera cagione di lungaggini, che si possono estendere anche per parecchi anni, consiste nelle contestazioni incidentali, per declinatoria di foro, per l'ammissione e l'esecuzione di prove, per nullità e simili.

Ciascuna di queste, e sono infinite, per il procedimento oggi regolato dalla legge 31 marzo 1901, produce una intiera lite, che può percorrere tutti e tre i gradi di giurisdizione, e quindi scendere in sede di rinvio e tornare in cassazione, e poi, nuovamente in rinvio e in cassazione, così passando anche degli anni, prima che siasi abbordato il merito della causa, il quale richiederà bene, alla sua volta, il percorso di tutti e tre i gradi di giurisdizione.

Senza bisogno (mi riporto all'epoca in cui si fece la legge del '901) di alterare l'indole del procedimento italiano, sarebbe bastato allora, e basterebbe anche oggi, un rimedio analogo a quelli che si sono adottati nella procedura penale, col risultato di eliminare le interminabili contestazioni preliminari ed incidentali che allontanavano il vero processo.

Alcuni provvedimenti (come nel penale avviene per la costituzione di parte civile), dovrebbero essere sottratti alla impugnativa e per qualsiasi altro provvedimento incidentale, la impugnativa dovrebbe essere congiunta al merito. Insomma si farebbe una causa sola invece di tante cause, quanti sono gli incidenti possibili a sollevarsi.

Vedo, dall'espressione dell'onorevole Paleari, che egli non sarebbe disposto neanche a questo! Ma ho piacere di questa sua manifestazione tanto autorevole; perchè nemmeno io sarei entusiasta di queste riduzioni nei diritti delle parti, ma vedendo che la tendenza è di arrivarvi, e lo stesso ministro ciò propone, cerco di salvare la scrittura nel contradittorio di base. Vi sarebbero anche le proposte fatte nel disegno di legge dell'onorevole Orlando, le quali importerebbero notevoli risultati di semplificazione e celerità.

E siccome la tendenza, ormai prevalsa nelle sfere direttive, è quella di portare tra di noi l'oralità, la concentrazione, l'immediatezza, i poteri del giudice; di fronte a questa tendenza, che è ormai travolgente, ed avendo cominciato dalle conferenze dell'illustre professore Chiovenda, oramai ha preso posizione dominante, io ho detto: almeno salviamo una procedura preliminare abbastanza breve, ma che ponga le parti nella possibilità di difendere il proprio diritto patrimoniale, come esse credono, come esse intendono, come esse vogliono che sia dalla giustizia del magistrato riconosciuto. (*Approvazioni*).

Dunque, se si vuol proprio l'intervento del giudice nelle direttive delle cause e coi maggiori poteri, esso abbia luogo, quando occorra una istruttoria, perchè dalle parti si chiedono mezzi di prova o si sollevano contestazioni incidentali.

Ma quando nessuna delle parti nè solleva, nè chiede prove testimoniali o peritali e la causa si deve giudicare sui documenti e sulle dichiarazioni delle parti, senza bisogno di altra indagine, dopo quel brevissimo periodo scritto che ho accennato, ma che bisogno c'è di nominare un giudice delegato, che diriga la causa? Si vada al collegio senza possibilità di nuove istanze, nè produzioni – questo per la lealtà – e anche sulla relazione di un giudice, per la esposizione dei fatti e delle risultanze documentali.

Il pensiero, pertanto, manifestato nella Sottocommissione, che vuole una preliminare procedura scritta a difesa delle parti e per preparare le contestazioni di lite, non solo non impedisce, ma accentua l'acceleramento e la semplificazione del processo civile; non trapianta da noi senz'altro il sistema straniero, sopprimendo l'italico, come farebbe la contraria tendenza, ma prende dal sistema in vigore nelle nuove provincie, tutto il buono e l'utile e lo inserisce nel processo italiano.

Il sistema, invece, di portare la causa in dominio del giudice dall'atto di citazione – perchè è questa la proposta contraria – non sarebbe un contemperamento, ma si risolverebbe – come già dissi – nel trapiantare senz'altro da noi il procedimento in vigore nelle nuove provincie, che tutti dicono di non volere, ma che avverrebbe di fatto.

E io sono ben lieto che in questa discussione gli onorevoli Fulci, Pivano, Cao e Gavazzeni, abbiano espressamente fatto adesione al pensiero della maggioranza della Commissione.

Io non parlerò di altri istituti, su cui non ha versato questa discussione e chiuderò il breve mio dire, se mi permette la Camera, con la espressione di un sentimento, che a molti parrà di conservatore.

Il Codice processuale è del 1865, e io mi auguro che, in questo fervore di riforme, in cui si esalta anche, e talvolta giustamente il pregio di legislazioni straniere, si abbia a tener presente che tutto l'ordinamento dello Stato nostro, codici e amministrazione, diritto privato e pubblico, poggia sulla legislazione del 1865, alla quale sono legati i più bei nomi dell'Italia giuridica, senza distinzione di destra o di sinistra dentro il Parlamento, e fuori di esso col concorso di tutte le regioni, dal Piemonte, alla Sardegna, alla

Sicilia; in essa ebbe a rifulgere veramente la gloria della tradizione romana che rese l'Italia maestra di diritto a tutte le genti. Sicchè disponiamoci pure a far luogo a modificazioni là dove nuovi principî politici o sociali, in continua evoluzione, le rendano necessarie; ma andiamo a rilento prima di dire quella legislazione difettosa in tutta la parte giuridica e tecnica e vediamo se non vi fossero stati invece difetti di applicazione ed errate modificazioni parziali.

Ce ne ammoniscono anche gli stranieri. Re Giorgio d'Inghilterra diceva poche settimane or sono in Campidoglio: « Roma antica ha foggiato il modello per le leggi e le istituzioni di tutti i popoli i quali, dall'epoca romana, hanno tenuto sacra la causa del buon Governo; ben pochi risultati gli Stati moderni possono vantarsi di aver raggiunto, che non trovino o corrispondenza, o la loro stessa origine, negli annali della vostra razza illustre ». (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Di Fausto, Faranda, Casertano hanno facoltà di recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

DI FAUSTO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla seguente proposta di legge: Per una tombola telegrafica a favore dell'Ospedale di Frascati e degli erigendi ospedali di Arsoli, Genazzano, Paliano e Soriano al Cimino.

FARANDA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601, riguardante il prelevamento di lire 340,000 dal fondo di riserva delle Casse di risparmio postali per provvedere alla sopraelevazione di un quarto piano dell'edificio già costruito come sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio medesime; (292)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 agosto 1916, n. 1371, concernente la iscrizione in bilancio della somma di lire 90,000 in conto della prima annualità autorizzata dalla legge 16 luglio 1914, n. 745, per la costruzione di edifici postali telegrafici a Campobasso, Casal Monferrato, ecc.; (294)

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2441, recante disposizioni per il funzionamento temporaneo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, del Consiglio di amministrazione e disciplina della Commissione disciplinare centrale e delle Commissioni di cui all'articolo 45 del Regio decreto 12 maggio 1920, n. 680, e dell'articolo 37 del Regio decreto 16 maggio 1909, n. 341; (308)

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 316, riguardante le modificazioni alle tariffe telegrafiche e telefoniche; (312)

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1920, n. 581, che modifica l'articolo 28 del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 316, relativo alle tariffe del servizio dei conti correnti ed assegni postali; (314)

Conversione in legge del Regio decreto 31 marzo 1921, n. 507, recante modificazioni al Regio decreto 25 gennaio 1921, n. 44, riguardante l'aumento delle tariffe telefoniche interne; (696)

Conversione in legge del Regio decreto 26 agosto 1921, n. 1295, che proroga i termini dell'articolo 55 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, nei riguardi del personale postale, telegrafico e telefonico. (994)

CASERTANO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Petacciato.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della giustizia ha facoltà di presentare un disegno di legge:

OVIGLIO, *ministro della giustizia*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge dei provvedimenti legislativi emanati per l'incameramento e la liquidazione dei beni dei sudditi ex-nemici. (2119) (*Urgenza*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione competente, la quale chiederà i pareri relativi ad altre Commissioni.

Si riprende la discussione sulla riforma dei codici.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sulla riforma dei codici. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Belotti Bortolo.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Non sono ancora le 19.30. La prego, onorevole relatore, di par-

lare, altrimenti domani questa discussione non potrà aver termine.

BELOTTI BORTOLO, *relatore*. La discussione della Camera sulla riforma del Codice di commercio ha anzitutto ribadito un concetto fondamentale della nostra relazione: e dobbiamo subito prenderne atto, per le conseguenze che necessariamente ne discendono per quanto riguarda i limiti di tale riforma.

La discussione ha dimostrato, cioè, che il paese non domanda un rifacimento radicale della legge che ormai da quarant'anni serve alla sua attività mercantile, ma chiede soltanto che questa legge sia migliorata, là dove l'esperienza ha dimostrato il bisogno di qualche miglioramento, sia messa in condizione di riparare alcuni suoi inconvenienti, universalmente lamentati, e sia completata per taluni istituti, i quali, maturati ormai economicamente, domandano una disciplina legislativa. A parte che l'onorevole Nobili ha persino proposto, e non solo per ragioni politiche, che il codice non sia riformato, ma, in quanto occorra, si provveda con qualche limitata legge, specialmente dalle parole contenute nel chiaro e misurato discorso dell'onorevole Gavazzeni, appare che la volontà della rappresentanza nazionale contrasta collo spirito animatore del progetto preliminare, che vorrebbe dare al paese una legislazione commerciale completamente nuova; e questa volontà è tanto più significativa e meritevole di obbedienza, in quanto coincide coi voti delle organizzazioni e delle rappresentanze economiche, il che val quanto dire dei bisogni ai quali si vorrebbe provvedere.

Noi prescindiamo quindi dall'accusa di eccessivo dottrinarismo che è stata mossa al ricordato progetto preliminare; ma ci limitiamo a concludere ancora una volta, e coll'autorità delle nuove manifestazioni, che esso evidentemente eccede i limiti reali delle necessità del paese.

Soltanto il collega onorevole Donati, nella discussione di oggi, ha affermato che il nostro Codice di commercio è empirico, e non ispirato a sicuri principî generali.

Egli ha ricordato gli sforzi della giurisprudenza per adattare il codice ai bisogni nuovi, la fatica degli interpreti, ecc.

Ma le osservazioni dell'onorevole Donati non hanno scosso la nostra impressione e la nostra convinzione, perchè, per parlare di riforma radicale di un codice sarebbe stato necessario dimostrare che i bisogni economici a cui esso si riferisce sono radicalmente mutati e che quindi anche i relativi principî giuridici devono seguire la sostanziale trasformazione. Finchè non si proverà che i principî generali (rispettati dalla stessa Commissione del progetto preliminare) sono errati o decaduti, che il riporto, la vendita, la cambiale, e via discorrendo, non hanno più ragione di essere, si potrà parlare di modificazioni, di correzioni, di miglioramenti, ma di riforme radicali giammai.

Bisogna dunque che il programma riformatore sia restituito ai limiti della realtà; e il ministro della giustizia, che assai saggiamente ha evitato di compromettersi al riguardo, ma più che altro ha dimostrato di voler sentire la parola della Camera, dovrà ascoltare il *festina lente* che riguardosamente gli viene rivolto da ogni parte.

E che la necessità della riforma riguardi imperiosamente tutto il Codice di commercio nella sua essenziale costituzione è contraddetto anche dal fatto che gli argomenti discussi dai vari oratori sono stati limitati, anzi sono stati gli argomenti soliti e sul riesame dei quali è, si può dire, generale il consenso; mentre ben altre domande sarebbero state proposte dalla tribuna parlamentare, se si fosse in presenza di un bisogno vasto, profondo, quale è stato immaginato dalla Commissione ministeriale.

Gli argomenti, dicevamo, sono quelli soliti; e infatti se qualcuno, come l'onorevole Grandi Rodolfo ha toccato, ma di sfuggita, l'istituto cambiario, la parola spesso autorevole e nutrita dei vari oratori ha essenzialmente riproposte le questioni che riflettono la vita della società commerciali, l'attività bancaria, le sanzioni fallimentari, anche in relazione ai recenti avvenimenti che hanno turbato la quiete economica del nostro paese.

Di questi argomenti pertanto ci occuperemo brevemente, prendendo atto che per il resto le nostre relazioni hanno avuto l'onore dell'approvazione e spesse volte anche del plauso cortese da parte dei colleghi, cosicchè sarebbe perfettamente superfluo il ripetere quanto in esse già si trova contenuto.

Per verità, prima di esaminare le riforme delle società commerciali quali sono disciplinate attualmente dal Codice di commercio, si presenta la domanda se queste specie di società siano sufficienti, o se altre specie ancora si debbano introdurre nella legge.

Il progetto preliminare – come è noto – propone le due nuove forme della « società a garanzia limitata » e della « società a capitale variabile »: proposta, che ha determinate le proteste vivaci di tutti i coopera-

tori, naturalmente e autorevolmente capeggiati dal padre del movimento cooperativo in Italia, Luigi Luzzatti. E siccome nelle nostre relazioni abbiamo cercato di dimostrare che di queste nuove forme non vi è vero bisogno, e ciò in armonia con la voce generale del paese, l'onorevole Suvich, col suo ordine del giorno, ripropone che « sia introdotta la società a garanzia limitata », mentre il collega onorevole Donati ha manifestato, sia pure senza entusiasmo, una certa benevola considerazione per la « società a capitale variabile ».

Ma per quanto l'ottimo collega Suvich possa difendere il funzionamento di una forma di società che è praticata nelle provincie italiane rivendicate alla nazione colla guerra, le nostre conclusioni non cambiano.

La nuova società dovrebbe costituirsi, a somiglianza delle *Gesellschaften mit Beschränkter Haftung*, di cui nella legge germanica 20 aprile 1892, mediante conferimento in sociale di un obbligo preciso e definito, oltre il quale non vi sia ulteriore responsabilità; e dovrebbe avere uno o più amministratori, non responsabili personalmente come soci.

Ma fu giustamente osservato che il tipo della società in accomandita già realizza l'intento economico della forma nuova e che poi l'accomandita ha il maggior pregio della responsabilità dell'accomandatario, che vuol dire maggior garanzia per tutti, per i soci, per i terzi, per l'ente sociale, in una parola per l'economia del paese.

Più ancora tale intento economico può essere realizzato dalle anonime per quote, di cui nell'articolo 76 del Codice di commercio in vigore, introdotte sul tipo delle *Limited* e più precisamente della *Company Limited By Guarantee*.

A che, dunque, innovare? A che innovare, senza la dimostrazione di un nuovo bisogno e anzi contro il voto dell'economia nazionale, che, come nel Congresso delle società per azioni del 1911, si è dichiarata contraria al tipo di società che si vorrebbe introdurre?

La ragione per cui la società a garanzia limitata ebbe fortuna in Germania, fu questa: che, a differenza delle società per azioni, essa può costituirsi senza bisogno di approvazione governativa. Ma questa ragione per noi non ricorre. E se le nuove provincie hanno una spiegabile simpatia per l'istituto di cui si sono valse finora, non è questa una ragione perchè si debbano rompere le tradizioni e turbare il funzionamento del nostro sistema legislativo in materia di società commerciali.

Il progetto preliminare, per giustificare la sua proposta, considera la società a garanzia limitata come funzionante in una sfera di economia famigliare, alla quale mal si adatterebbero i vincoli delle anonime.

Ma praticamente, poi, questa caratteristica non appare in nessuna disposizione del progetto, mentre la pratica vissuta, come quella che noi stessi possiamo invocare, insegna che le società famigliari, per mille ragioni, economiche e morali, preferiscono il tipo della collettiva.

Bisogna favorire – si dice – il movimento associativo, liberato dalla minaccia di una responsabilità senza limiti. E sta bene!

Ma chi non vede come giorno per giorno sorgano appunto piccole anonime, nelle quali il capitale è anche più libero e quindi può essere più facilmente allettato?

E, d'altra parte, non si possono ignorare i gravi inconvenienti ai quali in Germania ha dato luogo il tipo di società in esame, recentemente denunciati anche in un diligente scritto dell'avvocato Azio Samarani.

In Germania l'esperienza ha reso perplessi e scettici quegli stessi giuristi che avevano in principio caldeggiata la nuova forma di società. Al suo facile nascere corrispose spesso un facilissimo e inglorioso morire. Il numero dei fallimenti delle società a garanzia limitata apparve ben presto veramente impressionante, perchè dal 1910 a 1914 in Germania fallirono 1372 società a garanzia limitata, contro 98 società per azioni! Le statistiche hanno poi svelato che in grandissimo numero le società a garanzia limitata furono costituite per realizzare la compravendita di stabili, eludendo la legge fiscale del 1905 sul plusvalore. Solo nella città di Berlino, nei primi quattro mesi del 1909 furono costituite 154 nuove società a garanzia limitata per la compravendita di immobili.

Parecchi scrittori tedeschi hanno quindi dovuto riconoscere che le società a garanzia limitata possono facilitare le losche operazioni e sorprendere la buona fede del pubblico, malgrado le norme severe che presidiano la formazione e la conservazione del capitale sociale; e nel 31° Congresso giuridico tedesco per migliorare il funzionamento di tali società, si sono fatte proposte equivalenti all'abolizione dell'istituto.

Ecco perchè noi non possiamo accettare l'ordine del giorno Suvich. Già troppe preoccupazioni ci hanno procurato le forme di società che abbiamo, perchè possa esserci

lecito di procurare al paese preoccupazioni nuove!

D'altra parte voglio ripetere un concetto già espresso nella relazione, e che cioè non giova la novità dei tipi di società, anche perchè il pubblico in argomento si è formato nozioni giuridiche generali. Uno che entra in società, oggi, almeno approssimativamente, sa quali obblighi contrae, conosce la posizione giuridica che gli spetta, ecc. Vi è insomma un patrimonio di idee già penetrato nella coscienza degli interessati, che si deve cercar di consolidare, non già di turbare, come appunto avverrebbe colla introduzione della nuova forma di società. (*Approvazioni*).

Finalmente per noi è di grande, per non dire decisiva, importanza il fatto che le organizzazioni economiche, le rappresentanze economiche del paese, le istituzioni ufficiali e non ufficiali si sono pronunciate nel senso che non vogliono saperne del nuovo istituto, perchè non ne hanno bisogno. Ora perchè noi dovremmo propinare al commercio italiano un medicamento di cui esso non sente affatto la necessità?

Il secondo tipo proposto ex novo – come si disse – è quello della società a capitale variabile, tepidamente difeso dal collega Donati, ma che però, all'infuori di lui, nessun altro ha sostenuto alla Camera. Ma anch'esso è contrastato dalla Commissione per le seguenti ragioni.

In primo luogo, se si introduce il tipo della società a capitale variabile e che cioè in qualunque tempo con determinate formalità può essere aumentato, si minacciano seriamente, anzi nel progetto preliminare si sopprimono le società cooperative, le quali potranno essere discusse, in quanto eventualmente si prestino a scopi economici o politici su cui vi potrà essere dissenso, ma sostanzialmente hanno funzionato e funzionano utilmente nel nostro paese. Basti pensare alle banche popolari che sono appunto società a tipo cooperativo e che hanno acquistato vere benemerenze presso la nostra economia, come anche più diffusamente è detto nelle nostre relazioni.

Se si volesse introdurre il nuovo tipo di società, bisognerebbe farvi entrare le società cooperative, e si dovrebbe così sovvertire la compagine di oltre un migliaio di enti, che oggi sono quieti, funzionano e non desiderano altro che di esser lasciati in pace. Tutto per correr dietro a qualche fisima teorica!

No, no; noi dobbiamo tranquillizzare tutti coloro che, come l'onorevole Luzzatti, giustamente si sono preoccupati all'idea di dover mutare l'ordinamento di tanti istituti; e quindi accettiamo pienamente il voto presentato dall'onorevole Sitta e dall'onorevole Pivano, perchè « la Camera, convinta dei grandi benefici arrecati all'economia nazionale delle banche popolari cooperative, debba comprendere queste istituzioni provvidenziali nel nuovo Codice di commercio ».

Il collega Donati accennava allora alla possibilità che le cooperative siano conservate e che la nuova riforma di società sia ammessa accanto a loro. Egli parlava di enti, che devono provvedere a grandi imprese e possono quindi avere bisogno di grandi capitali. Ma è facile rispondere. Già c'è l'anonima. Forse che la società anonima non si presta a questo scopo? Magnificamente! E perchè non valersi allora di un istituto che già esiste nel nostro diritto e che funziona bene, salvi gli inconvenienti che accenneremo e che tenteremo appunto di evitare?

DONATI. Sarà anonima a capitale variabile.

BELOTTI BORTOLO, *relatore*. Ma anche l'anonima può variare il suo capitale colle deliberazioni statutarie. Anzi io dirò che è pericoloso lasciar variare in qualsiasi tempo il capitale di una società ed è invece molto più opportuno che il capitale debba essere variato in seguito a deliberazioni ponderate, come devono essere quelle delle assemblee. (*Approvazioni*).

Io pertanto, nonostante l'autorità del collega Donati, che ci ha suggerito di accogliere questo tronco nella nostra legislazione, perchè possa essere utilizzato in seguito, per ragioni di euritmia, di semplicità e anche di rispetto ai nostri vecchi istituti, credo che non sia il caso di accettare la forma della società a capitale variabile.

Se non è dannosa, essa è inutile.

In quanto sopprime la società cooperativa, come fatalmente dovrebbe avvenire, è dannosa; in quanto invece si aggiunge agli altri tipi, è inutile. E poichè la legge non deve dar vita ad istituti inutili, così – ripetiamo – non crediamo degna di accoglimento la proposta del progetto preliminare.

Escluse le forme nuove, preoccupiamoci delle forme di società esistenti e della loro disciplina.

Senonchè, a questo riguardo, io devo subito rilevare alcune osservazioni del collega Donati. Il collega Donati mi ha in certo modo, quasi personalmente, rimproverato perchè non avrei tenuto conto di alcuni suggerimenti della Commissione governativa, specialmente, per esempio, per ciò che

si riferisce ai conferimenti che si fanno in occasione di costituzioni di società. Ma non mi pare che il rimprovero sia meritato, perchè anche in questa parte le proposte della Commissione, dove erano accoglibili, sono state accolte, e dove non parvero accoglibili furono respinte, senza mancar di riguardo ai valorosi commissari, ma anche senza complimenti, che sarebbero stati perfettamente inutili.

Così noi abbiamo accolte le proposte della Commissione specialmente per quello che si riferisce alla valutazione di tali conferimenti, valutazione che deve essere fatta col concorso dell'assemblea, in modo da evitare quelle frodi a cui il collega Donati si riferiva.

Il collega Donati ha pure deplorato le società a catena. E siamo perfettamente d'accordo! Anche noi le abbiamo deplorate. Le ha deplorate l'onorevole Meda e le ho deplorate anch'io nella mia relazione generale. Ma quando ci siamo trovati a cercare il rimedio contro di esse, abbiamo dovuto confessare le difficoltà. Ed ecco perchè nella mia relazione è scritto *naturam repellas furca tamen usque recurret.* (*Commenti*).

Vi sono casi, nei quali il legislatore non può intervenire. Si trova di fronte a una porta chiusa. E difatti il progetto preliminare presenta un congegno giuridico, da noi ricordato, nel senso cioè che la società centrale possa avere una partecipazione e questa debba essere indicata volta per volta nei bilanci. Ma i pratici – perchè in questa materia io credo molto ai pratici – i pratici dunque hanno osservato che si possono adoperare dei prestanomi e si possono ribadire le catene con loro. Come si impedisce tuttociò, onorevole Donati?

DONATI. Ma intanto ci vogliono dei prestanomi.

BELOTTI BORTOLO, *relatore*. Naturalmente; ma se ne trovano finchè si vuole! Privati, agenti, banche.

Non è la banca un prestanome per definizione, perchè, per definizione essa fa gli interessi per altri? Quindi stiamo nella realtà, e non presumiamo di creare forme e istituti praticamente senza risultato (*Approvazioni*), per quanto, com'è detto nella mia relazione, il problema, assai grave, debba pur sempre essere studiato.

Per ciò che riflette le società, molte osservazioni sono state fatte dagli onorevoli colleghi, e specialmente dall'onorevole Villabruna, nel suo perspicuo discorso e nel relativo ordine del giorno.

Tali proposte peraltro riguardano essenzialmente le società per azioni, altra riprova, se occorresse, che il bisogno di riforma del Codice di commercio è limitato; e anzi riguardano solo alcuni congegni di queste società.

Opera e responsabilità degli amministratori, sincerità dei bilanci, garanzie per le assemblee, per gli azionisti e per i creditori, sindaci: ecco i temi sui quali si è autorevolmente parlato.

Ora per ciò che riguarda la responsabilità degli amministratori, già la nostra relazione generale sulla riforma del Codice di commercio e la relazione speciale dell'onorevole Meda ne hanno trattato. Ma nella discussione della Camera è stato accentuato il concetto che gli amministratori debbano essere richiamati all'adempimento dei loro doveri, generalmente con un aggravamento di penalità, nel caso che ad essi vengano meno. Così si è espresso nel suo eloquente discorso l'onorevole Gonzales, così ha concluso l'onorevole Villabruna, così ha detto l'onorevole Gavazzeni, mentre poi l'onorevole Florian, con fine senso giuridico e con opportunità pratica, ha aggiunto la proposta che debba definirsi come reato colposo quello degli amministratori che non compiono il loro dovere coll'astenersi per negligenza dal compierlo. Ora, possiamo essere d'accordo nel ritenere conveniente che gli amministratori debbano poter essere puniti più severamente di quanto oggi non siano.

Nessuno può negare che le disposizioni attualmente contenute nell'articolo 247 del Codice di commercio debbano essere rivedute.

È manifestamente necessario definire giuridicamente i reati che vi sono contemplati, cosicchè si sappia una buona volta se si tratta di contravvenzioni o di delitti; e così pure può essere accettato il concetto che specialmente talune gravi offese agli obblighi degli amministratori debbano essere colpite con sanzioni più gravi. Ma al tempo stesso noi francamente dichiariamo che il far funzionare il congegno punitivo, aumentando le pene, non basta.

È la vecchia storia della repressione dei bravi, per la quale si emanavano grida sempre più forti e sempre più inutili; è la vecchia storia del duello, non estirpato ed anzi portato a forme estreme dalla gravità delle pene.

Più che punire chi ha male amministrato, si deve cercare il modo per far amministrar bene. E per quanto la buona am-

ministrazione delle società sia in funzione della capacità, della diligenza e della rettitudine dei loro amministratori, e cioè in funzione di elementi che sfuggono, purtroppo, al precetto e al controllo della legge scritta per rientrare nella legge morale, tuttavia anche la legge scritta può apprestare ordinamenti che favoriscano e facilitino buoni risultati.

Secondo il nostro avviso, bisogna favorire la formazione , nel seno della amministrazione delle società, di organi più vicini all'andamento sociale di quel che non siano per solito gli amministratori: e di questi organi si deve accentuare la responsabilità.

Una legge – come la nostra – che consente statuti, i quali chiamano gli amministratori a consiglio tre o quattro volte all'anno, come può seriamente proclamare la loro responsabilità, non solamente civile, ma penale, per la cattiva amministrazione, specialmente poi quando si tratti di aziende vaste, complesse, delicate ?

In altre parole, una legge che consente di non amministrare, può colpire perchè non si è amministrato ?

Ecco la questione, quale è proposta dalla realtà dell'esperienza !

Quando, fra un consiglio di amministratori, si sarà scelto un comitato direttivo o esecutivo, e questo comitato sarà stato rivestito dei poteri per una più assidua partecipazione alla vita della società, allora potrà ragionevolmente parlarsi di responsabilità e di sanzioni anche gravi, senza escludere peraltro le eventuali responsabilità minori, che anche gli altri amministratori avessero incontrato, mancando ai loro specifici doveri e per i quali richiamiamo ancora il suggerimento dell'onorevole Florian.

Questo è il senso delle proposte che noi abbiamo fatto alla Camera e sulle quali pertanto insistiamo ancora.

Si lamenta pure che molte volte gli amministratori delle anonime presentino bilanci formati con criterî subbiettivi, i quali dispongono facilmente a quei bilanci falsi, che sono oggetto di aspre contese nelle assemblee e nei tribunali: e si propone ancora che i bilanci debbano essere formati secondo criterî assoluti e inflessibili.

Ma nella nostra relazione abbiamo già indicato le difficoltà pratiche che si oppongono alla attuazione concreta di queste aspirazioni.

Fare un bilancio vuol dire valutare una situazione attiva e passiva in rapporto al tempo e alle contingenze, oltre che in rapporto alla natura e ai fini dell'ente al quale il bilancio si riferisce. Ecco perchè se la legge può a questo riguardo prescrivere talune norme fondamentali, deve d'altra parte riferirsi anche al prudenziale criterio contingente di chi ha la responsabilità della gestione sociale.

L'onorevole Villabruna ha suggerito che i criterî coi quali il bilancio è stato formato siano indicati con rigida precisione nel bilancio stesso, per modo che chiunque possa facilmente ricostruire con esattezza la valutazione delle consistenze sociali.

Ma poichè le leggi di ogni paese sono in relazione ai suoi costumi, per rendersi conto di ciò che occorre, dobbiamo aver presenti i costumi fiscali praticati in Italia, dove esistono, è vero, come in ogni parte del mondo, contribuenti che tentano di sottrarsi alle imposte, ma esistono anche tassatori, che, talvolta, non si preoccupano di esaurire gli organismi economici, che vedono utili anche dove questi non sono e che in ogni atto di prudenza amministrativa scorgono atti di frode.

Siamo d'accordo che specialmente per talune aziende sociali, come le banche, sono da evitare quelle forme di bilancio in cui sono contenute spesse volte voci oscure e che non consentono neppure a persone fornite di mediocre esperienza, di farsi idee precise. E anzi al riguardo crediamo di dover lodare il modulo di bilancio proposto dal collega onorevole Chiesa nella seduta del 27 luglio 1920.

Ma al tempo stesso non deve fare impressione se parliamo con franchezza di siffatti argomenti, perchè sarebbe vano, per non dire altro, questo predicare che si fa dovunque, per la ricostruzione economica del paese, se si dimenticassero gli ostacoli che, anche da parte dei meno felici interpreti delle ragioni dello Stato, a questa ricostruzione si oppongono.

Voglio dire che il problema...

DONATI. Basta togliere quelle spese non detraibili agli effetti della richezza mobile !

BELOTTI BORTOLO, *relatore*. Ma quando si vogliono togliere quelle spese non detraibili allora sorgono tutte le questioni. (*Interruzioni*). Il problema – dicevo – va oltre i confini del regime delle società per azioni, è più vasto, è più complesso: ed è sostanzialmente un problema di buone e rette consuetudini da desiderarsi non soltanto negli amministratori delle società.

Certo sarebbero meno facili gli abusi se i sindaci delle società vigilassero, come è nella loro funzione: e per ciò abbiamo aderito al proposito di precisare meglio il compito assegnato ai collegi sindacali, come aderiremo all'idea che anche per i sindaci che mancano al loro dovere siano stabilite opportune sanzioni.

Senonchè in ordine all'istituto sindacale ben altre proposte si fanno. Chi vorrebbe i sindaci di nomina del tribunale, chi li vorrebbe scelti in un albo speciale, chi vorrebbe rendere obbligatoria la scelta dei sindaci fra i ragionieri collegiati e via discorrendo.

Una proposta degna di grande attenzione è stata fatta dal nostro collega onorevole Chiesa durante questa stessa legislatura e precisamente l'8 luglio 1922. Secondo l'onorevole Chiesa, il quale, anche in occasione dell'attuale discussione ha presentato analogo ordine del giorno, almeno due sindaci dovrebbero sempre essere nominati dall'autorità giudiziaria, mentre poi il collegio sindacale dovrebbe durare in carica un triennio, delegare speciali poteri a uno dei suoi membri qualora si tratti di aziende divise in più centri amministrativi, ecc.

Tutte queste proposte peraltro, lasciano esitanti; anzi, a ben pensarci, non persuadono.

La nomina di un sindaco o di più sindaci da parte del tribunale dà luogo a molti inconvenienti. Intanto crea una categoria di sindaci che in confronto degli altri si sentirebbero muniti di una speciale autorità, ma anche oppressi da una responsabilità speciale, che li renderebbe fiscali e pesanti. Come bene osservò l'onorevole Villabruna, questi sindaci, per timore di venir meno al loro speciale incarico, finirebbero collo svolgere azione eccessiva e quindi col paralizzare l'attività sociale.

D'altra parte, non poche volte le aziende sociali hanno le loro notizie riservate e segrete, che non tutti devono sapere. Non si può ammettere che in questi segreti entrino persone che non siano di assoluta fiducia della società, ancorchè nominate, in piena buona fede, dal magistrato, ignaro degli interessi commerciali, delle loro interferenze e dei loro contrasti.

Calcolato tutto, dunque, e nonostante quanto è stato detto nella discussione, noi riteniamo che si debba pur sempre lasciare arbitra l'assemblea per la nomina dei sindaci che devono fare il controllo della gestione sociale e che i sindaci debbano essere nominati col sistema attuale.

Anche quanto alla durata in carica del collegio, essa nella pratica si verifica quale è desiderata cosicchè il precetto legislativo, che in qualche caso potrebbe essere dannoso, non appare necessario.

Confermiamo invece quanto abbiamo già dichiarato anche nella relazione e che cioè uno dei sindaci debba essere un ragioniere collegiato, e ciò per ragioni che ci sembrano intuitive, data appunto la funzione dei sindaci, che si esplica principalmente nel controllo della contabilità in rapporto all'andamento dell'azienda.

Noi intendiamo, del resto, che la funzione dei sindaci si concreti in un controllo senza limitazioni, come appunto propone l'onorevole Chiesa nel suo progetto di legge.

Quindi i sindaci, per adempiere al loro ufficio di sorveglianti di tutta la gestione sociale e di constatazione e verifica dei relativi risultati, dovranno fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa e di magazzini, delle esistenze in titoli o valori sia sociali che dei terzi, della regolare tenuta e documentazione delle scritture contabili, e compiere tutti quegli altri controlli che ritenessero utili, per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni legali, statutarie e regolamentari.

Essi dovranno concorrere alla formazione dei regolamenti di amministrazione e presenziare, coll'intervento di almeno uno fra loro, alle sedute consiliari ed a quelle dei comitati esecutivi e di qualsiasi commissione che abbia facoltà di obbligare comunque la società verso terzi.

Crediamo di poter aderire anche alla proposta che non si ritengano valide tali sedute se non siano stati tempestivamente invitati anche i sindaci, i quali avranno diritto di convocare immediatamente il consiglio o l'assemblea, ove si tratti di deliberazioni contrarie allo statuto o alla legge, protestando immediatamente a carico degli amministratori le responsabilità del caso.

I sindaci dovranno tenere un libro per indicarvi i riscontri e i rilievi compiuti singolarmente o collettivamente; e in tutte le società dovranno pure, almeno ogni trimestre, esaminare i libri delle scritture generali per rilevarne i risultati e accertare la bontà del metodo di scrittura, indipendentemente dalla mensile situazione dei conti, ecc.

Veniamo ora a dire dell'azione di responsabilità a carico degli amministratori che abbiano mancato ai loro doveri.

L'azione di responsabilità degli amministratori intanto mette sul tappeto una que-

stione: responsabilità per quali fatti? Nel progetto preliminare di Codice troviamo affermato il concetto che gli amministratori debbono rispondere non solamente dei proprî atti, ma anche di quelli degli amministratori precedenti, quando siano stati manifestamente contrari allo statuto e non siano stati denunciati.

Ora, francamente, questa responsabilità per fatti di amministrazione precedente, repugna. E tanto repugna, che lo stesso progetto preliminare ha dovuto introdurre un concetto per spiegarla, il concetto, cioè, della forma manifesta della responsabilità e dei malefatti degli amministratori precedenti.

Ma vedo qui, fra i colleghi, insigni avvocati i quali sanno le questioni che sono sorte per l'articolo 163 del Codice di commercio, a proposito del « manifestamente » che vi è scritto... (*Interruzioni del deputato Majolo*).

Una voce. L'onorevole Marracino ha fatto una sentenza interpretandolo...

BELOTTI BORTOLO, *relatore.* Marracino, da quel valorosissimo magistrato che egli è, avrà fatto una sentenza in un senso; ma altro magistrato una ne ha scritta in un altro senso: un altro in un altro ancora. Ed il fatto è che quando ci si trova di fronte a questo « manifestamente »... compare l'oscurità (*Ilarità — Commenti*).

Ora, è il caso che noi gettiamo nel nuovo codice il seme di nuove questioni e che, per correre dietro ad un principio che per se stesso non trova fondamento nè nella ragione, nè nel diritto, apriamo il varco a contestazioni e discussioni fatali?

Quindi noi siamo contrari alla proposta responsabilità retroattiva per fatto altrui.

Ma poi c'è un'altra questione più grave, risolta dalla Commissione per il progetto preliminare, in modo diverso da quello ritenuto da noi.

A chi spetta cioè l'azione di responsabilita?

L'azione di responsabilità non può spettare se non all'assemblea, perchè è azione sociale; e spettando all'assemblea dei soci, l'azione di responsabilità deve spettare alla maggioranza. Il progetto preliminare conferisce l'azione di responsabilità anche ad una minoranza di soci: e noi contrastiamo questa novità.

DONATI. Ciò significa impedire sempre che si esplichi.

BELOTTI BORTOLO, *relatore.* Non è vero! Basta considerare ciò che avviene in pratica.

DONATI. Quando la maggioranza è in mano al consiglio...

BELOTTI BORTOLO, *relatore.* Se la maggioranza è favorevole al consiglio, ciò vuol dire che la maggioranza crede che il suo interesse, che è poi quello collettivo della società, deve essere protetto in quel modo. D'altra parte, praticamente, se molte volte si evitano azioni di responsabilità, e quindi non si portano davanti ai tribunali gli amministratori a rispondere dei danni da essi cagionati dall'ente sociale, però attraverso pattuizioni e accordi si raggiunge sempre uno scopo economico, di ricostituzione del capitale, di apertura di crediti o d'altro, con cui l'interesse collettivo della società viene protetto.

Ma io dico che qualora si ammettesse una azione di responsabilità a favore delle minoranze, si darebbe luogo a una serie di inconvenienti di cui non si ha l'idea. Sarebbe facile infatti costituire minoranze che praticamente impedirebbero al consiglio di funzionare, e, impedendo di funzionare al consiglio, impedirebbero di funzionare alla stessa società.

Se, per esempio, all'epoca della scalata delle banche, vi fosse stato nel nostro codice un principio di questo genere, per cui l'azione di responsabilità spetta anche alla minoranza, vi immaginate voi cosa sarebbe accaduto per le banche italiane?

Una voce: Ricatti!

BELOTTI BORTOLO, *relatore.* Ricatti, precisamente. Ora, possiamo noi introdurre nella nostra legislazione un pericolo come questo? E possiamo noi creare alle società anonime una ragione di turbamento grave e continuato?

DONATI. Basta circondarlo di garanzie.

BELOTTI BORTOLO, *relatore.* Non ce ne sono garanzie! Per noi quindi l'opposizione alla proposta della Commissione per il progetto preliminare è irriducibile. In linea di principio tale proposta deve essere respinta, perchè l'azione di responsabilità spetta all'assemblea, e la minoranza non rappresenta l'assemblea. In fatto, poi, si aggiungono inconvenienti di ogni natura, esiziali per la vita della società (*Approvazioni*).

E vengo a dire dell'assemblea, cioè della protezione che devono avervi gli azionisti, molto più che pure in questa parte il progetto preliminare contiene novità, nelle quali non si può essere d'accordo.

Il concetto fondamentale su cui riposano le proposte del progetto preliminare è questo: le azioni possono essere nominative e

al portatore; quelle però sono preferite; e quindi sono ammesse in tutte le assemblee sociali, mentre le azioni al portatore dovrebbero essere ammesse solo nelle assemblee straordinarie. Per partecipare alle assemblee, poi, sarebbe necessaria una specie di anzianità come soci.

Senonchè, per noi, azioni nominative e azioni al portatore devono avere eguale trattamento. Esse rappresentano gli stessi diritti; rappresentano la stessa partecipazione alla formazione del capitale sociale. Non solo; ma la incongruenza delle proposte del progetto si vede in questo che, volendo esso in certo modo punire le azioni al portatore, viceversa le ammette nelle assemblee straordinarie, che sono le più importanti.

Ma noi abbiamo detto nella nostra relazione che si deve favorire il formarsi di azioni nominative. E allora l'onorevole Villabruna, che mi dispiace di non veder presente e che ha pronunziato un discorso pieno di saggezza, ritiene di coglierci in contraddizione e ci domanda in che modo praticamente possono essere favorite le azioni nominative in confronto di quelle al portatore.

Ma la contraddizione non c'è. Noi crediamo preferibile la nominatività, perchè essa dimostra chi sono gli azionisti e perchè produce altri vantaggi allo Stato. Ma la nominatività si può favorire con disposizioni di natura fiscale, come quella relativa alla tassa sui dividendi; non mai con una diversità sostanziale di trattamento giuridico in confronto degli altri azionisti.

Chi ha inspirato la proposta di diverso trattamento deve averla concepita in pieno impero di nominatività obbligatoria, quando cioè si discuteva e si approvava quella legge sui titoli nominativi, che, con pochi colleghi, io fino dall'origine ho contrastato e che poi, nell'agosto 1921, come ministro dell'industria, ho sospeso.

Il Governo attuale l'ha revocata senz'altro, ed ha fatto molto bene (*Interruzione*).

Ora, il concetto di chi inspirò la proposta è completamente fuori della realtà. Oggi abbiamo bisogno di richiamare capitali più che sia possibile. E questa necessità nazionale è contrastata dalla persecuzione contro le azioni al portatore. (*Approvazioni*).

Qui anzi devo fare una osservazione.

Nella mia relazione ho ricordato che l'onorevole Luzzatti, a suo tempo, preoccupato dal famoso assalto alle banche, aveva proposto che fossero rese nominative le azioni delle banche. Io però ho ricordato questo precedente, unicamente per mettere sul tappeto un eventuale argomento da discutere. Se devo dire il mio parere, esso, nelle circostanze attuali, è contrario; perchè io credo che anche le banche debbano avere – per questa parte – il trattamento delle altre società. Per fortuna, oggi, gli assalti non sono più possibili, perchè, essendo cessato il guadagno di guerra, che ha reso possibile l'accumularsi di grandi e facili fortune e il moltiplicarsi degli appetiti giganteschi, non c'è la possibilità pratica di ripetere tentativi funesti all'economia nazionale.

Queste sono, onorevoli colleghi, le osservazioni che faccio in risposta a quanto è stato detto alla Camera sul tema delle società anonime; e queste le ragioni per le quali nonostante le obiezioni, cortesissime del resto, fatte da alcuni colleghi, noi insistiamo nelle nostre proposte.

Vengo ora alla difesa del credito; argomento che si connette con la organizzazione delle banche, che è stato esaminato da varî oratori e che è oggetto anche di alcuni ordini del giorno, come quelli dei colleghi onorevoli Bertone e Chiesa. Anche l'onorevole Donati si è occupato del credito, non sempre consentendo nelle nostre idee.

Certo la questione, è grave e su di essa la Camera deve manifestare il proprio pensiero, non soltanto perchè vi è richiamata dal progetto preliminare del Codice di commercio, ma anche per il clamore di avvenimenti recentissimi.

Si deve proteggere il credito dei depositanti presso le banche? E in qual modo?

Come in ogni grande questione, vi sono due soluzioni, che corrispondono a due sistemi, naturalmente opposti: il sistema della libertà e il sistema dell'intervento.

Il sistema della libertà, che, fuori di qui, avrebbe come suo maggiore campione il senatore Einaudi, e che fra di noi ha avuto come eloquente difensore, l'onorevole Gavazzeni, in sostanza parte dal concetto che il deposito presso una banca è un atto volontario; il depositante stesso deve sapere scegliere quali sono gli istituti che meritano la sua fiducia; esistono istituti per il risparmio, anche istituti di Stato, cassa di risparmio di Stato, altri istituti che meritano la pubblica fiducia; quindi si vada verso questi istituti!

D'altra parte le ragioni culminanti nella libertà economica, per non dire dell'esempio straniero, consigliano che non si debba, in questa materia, intervenire; e le banche, (e come dubitarne?) resistono all'intervento. Contro queste opinioni, che sono rispettabi-

lissime e che, bisogna riconoscerlo, fanno capo a teorie economiche classiche, vi è l'altra corrente, la corrente interventista, la quale vorrebbe che lo Stato si preoccupasse delle sorti dei depositi, e specialmente dei depositi a risparmio, fonte principale della pubblica ricchezza.

E qui sono suggeriti tutti i noti sistemi: l'investimento in titoli pubblici a garanzia dei depositi; la proporzione del capitale delle banche con l'entità dei depositi; sindaci nominati dallo Stato, o dall'autorità giudiziaria, ecc. fino alla proposta contenuta nel progetto preliminare, della concessione, cioè, di un privilegio a favore dei depositanti a risparmio.

Io sono contrario a tutti questi sistemi. Sono contrario all'investimento di speciali riserve in titoli pubblici, per i pericoli gravissimi che possono derivare. Si obbligano infatti le banche a fare investimenti determinati, mentre le banche devono essere libere nell'impiegare fruttuosamente il capitale che raccolgono e di cui devono rispondere; e in secondo luogo vi è la possibilità che, per un ribasso dei titoli pubblici, si diffonda il panico a carico delle banche, che in essi abbiano appunto investite speciali riserve.

La proporzione del capitale ai depositi, è una teoria, è una aspirazione. Quando si pensa che vi sono banche popolari, le quali, per esempio, hanno un milione di capitale e 100 milioni di depositi, come si può imporre una proporzione? E non parliamo delle altre banche le quali hanno depositi per miliardi e hanno dei capitali limitati e che non possono essere cresciuti *ad libitum*, anche per la ragione semplicissima che per aumentare il proprio capitale una società deve trovare chi le dà i mezzi necessari.

Il privilegio suggerito dal progetto preliminare è parso possibile in altro tempo anche a me, quando, come membro di una Commissione nominata dal ministro dell'industria nel 1920, si studiava il grave problema. Senonchè, ripensandoci più tardi, io mi sono persuaso che non conviene accettare neanche questo sistema; e ciò per le ragioni seguenti. Intanto, il privilegio a chi si concede? Si dice: al risparmio. Ma cosa è il risparmio? L'ottimo collega Donati oggi cercava di dare una definizione di ciò che è il risparmio. Ma invano. Il risparmio agli effetti del tema in esame, non si può definire. È esso una somma limitata? E allora, voi troverete della gente che, per ottenere il privilegio, frazionerà in altrettanti libretti i propri depositi, per essere sicura che i depositi non si perdano mai. È la somma che non si può svincolare, se non dietro un congruo preavviso? Ma, anzi, il preavviso si richiede per le somme forti, cioè per depositi che presumibilmente non sono risparmio. La questione insomma, non è solubile.

DONATI. È solubile!

BELOTTI BORTOLO, *relatore*. Non è solubile! D'altra parte le banche sono giustamente preoccupate di questo: che, quando si sappia che vi è una categoria di creditori che ha un privilegio, gli altri creditori non faranno più i depositi. Ed ecco perchè, a pensarci bene, il privilegio non può essere accettato.

Non per questo però io cesso di essere un po' interventista.

Secondo il mio avviso, che, però, ho il piacere di vedere condiviso da altri colleghi, dall'onorevole Chiesa, che da tempo ha fatto al riguardo la ricordata proposta di legge, dallo stesso onorevole Donati e dal collega Bertone, che ha presentato un ordine del giorno – secondo il mio avviso, dicevo, non c'è altro mezzo che l'intervento dello Stato sotto forma di approvazione per l'apertura originaria della banche e sotto forma di approvazione per l'apertura delle sedi minori. Se voi oggi andate in una città, in qualunque città, diciamo Milano...

Voci. È così dappertutto!

BELOTTI BORTOLO, *relatore*. ...voi trovate che tutte le banche vi hanno aperto sedi. È possibile, è ragionevole, questo, anche se si tratti del più grande centro commerciale e industriale d'Italia?

La verità è che non il bisogno reale, ma la speculazione, specialmente la speculazione sui cambi, fa crescere come funghi istituti di credito, che vivono male e talora finiscono peggio.

Ma le banche aprono leggermente sedi in tutti i piccoli centri. In piccoli centri voi trovate le banche popolari, i piccoli crediti, banche rurali, banche agricole, per non dire delle sedi degli enti maggiori e per tacere delle Casse di risparmio. Insomma in piccolissimi centri voi trovate una quantità di istituti, i quali evidentemente non sono in proporzione al bisogno. E allora, che cosa accade? Allora accade che vi sono sedi di banche, le quali si aprono e consumano nelle spese locali i depositi raccolti e ciò con grave pericolo e danno dell'economia generale.

Questo non deve avvenire. Comprendo i pericoli specialmente politici del sistema dell'approvazione, ma l'esperienza da me

fatta come ministro dell'industria e commercio, mi fa guardare con simpatia tale sistema.

Il controllo sulle Casse di risparmio, sui Monti di Pietà, insomma sugli istituti che esercitano il credito per il risparmio, funziona bene, indipendentemente dalla abilità degli amministratori.

DONATI. Ma la legge interviene già. Bisogna dire come si deve impiegare il risparmio.

BELOTTI BORTOLO, *relatore*. La legge interviene per gli enti ora indicati. Ma io dico che quando un ente che non sia Cassa di risparmio, Monte di Pietà, ecc., vuole avere i vantaggi che derivano dall'esercire la raccolta dei depositi a risparmio, deve anche accettare il carico della legislazione stabilita appunto per gli enti che esercitano tale attività. (*Approvazioni*).

Ubi honor...

Vedremo allora le banche ritornare alla loro funzione e abbandonare il risparmio perchè non vorranno essere soggette a controlli; quindi andranno alle banche solo quei depositanti che sanno benissimo che si espongono ad un rischio e che il loro danaro ha investimenti commerciali che possono essere aleatori, come tutte le operazioni commerciali; e vedremo che coloro che vogliono realmente attuare il risparmio saranno più tranquillizzati.

In altre parole, niente provvidenze di diritto privato, ma provvidenze di diritto pubblico, le quali soltanto possono rappresentare quella tutela dei depositanti che è nel nostro generale desiderio. (*Approvazioni*).

E sono alla fine. Poche parole, infatti, sono state dette in ordine al fallimento e sulla concorrenza sleale od illecita.

In ordine al fallimento, è stata presentata la relazione del collega Majolo, perspicua e chiara quant'altre mai. D'altra parte, i suggerimenti che sono stati dati, durante la discussione, sono questi: di chiarire le disposizioni, di semplificarle, di collocare nel Codice penale le disposizioni di carattere penale, che oggi sono invece nel Codice di commercio e di proporzionare le pene ai reati fallimentari. Noi siamo d'accordo su tutto ciò.

Un istituto che ha richiamato l'attenzione di alcuni colleghi e in modo speciale dell'onorevole Donati, è la concorrenza sleale. Io quindi, prima di chiudere, dirò brevemente anche di questo istituto, in primo luogo per dovere di cortesia verso i detti colleghi ed in secondo luogo perchè mi pare che i concetti dalla Commissione affermati al riguardo siano esatti, e possano essere difesi dalle critiche.

Intanto il collega Bartolomei ha pure allegata una relazione molto pregevole su questo argomento; ma poi, nella mia stessa relazione, io credo di avere indicato con precisione giuridica assoluta il principio ispiratore della giusta repressione della concorrenza, che malamente si chiamerebbe soltanto concorrenza illecita o soltanto concorrenza sleale.

Certo a noi non è parso degno di approvazione il sistema seguìto dalla Commissione che ha preparato il progetto preliminare, nel senso di indicare i casi costitutivi della concorrenza sleale. Noi invece abbiamo ritenuto e riteniamo che si debba affermare il principio generale, per cui i commercianti, come diceva l'antico detto, possano scaltramente contendere tra loro, ma tuttavia siano legati da un precetto fondamentale di correttezza, che rappresenta appunto il criterio per accertare la liceità o la illiceità della concorrenza.

Questa infatti, più che riguardare la proprietà, è una questione di metodo nello svolgimento dell'attività mercantile. È sleale concorrente quel commerciante che adopera un metodo sleale, anche se non tocca la proprietà del suo concorrente.

DONATI. Non è questo che dice l'onorevole Bartolomei.

BELOTTI BORTOLO, *relatore*. Questo sostanzialmente ho affermato io nella mia relazione, che completa, in questa parte, quella dell'egregio collega.

DONATI. La contradice.

BELOTTI BORTOLO, *relatore*. No. L'onorevole Bartolomei ha specialmente contemplato e approfondito un caso di concorrenza sleale; io ho esposto un principio che comprende tutte le ipotesi e per il quale appunto ho ritenuto come ritengo pericolosa e inopportuna la casistica del progetto preliminare.

Sono giunto così alla fine di questa relazione orale che io ho dovuto necessariamente contenere nei termini voluti anche dall'ora tarda.

Come ho detto da principio, gli argomenti trattati nella nostra discussione furono le società, le banche, il fallimento, la concorrenza sleale e illecita.

E il rilievo non è senza significato.

Vi poteva essere infatti una ragione esterna perchè la Camera si occupasse unicamente

di questi argomenti. Essi, cioè, si riferiscono a interessi che hanno espressioni molte volte clamorose e che naturalmente devono suscitare echi nel parlamento. Ma mi pare che vi sia una ragione anche più profonda che spiega come siano questi gli argomenti su cui principalmente si è raccolta l'attenzione della Camera. E cioè oggi più che mai lo sviluppo della economia nazionale, continuamente invocato, ha bisogno di calcolare sopra una salda e generale rettitudine, sull'onestà dei commerci, sul leale spirito di collaborazione fra tutti i cittadini.

DONATI. Ma questo non si codifica.

BELOTTI BORTOLO, *relatore*. È vero; ma si può aiutare! E si deve aiutare!

L'onorevole Donati ha detto che nel nostro lavoro noi abbiamo ascoltato i pratici invece che ascoltare di preferenza la voce della dottrina. In parte questo può anche corrispondere alla realtà. Devo dire però, con grande sodisfazione, che, anche ascoltando la voce dei pratici, abbiamo sentito l'eco dell'aspirazione generale a un miglioramento etico della nostra vita commerciale. In altre parole, anche i pratici hanno onestamente parlato al nostro spirito.

E se noi ci siamo scostati qualche volta dal voto della dottrina, l'abbiamo fatto, quando abbiamo constatato che tale voto era inadeguato alla realtà. Dalla quale tal volta e nobilmente astraggono i teorici, i quali, nell'inquieto travaglio del loro spirito insodisfatto, mutano di opinione colle edizioni successive dei loro libri.

Noi invece vogliamo un Codice che per un certo numero di anni rappresenti una edizione definitiva; e anche perciò ci siamo inspirati alla pratica. Il commercio è vita vissuta; non vita sognata.

Da questo principio fu animato il codice di commercio del 1882, che per 40 anni ha equamente servito il paese e che ha potuto accompagnare l'Italia nei suoi immensi progressi economici. E perciò noi, richiamando lo stesso principio, esprimiamo il fervido voto e anzi la sicurezza che anche la nuova legge abbia a vedere sempre maggiori fortune per il nostro Paese. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Suvich, ella si riserba di dare il suo avviso sugli ordini del giorno?

SUVICH. Sì.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

PASCALE, *segretario, legge*:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno e delle finanze (Sottesegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per sapere se ritengano informati a giustizia ed umanità, i provvedimenti presi contro i grandi invalidi e tubercolotici di guerra Felcini, Santarelli e Loudei, espulsi unicamente per ragioni politiche dal Sanatorio di Budrio, e quali provvedimenti reintegratori intendano subito di adottare perchè quei grandi invalidi non finiscano la loro vita nella miseria e nella strada.

« Mingrino, Volpi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria, commercio e lavoro, per sapere se è a sua cognizione e se egli approvi i metodi di boicotaggio commerciale esercitati dalla Federazione industriale fascista del marmo sedente in Carrara, per mezzo dei quali gli industriali locali impongono al commercio ed al consumo marmifero degli aumenti di prezzo già arrivati al 40 per cento, esercitando così un monopolio nefasto, contrario alla libertà del commercio ed allo sviluppo del consumo, mentre alla mano d'opera locale vennero applicati dei ribassi di salario nella misura del 20 per cento e tuttociò colla ratifica ed approvazione dell'alto commissario politico del Governo fascista signor Renato Ricci.

« Lazzari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere il proposito e le intenzioni del Governo circa la prosecuzione e il compimento delle costruzioni statali in Roma e più particolarmente in riguardo alla costruzione dei palazzi per i Ministeri della marina, della giustizia, della istruzione.

« Chiede altresì di essere informato in merito alla costruzione dei nuovi edifici universitari, del convitto nazionale e su lo stato dei lavori della linea ferroviaria di circonvallazione.

« Conti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali ostacoli si frappongono perchè sia corrisposto all'Unione edilizia la somma di lire 1,400,000 anticipata da essa per l'esecuzione del primo e secondo lotto dei lavori in quel di Messina.

« Toscano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e il ministro della marina, per sapere se corrisponde alle intenzioni del Governo la notizia che insistentemente corre sulla prossima soppressione del Regio arsenale di Pola, la quale ha originato forte preoccupazione tra le maestranze e la intera cittadinanza polesana, già duramente colpita da lunga perdurante crisi economica.

« Banelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, sul minacciato provvedimento di sofisticazione dello zucchero mediante saccarina, e per sapere se errori di Governo o speculazioni private debbano esser riparati con nocumento della salute dei cittadini più poveri.

« Panebianco ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere i motivi che hanno guidato le autorità di pubblica sicurezza di Livorno ad operare nella notte dal 6 al 7 giugno 1923, perquisizioni ed arresti nel quartiere abitato dai ferrovieri, e per conoscere i metodi usati dai dirigenti la forza pubblica nel preparare ed effettuare le predette perquisizioni.

« Bisogni ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le ragioni della continuata detenzione di Angelo Colelli ed altri dodici operai in Gallipoli, arrestati la sera del 28 maggio 1923 dopo essere stati senza ragione bastonati da elementi fascisti del luogo.

« Assennato, Vella, Nobili ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e il ministro della marina (Sottosegretariato per la marina mercantile), per sapere se il Governo è a conoscenza della grave disoccupazione nella città di Muggia derivante dalla quasi completa sospensione del lavoro nel Cantiere navale di San Rocco; e per sapere quali provvedimenti, che stanno in facoltà del ministro della marina e del sottosegretario per la marina mercantile, il Governo intende prendere per ovviare alla lamentata situazione.

« Banelli, Suvich ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere la portata precisa del decreto Reale 26 agosto 1923, n. 976, che — per l'interpretazione datane da certe correnti politiche — ha suscitato qualche apprensione per le sorti delle Congregazioni di carità e degli Istituti di beneficenza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Tovini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è vero che sono stati effettuati i seguenti treni speciali:

« Roma-Teramo, per i sottosegretari di Stato che si recarono a Teramo a fare corona al sottosegretario alla presidenza onorevole Acerbo.

« Cavaraggio-Bergamo (andata ritorno), per trasportare gratuitamente i cittadini desiderosi di fare una gita a Bergamo per udire la conferenza del segretario generale delle corporazioni sindacali fasciste.

« Roma-Castellammare Adriatico, per il sottosegretario alla presidenza onorevole Acerbo, il sottosegretario ai lavori pubblici onorevole Sardi e il commissario straordinario per le ferrovie onorevole Torre, oratore ufficiale per la inaugurazione del gagliardetto dei ferrovieri fascisti.

« Desidera pure conoscere le ragioni che provocarono la concessione dei treni speciali suddetti e le spese sostenute a tale scopo dall'Amministrazione delle ferrovie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Paolino ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri interessati quelle per cui si chiede la risposta scritta.

Sull'ordine del giorno.

MERIZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIZZI. Tenuto conto del gran numero di ordini del giorno presentati nella discussione sul disegno di legge per la riforma dei codici, chiedo che anche domani si rinunzi allo svolgimento delle interrogazioni.

PRESIDENTE. Se nessuno si oppone, rimane così stabilito.

MUSATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSATTI. Per chiedere che siano inserite nell'ordine del giorno di domani le domande di autorizzazione a procedere contro gli onorevoli Ventavoli, (636); Baldesi, (1479); Agostinone, (1453).

PRESIDENTE. Saranno inscritte nell'ordine del giorno, dopo gli altri argomenti che già vi si trovano.

CUOMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO. Chiedo che sia inscritta all'ordine del giorno la proposta di legge per la concessione di una lotteria nazionale a favore degli Ospedali riuniti di Salerno.

PRESIDENTE. Sarà inscritta nell'ordine del giorno.

MERIZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIZZI. Chiedo che sia inscritto nell'ordine del giorno di domani il disegno di legge relativo alla separazione della frazione di Aprica dal Comune di Teglio (Sondrio) e sua costituzione in comune autonomo.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà inscritto nell'ordine del giorno, ma dopo gli altri di cui si è già fatto cenno.

La seduta termina alle 20.35.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15.

1. *Seguito della discussione del disegno di legge* :

Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie. (2013)

Discussione dei disegni di legge:

2. Modifica dell'articolo 522 del Codice di procedura penale. (1590)

3. Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia. (*Approvato dal Senato*) (2066)

4. Tombola a beneficio degli Ospedali di Pistoja, Tizzano e San Marcello Pistojese. (1712)

5. Tombola nazionale a favore dell'erigendo Orfanotrofio pro-orfani di guerra in Ascoli Piceno, dell'erigendo Ospedale di Sassoferarto e dell'erigendo Asilo infantile in Arquata del Tronto. (1691)

6. Concessione di una lotteria nazionale a favore degli ospedali riuniti di Salerno. (2065)

7. Nomine a sottetenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia. (1421)

8. Demanializzazione del sottosuolo ed unificazione della legislazione mineraria. (718)

9, Per l'incremento dell'olivicoltura. (953)

10. Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1947, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia. (*Modificazioni del Senato*). (218-C)

11. Distacco della frazione di Tuturano dal comune di Brindisi e sua costituzione in comune autonomo. (1544)

12. Distacco della frazione di San Michele dal comune di San Vito dei Normanni e sua costituzione in comune autonomo. (1545)

13. Separazione della frazione di Aprica dal comune di Teglio (Sondrio) e sua costituzione in comune autonomo. (1137)

14. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Ventavoli, pel reato previsto dall'articolo 194, n. 1, Codice penale. (636)

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI.

Roma, 1923 — Tip. della Camera dei Deputati.